

147.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1969

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Disegni di legge:		
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	9218	
(<i>Presentazione</i>)	9187	
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	9183	
Disegno e proposte di legge (Discussione):		
Modificazioni al codice di procedura penale sul diritto di difesa (238);		
RIZ ed altri: Modifica degli articoli 225 e 232 del codice di procedura penale (228);		
ALESSI: Modificazioni e integrazioni agli articoli 304, 390, 398 e 506 del codice di procedura penale relativi all'avviso di procedimento e alla nomina del difensore (243)	9188	
PRESIDENTE	9188	
BENEDETTI	9191	
BIONDI	9188	
CARRARA SUTOUR	9217	
CATALDO 9204, 9206, 9207, 9208, 9214		
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> 9202, 9204, 9205, 9207, 9212, 9215, 9216		
SABADINI	9195	
RIZ 9195, 9210, 9214, 9215		
VASSALLI, <i>Relatore</i> 9200, 9205, 9206, 9211, 9215, 9216		
Proposte di legge:		
(<i>Annunzio</i>)	9183	
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	9218	
(<i>Svolgimento</i>)	9187	
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):		
PRESIDENTE	9219	
BERAGNOLI	9220	
CAVALIERE	9220	
FRASCA	9219	
GIANNINI	9220	
LAMANNA	9219	
PELLEGRINO	9220	
PIRASTU	9219	
Commemorazione dell'ex deputato Emilio Zan- nerini:		
PRESIDENTE 9183, 9187		
BIONDI	9186	
BUCALOSSI	9186	
FERRI MAURO	9183	
RIZ	9186	
RUSSO, <i>Ministro senza portafoglio</i>	9186	
STORCHI	9186	
TOGNONI	9185	
Sostituzione di un deputato	9202	
Ordine del giorno della seduta di domani:		
PRESIDENTE	9220	
ANDREOTTI	9221	

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

CARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

LA LOGGIA ed altri: « Disciplina delle locazioni commerciali » (1592);

PAGLIARANI ed altri: « Modifica dell'articolo 14 della legge 14 giugno 1907, n. 542, che autorizza la esecuzione delle nuove opere marittime » (1593);

REVELLI ed altri: « Conversione in istituto statale del liceo artistico " Nicolò Barabino " del comune di Genova e assunzione del personale insegnante nel ruolo statale » (1594);

REVELLI ed altri: « Conversione in istituto statale tecnico industriale " G. Galilei " e dell'istituto tecnico femminile e istituto professionale femminile " Duchessa di Galliera " del comune di Genova, e assunzione del personale insegnante nel ruolo statale » (1595);

BADALONI MARIA ed altri: « Nuove norme sulle competenze accessorie aventi carattere incentivante a favore del personale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi » (1596);

DE STASIO: « Trasferimento, a domanda, nel ruolo " a disposizione " dei tenenti colonnelli piloti del ruolo normale dell'aeronautica militare, giudicati per almeno tre volte idonei all'avanzamento e non iscritti nel quadro di avanzamento » (1597).

Saranno stampate e distribuite. Le prime cinque, avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede; dell'ultima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito - a norma dell'articolo 133 del Regolamento - la data di svolgimento.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quella V Commissione permanente:

« Disposizioni integrative e modificative della legge 18 dicembre 1961, n. 1470 - recante finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico e sociale e successive modificazioni » (1598).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilirne la sede.

**Commemorazione
dell'ex deputato Emilio Zannerini.**

FERRI MAURO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI MAURO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola per ricordare in quest'aula, dove sedette quale membro della Consulta prima e poi quale deputato alla Costituente e nella seconda legislatura poi, Emilio Zannerini, morto a Grosseto dieci giorni or sono.

Con lui scompare una figura - di cui ormai si va perdendo lo stampo - dei vecchi dirigenti, pionieri del socialismo italiano, di autentica estrazione operaia o comunque popolare, che con le loro doti, con il loro sacrificio, da autodidatti seppero assurgere a posti di responsabilità non solo nel partito ma nella vita pubblica del paese, lasciando di loro un ricordo che è certamente esempio a tutti i compagni della stessa fede politica, a tutti i democratici, a tutti gli antifascisti, ai lavoratori, a quanti ebbero la ventura di conoscerli e amarli.

Di questi uomini - come ho detto - Zannerini era un autentico esemplare. Egli nacque a Massa Marittima nel 1891, e la sua adesione al movimento giovanile socialista è del

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

1903; giovanissimo, appena dodicenne, egli dedica, poco più che ragazzo, le sue energie all'organizzazione del partito, nella Maremma, nella provincia di Grosseto; collabora al giornale socialista *Il Risveglio* e passa poi a lavorare a Piombino, divenendo segretario del locale sindacato metallurgici. Nel 1919, al congresso di Bologna è eletto membro della direzione del partito socialista. Nel 1922, al congresso dell'ottobre, che segnò la separazione tra i massimalisti e gli unitari, Zannerini diviene vicesegretario del partito socialista unitario, e come tale è il collaboratore più attivo e più assiduo, in quegli anni di lotte, di sacrifici, di pericoli, di Giacomo Matteotti — che del PSU era segretario —, nella difficile opera di organizzazione di un partito che doveva lottare ad ogni momento contro la violenza, la minaccia, il ricatto del regime fascista.

Dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti, nell'ultimo periodo di vita legale del partito socialista unitario, Emilio Zannerini ne ricopre la massima responsabilità come segretario, fino a che, sciolto il partito sulla fine del 1926, Zannerini, contro il quale era stato spiccato mandato di cattura, espatria clandestinamente prima in Svizzera poi in Francia dove, lavorando, secondo quelle che erano le sue capacità, come capomastro muratore, trascorre tutto il periodo della dittatura e dell'oppressione fascista. La famiglia riesce a raggiungerlo, ed egli, come ho detto, lavora e mantiene i contatti con gli esponenti dell'antifascismo e del socialismo, collaborando ai comitati di solidarietà e di aiuto alla lotta della Spagna repubblicana. Torna in Italia nell'agosto del 1943, ma già nel settembre, per sfuggire ad un nuovo mandato di cattura spiccato contro di lui questa volta dalla repubblica sociale fascista, Zannerini si trasferisce in provincia di Siena, dove partecipa alla lotta di resistenza e dove diviene presidente del comitato di liberazione. La liberazione lo riporta a Grosseto dove egli è l'anima della riorganizzazione del partito socialista. Viene nominato, su designazione del partito, membro della Consulta nazionale e, alle prime elezioni politiche, i socialisti delle tre province che costituiscono il collegio di Siena, Arezzo e Grosseto sono unanimi nel designarlo come loro candidato alla guida della lista socialista, sotto il nome prestigioso di Giuseppe Saragat che ne era il capolista. Zannerini partecipa ai lavori della Costituente e viene poi eletto senatore nella prima legislatura repubblicana, per tornare alla Camera il 7 giugno 1953, nella seconda legislatura. Nella sua opera di parlamentare egli non perde i legami e i

diretti contatti con i lavoratori e i compagni della sua terra e in quegli anni in cui per la Maremma, per la provincia di Grosseto, i problemi della riforma agraria erano i più importanti, Zannerini se ne occupa con competenza e con passione (è membro della Commissione agricoltura, interviene in Commissione ed in aula su questi problemi, che vive quotidianamente a contatto con i compagni e con i lavoratori).

Nel 1958, volontariamente, ritenendosi anziano e stimando di aver fatto la sua parte, decide di non ripresentare la propria candidatura, col proposito di continuare a dare la sua opera al partito nella sua terra di Maremma. Purtroppo le condizioni di salute non lo assistono, anzi peggiorano continuamente per cui egli, in questi ultimi anni, non ha potuto fornire il suo attivo contributo al partito, pur seguendone sempre con passione e con interesse le vicende e le lotte, i successi come le sconfitte.

Emilio Zannerini è morto il 10 giugno scorso, lasciando a tutti noi un messaggio rappresentato dalla sua vita e dal suo esempio. Mi consenta la Camera di sottolineare, nella vita di questo vecchio militante dirigente socialista, la sua opera, cui ho già accennato, di vicesegretario del partito socialista unitario, di collaboratore il più impegnato e il più assiduo di Giacomo Matteotti, in quello che fu certamente uno sforzo di difficoltà sovrumana, la ricostituzione e la organizzazione di un partito in un periodo che, come ho detto, già vedeva la violenza, la pressione, le minacce del fascismo; opera che egli continuò dopo l'assassinio del martire fino a quando, sciolto il partito, dovette espatriare.

Nel periodo dell'esilio egli fu vicino, stimato e amato, alle figure più prestigiose dell'antifascismo e del socialista italiano, da Giuseppe Saragat, a Pietro Nenni, a Sandro Pertini. E mi consenta la Camera a questo proposito di collegare particolarmente la vita di Zannerini in quel periodo a quella di Sandro Pertini, di una figura cioè che non è soltanto, oggi in specie, amata e rispettata da tutti i socialisti e da tutti gli antifascisti, ma che gode, come Presidente della nostra Assemblea, il rispetto e la stima affettuosa di tutti i settori della Camera.

Zannerini, capomastro muratore, è colui che guida ed insegna il mestiere a Sandro Pertini espatriato, a Sandro Pertini che non vuole vivere a carico di aiuti o di organizzazioni, sia pure nobilissime e degnissime, di partito o di soccorso antifascista, che vuole lavorare, anche manualmente, e guadagnarsi

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

da sé di che vivere. C'è una lettera di Pertini a Turati del 15 dicembre 1927 da Nizza, una lettera in cui Pertini dice all'amato maestro — come egli si rivolgeva a Filippo Turati — della sua vita, della sua fatica manuale e del suo desiderio struggente di poter tornare in Italia, per poter lottare e lavorare là dove più impellente era il bisogno, più duro il destino e maggiore il pericolo per le idee della libertà e del socialismo. E non a caso in questa lettera è citato il nome di Zannerini, evidentemente come dell'uomo che gli era vicino. Scrive Pertini a Turati: « A Zannerini ho fatto i suoi saluti e gli ho detto quanto lei lo ricordi con vero affetto. Mi ha promesso di scriverle ».

Infine, Zannerini, quando ritiene giunta l'ora del suo ritiro dalla vita politica attiva, o almeno da quella che ne è la scena più prestigiosa, Montecitorio, non pensa a ritirarsi anche dall'impegno di partito. Io ricordo, onorevoli colleghi, quanto egli ebbe a dirmi sul finire della seconda legislatura, nella quale gli ero stato compagno e collega in rappresentanza della stessa circoscrizione: « Credo sia giunta l'ora di ritirarmi da qui — mi disse — ma intendo ritornare a fare per il partito quello che facevo da giovane; giacché quello che è stato deciso in materia di previdenza per i deputati me lo rende possibile, me ne ritornerò a Grosseto e ricomincerò a girare la mia Maremma, a fare la propaganda, come facevo da giovane, quando giravo magari con una bisaccia con dentro un tozzo di pane o poco più; e in questo modo trascorrevi le mie giornate ».

Era un proposito sincero, signor Presidente, onorevoli colleghi. Purtroppo la salute non gli ha consentito di attuarlo, se non in scarsa misura e per breve tempo, ma, come ho detto, il suo affetto, la sua passione, il suo legame con noi è durato fino ai suoi ultimi giorni e credo che tra i momenti più felici della sua lunga vita siano stati quelli — di cui sono stato testimone — in cui ha potuto incontrare di nuovo gli uomini che gli erano cari, gli uomini del periodo glorioso delle lotte e dell'esilio. Ricordo Zannerini felice, pur in un momento difficile della sua città e della sua terra (era subito dopo l'alluvione), quando si incontrò a Grosseto nel 1966 con Pietro Nenni. Ricordo Zannerini felice come un ragazzo quando poté salutare nella veste di Presidente della Repubblica — nel dicembre 1967, a Grosseto — il suo antico compagno ed estimatore Giuseppe Saragat.

La memoria e l'insegnamento di lui restano non solo ai lavoratori maremmani, ma a

tutti noi militanti socialisti, restano — io credo — a tutti quanti si mantengono fedeli agli ideali della libertà e della democrazia. Ed io intendo qui ricordarle ed esprimere, a nome del gruppo socialista e mio personale, i sentimenti di profondo cordoglio ai compagni della sua federazione di Grosseto, ai familiari, in particolare al figlio che ne continua modestamente, ma con eguale impegno e dedizione, la lotta e l'attaccamento agli ideali socialisti.

TOGNONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNONI. A nome del gruppo parlamentare comunista desidero associarmi alle espressioni che sono state rivolte dall'onorevole Mauro Ferri alla memoria di un nostro collega che in questa Camera, al Senato e soprattutto nel paese ha svolto in tutta la sua vita una intensa attività nell'interesse del paese e dei lavoratori, di cui era valido rappresentante.

Desidero aggiungere, signor Presidente, onorevoli colleghi, che è con particolare commozione che io esprimo il cordoglio del gruppo parlamentare comunista per la scomparsa dell'onorevole Zannerini, per il fatto che in questo momento io ricordo non soltanto un collega e un compagno, ma anche un amico personale e della mia famiglia, del mio povero padre soprattutto che di Zannerini fu, per lungo tempo, compagno di fede e di lotta.

Cosa si può dire oltre a quello che ha detto in questo momento il collega onorevole Ferri? Credo che non si possa aggiungere nulla, almeno dal punto di vista delle considerazioni sul ruolo che Emilio Zannerini, un modesto operaio, ha avuto nella vita del partito socialista italiano e del movimento operaio e nella storia, possiamo dirlo, del nostro paese. Vorrei dire soltanto, signor Presidente, che al di là di quello che è stato registrato negli atti parlamentari, nelle pubblicazioni dove sovente il nome di Zannerini ricorre, anche perché ha partecipato a dibattiti e conferenze internazionali del movimento operaio, tornano alla mia memoria episodi particolari che Zannerini amava raccontare.

Quello che colpiva della sua personalità ed attività, erano i racconti sulla storia minuta e sulle vicende pratiche, sulle peripezie di una vita fatta di sacrifici e di lotte in Italia e all'estero. Credo che l'onorevole Zannerini abbia raccontato nel modo più semplice qual è la storia del movimento operaio socialista nella provincia di Grosseto nelle riu-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

nioni, nei comizi, nelle conversazioni quando cominciava a ricordare che, giovanissimo, nel 1905, dopo due anni che già militava nella gioventù socialista, fu tra gli organizzatori di una manifestazione a Massa Marittima (la sua cittadina natale) che vide la nascita dell'organizzazione del partito socialista nella provincia di Grosseto; oppure quando narrava del modo in cui si svolgeva la vita politica e la sua attività nei primi anni di costruzione del movimento operaio socialista nella provincia di Grosseto, in mezzo a tante difficoltà, girovagando di paese in paese come un vero e proprio pioniere, per usare delle espressioni di cui già si è servito il collega Mauro Ferri.

Erano questi i ricordi più piacevoli di cui sovente l'onorevole Zannerini ci parlava durante i viaggi tra Grosseto e Roma che compivamo per partecipare ai lavori di questa nostra Assemblea e prima ancora quando, molto modestamente, fummo suoi collaboratori nel fronte popolare della provincia di Grosseto di cui Zannerini fu candidato al Senato della Repubblica.

Desidero, signor Presidente, nel rinnovare le espressioni di solidarietà nei confronti della famiglia dello scomparso, rivolgere la preghiera alla Presidenza, che senza dubbio la esaudirà, di rinnovare, a nome di tutta la Assemblea, le condoglianze alla famiglia dell'onorevole Zannerini. Vorrei cogliere questa occasione anche per esprimere le nostre condoglianze al gruppo parlamentare ed al partito socialista italiano di cui l'onorevole Zannerini fu un degno rappresentante.

STORCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero associarmi, a nome del gruppo della democrazia cristiana, al compianto per la scomparsa dell'onorevole Emilio Zannerini, uomo politico che dedicò tutta la sua vita alla battaglia per i suoi ideali. Rivolgo al gruppo socialista le espressioni del nostro cordoglio e prego la Presidenza di voler esprimere questo nostro cordoglio anche alla famiglia, e in modo particolare al figlio.

BIONDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo liberale italiano, mi

associo alle parole di cordoglio pronunciate dai colleghi, segnatamente da parte dell'onorevole Mauro Ferri, dell'onorevole Tognoni e dello onorevole Storchi; mi piace ricordare in questo momento quello che l'onorevole Mauro Ferri ha detto, riferendosi alla fermezza, alla coerenza, alla fedeltà dei propri ideali, che caratterizzò tutta la vita dello scomparso, specie nei momenti più difficili, quando fare dell'opposizione era veramente pericoloso e quando l'esilio si offriva come conclusione, spesso fatale, a chi non si piegava al regime imperante. Per questa ragione il gruppo liberale italiano, mentre si associa al dolore dei familiari ed al dispiacere dei colleghi del gruppo socialista, si associa anche al cordoglio dell'intera Assemblea e prega la Presidenza di prendere quelle iniziative che riterrà opportune per esternare questi sentimenti alla famiglia dello scomparso.

BUCALOSSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCALOSSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo repubblicano desidero esprimere il profondo cordoglio per la scomparsa dell'onorevole Emilio Zannerini, ed associarmi alle parole che sono state qui pronunciate ad esaltazione della sua figura di pioniere per le lotte del lavoro; desidero in pari tempo esprimere il nostro cordoglio al gruppo parlamentare socialista, del quale egli è stato così eminente rappresentante.

RIZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati della *Südtiroler Volkspartei* si associano al cordoglio dei colleghi socialisti e di questa Assemblea per la scomparsa di Emilio Zannerini.

RUSSO, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO, *Ministro senza portafoglio*. Mi associo, signor Presidente, onorevoli colleghi, alla commemorazione che l'onorevole Mauro Ferri ha fatto dell'onorevole Emilio Zannerini. Scompare con Emilio Zannerini una figura esemplare di democratico e di socialista che svolse un ruolo importante nelle vicende

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

politiche del nostro paese. Iscritto al partito socialista dai primi anni del 1900, egli fu segretario del movimento giovanile, segretario della camera di lavoro di Piombino nel 1919 e, nello stesso anno, fu eletto membro della direzione del partito nel congresso di Bologna. Fu con Giacomo Matteotti vice segretario del partito socialista dal 1922 al 1924; fu segretario del movimento dei lavoratori italiani dal giugno del 1925 all'ottobre del 1926. Egli testimoniò la sua coerenza di socialista e di uomo libero nel momento più difficile e più grave della nostra storia: condannato in processi politici, giudicato dal tribunale speciale, esule in terra straniera per conservare integra la propria fede. Restituita l'Italia alla democrazia, Emilio Zannerini è stato consultore nazionale, deputato all'Assemblea costituente, senatore nella prima legislatura, deputato nella seconda legislatura repubblicana, consigliere comunale di Grosseto.

Il Governo si inchina reverente alla sua memoria di cittadino coerente che ha saputo lottare con grave sacrificio personale per la libertà. Formulo a nome del Governo le condoglianze più vive alla famiglia, al gruppo parlamentare e al partito socialista, cui Emilio Zannerini appartenne durante la sua lunga esperienza politica.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alle nobili parole con le quali gli oratori che mi hanno preceduto hanno commemorato l'onorevole Emilio Zannerini, che fece parte dell'Assemblea nella seconda legislatura, dopo essere stato consultore nazionale, membro dell'Assemblea costituente, senatore del primo Senato repubblicano.

Emilio Zannerini aveva informato tutto l'arco della sua vita attiva a un particolare e intenso impegno politico, che lo portò nel 1920 alla vicesegreteria del partito socialista. Affrontò con virile coraggio persecuzioni e processi politici. Come senatore e come deputato dedicò la sua attività politica ai problemi della sua terra, la Toscana, e a quelli veramente tormentati della Maremma, dove alla delicata situazione agricola si aggiunge la drammatica condizione sociale dei minatori.

Questa battaglia seguì anche quando ritornò semplice cittadino e semplice militante di partito, mantenendo quindi un'ammirevole e disinteressata continuità nella manifestazione pratica dei suoi ideali politici e creando intorno a sé ammirazione e rispetto anche da parte degli avversari, rimanendo per tutti un esempio di vita.

Rinnovo ai familiari dello scomparso collega, a nome dell'Assemblea e mio personale, le espressioni del più accorato rimpianto.

Presentazione di un disegno di legge.

MAZZA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a superare per il 1969 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie ».

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Pongo in votazione la richiesta di urgenza. *(E approvata).*

Svolgimento di proposte di legge.

La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e alle quali il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

BIANCHI GERARDO, BIANCHI FORTUNATO, DONAT-CATTIN, BARDOTTI, BODRATO, FRACANZANI, BUZZI, PATRINI, COLOMBO VITTORINO, MARTINI MARIA ELETTA, BORGHESI, ARMANI, CARRA, BIANCO, RUSSO FERDINANDO, FORNALE, DARIDA, TOROS, SINESIO, GERBINO, GITTI, MENGOLZI, VALIANTE, LUCCHESI, AMADEO, SGARLATA, DALL'ARPELLINA, REALE GIUSEPPE, SIMONACCI, PREARO, CAVALLARI, BOFFARDI INES, PISICCHIO e LAFORGIA: « Corresponsione di una rendita di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani dei lavoratori titolari di rendita o di assegno continuativo per infortunio del lavoro o malattia professionale » (284);

FOSCHI e BODRATO: « Esenzioni in materia di adozioni speciali » (899);

DE LORENZO GIOVANNI: « Modifiche alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito » (1138);

COVELLI: « Ricongiunzione, ai fini del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita, dei servizi resi dal personale già impiegato presso le università autonome, con quelli prestati alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato o degli enti locali » (1442);

TAMBRONI ARMAROLI, MERENDA, LAFORGIA, URSO, BOVA, PAVONE, DARIDA, SGARLATA e DAGNINO: « Aumento del fondo di dotazione e del fondo contributo interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane e modifiche all'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949 » (1454).

La Camera accorda altresì l'urgenza alla proposta di legge n. 284.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al codice di procedura penale sul diritto di difesa (238); e delle proposte di legge: Riz ed altri: Modifica degli articoli 225 e 232 del codice di procedura penale (228), e Alessi: Modificazioni e integrazioni agli articoli 304, 390, 398 e 506 del codice di procedura penale relativi all'avviso di procedimento e alla nomina del difensore (243).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al codice di procedura penale sul diritto di difesa; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Riz, Mitterdorfer e Dietl: Modifica degli articoli 225 e 232 del codice di procedura penale; e Alessi: Modificazioni e integrazioni agli articoli 304, 390, 398 e 506 del codice di procedura penale relativi all'avviso di procedimento e alla nomina del difensore.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, ci occupiamo un po' febbrilmente (arrivano « caldi caldi » gli emendamenti della Commissione e dei colleghi) di un testo unificato di legge risultante dalla sintesi di tre distinte iniziative legislative: una di origine governativa, recante la firma dell'ex ministro guardasigilli Gonella, e due di origine parlamentare, ossia le proposte di legge dei colleghi Alessi e Riz ed altri. La Commissione giustizia è giunta ieri — si può dire davvero in « zona Cesarini » — ad

unificare queste iniziative pervenendo alla stesura di un testo unitario, corredato da una completa e dotta (è inutile dirlo) anche se stilata rapidissimamente relazione, opera del collega onorevole Vassalli.

La Commissione — mi piace dargliene atto — ha compiuto uno sforzo di coesione, di organizzazione e anche di concentrazione, e ha efficacemente concluso il lavoro di elaborazione precedentemente effettuato. Questo è un dato obiettivamente positivo, perché pareva ad un certo momento che si fosse arrivati alla decisione di discutere distinte proposte di legge, invece, di un testo unificato, e una tale decisione avrebbe potuto condurre a risultati non adeguati alla omogeneità ed alla unitarietà del tema.

È bene forse dire, in un momento in cui si discute sulla efficienza del Parlamento, che quando in Commissione vi è la volontà precisa ed anche — dobbiamo dirlo — lo stimolo efficiente del presidente, dei suoi collaboratori e di tutti i componenti della Commissione stessa, senza distinzione di parte, anche in un giorno si fa la « volata » che colma forse qualche pausa precedente, ma in modo positivo, dando vita a una elaborazione della quale ci occupiamo, come dicevo, un po' tardivamente, non per colpa di alcuno, ma soltanto perché la relazione ci è stata distribuita solo stamane poco prima delle 12, comunque, in maniera da poter esprimere un giudizio.

C'è anche da dire che un ritardo ulteriore nella soluzione del problema, nel completamento del tessuto ormai logoro e rattoppato della nostra procedura penale, anche in considerazione di questo vuoto o, meglio, « buco » legislativo creatosi, in conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale, avrebbe determinato, per chi si occupa della materia, motivi ulteriori di perplessità, forse anche motivi di allarme perché avrebbe dimostrato la nostra incapacità di corrispondere a una realtà e a un principio che, proprio perché sottolineato da una pronuncia della Corte, assume una importanza pregevole di significato.

La sentenza della Corte costituzionale riguardante i diritti della difesa durante le indagini della polizia giudiziaria è la n. 86 del 15 luglio 1968. Essa rappresenta il frutto della logica evoluzione della linea seguita dalla Corte in altre precedenti decisioni: è una linea tesa a realizzare concretamente, al di fuori di ogni astrazione, l'articolo 24 della Costituzione.

L'articolo 24 stabilisce che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del

procedimento. Ed era davvero anacronistico ed ingiusto che la garanzia per l'imputato, introdotta con la legge del 1955, riguardante l'istruzione formale ed estesa poi all'istruzione sommaria, non dovesse trovare applicazione nella fase più importante e delicata dell'*iter* processuale penale, la fase cioè delle indagini di polizia giudiziaria, per l'indiziato di reato.

È inutile negare che questa fase è la più importante del processo. Ce ne siamo occupati qualche tempo fa quando abbiamo discusso della legge-delega al Governo per la riforma del codice processuale penale ed è bene dire che il processo nasce da questa fase delle indagini di polizia, in essa si incardina e da essa assume la sua fisionomia, dato che spesso non si sottrae alle condizioni iniziali da cui muove. Ricordo di aver letto in un libretto del Calamandrei, *L'elogio dei giudici scritto da un avvocato*, che i supremi giudizi della Cassazione quando decidono *in apicibus* ed esaminano i grandi problemi ed i sublimati del diritto, in realtà poi si rifanno al primo verbale dell'arma dei carabinieri o della pubblica sicurezza che è poi quello che conta, perché, in fondo, è a quel punto che si ancora la realtà processuale e da quel punto ci si muove, per andare, di rado, oltre o per dar vita solo a un doppione o talvolta a una triplice ripetizione dell'istruttoria, sia essa sommaria, formale, e poi dibattimentale, ma conservando sempre l'impostazione assunta nella fase delle indagini di polizia. È perciò inutile negare che questa fase oggi è quella più nevralgica ed importante in ordine all'acquisizione e alla formazione della prova. È la fase in cui si raccolgono e nascono gli atti che poi fanno parte integrante del processo, che costituiscono il fondamento della causa su cui il giudice può basare il proprio convincimento. Bene, anzi male, onorevoli colleghi. Proprio in questa fase nevralgica e delicata del processo l'imputato o l'indiziato è sfornito di ogni idonea garanzia di difesa, persino diretta e personale, oltre che funzionale, realizzata, cioè, attraverso la concreta attività del difensore di fiducia o di ufficio. È bene dire che la prima difesa l'imputato se la fa da solo, ma essa è resa il più difficile possibile, perché molte volte non si sa fino al momento della convocazione che esista una imputazione, che esista una querela, e solo all'ultimo momento è possibile prendere delle iniziative, talvolta veramente inidonee perché i propri diritti possano fin dal primo incontro con la autorità giudiziaria essere realizzati.

La sentenza della Corte costituzionale ha perciò, in modo ineccepibile dal punto di vi-

sta giuridico, sottolineato ed eliminato in parte le carenze e le incongruenze che davvero non si comprende come abbiano potuto sussistere fino ad oggi. Siamo perciò qui a considerare le norme legislative di attuazione — per usare una felice espressione contenuta nella relazione dell'onorevole Vassalli — della sentenza n. 86 della Corte costituzionale. Ma attraverso l'unificazione dei testi delle tre proposte di legge la Commissione giustizia mi pare abbia fatto qualcosa di più che realizzare una serie di norme legislative di attuazione, una pedissequa adesione alla sentenza della Corte costituzionale, un rammento al tessuto del codice processuale penale. È pervenuta, secondo me, la Commissione, esattamente interpretando lo spirito della decisione della Corte costituzionale oltre che le indicazioni in essa contenute in sede di motivazione, ad una formulazione più ampia e articolata, tale da consentire, nei limiti dell'attuale realtà processuale e prima della realizzazione di un organico — speriamo che tale sia — e completo riordinamento della materia, la soluzione di altri importanti, qualificanti problemi oltre a quelli sottolineati nella motivazione della sentenza n. 86. Mi riferisco essenzialmente — vedasi lo articolo 1 del testo unificato — alla riforma dell'articolo 78 del codice di procedura penale in ordine all'assunzione della qualità di imputato con la specificazione e l'individuazione dell'indiziato di reato come titolare di analoghi diritti. È connesso a questa sottolineata realtà processuale e sostanziale v'è l'esplicito obbligo per l'autorità procedente di avvertire l'imputato, dandone atto nel verbale, che egli ha la facoltà di non rispondere. Principio antico, e il brocardo è ancora più antico: *nemo tenetur se detegere*. Però è bene che in maniera esplicita, in maniera incontrovertibile sia varata la norma che sancisce tale obbligo per la polizia giudiziaria e per l'autorità giudiziaria, di fare questo avvertimento all'indiziato di reato o al reo — cosa questa che rappresenta verso costui un atto di lealtà, vorrei dire, di realtà processuale — perché questi sappia fin dall'inizio quali sono i suoi diritti e perché tali diritti siano riaffermati fin dalla prima fase del procedimento, altrimenti il procedimento stesso rischia di restare avulso dalla realtà umana e dalla realtà costituzionale, dalle quali esso non può dissociarsi. « Nessuno può essere tenuto ad accusarsi »: d'accordo, ma è bene che sia detto.

L'articolo 7 prevede l'obbligo, con il consenso preventivo della persona arrestata o fermata, della polizia giudiziaria di dare notizia

ai familiari dell'avvenuto arresto o del fermo del loro congiunto.

Do atto che si tratta di una norma molto umana e giusta che, mi sembra, era contenuta nella proposta Alessi e che è stata recepita nel testo unificato. È una norma che presenta due aspetti. Un primo aspetto è quello umanitario o, più ancora, di coscienza, che tiene conto dei rapporti che, sul piano umano, sussistono fra il fermato o l'arrestato e la sua famiglia. Mi sembra che questo sia un aspetto importante e qualificante, che rende più umana la giustizia, la quale non mostra più una faccia feroce.

L'altro aspetto della norma è quello funzionale, dal momento che i familiari avvertiti possono intervenire, rivolgersi all'avvocato e fare tutto quello che « al buio » non è possibile fare, risparmiandosi inoltre ore di angoscia e di ansia.

Vi è poi il serpeggiante — forse un po' troppo — articolo 8, che è sostitutivo dell'articolo 304 del codice di procedura penale, che prevede, tra l'altro, che a tutti coloro che possono avervi interesse come parti private sia comunicato l'avviso di procedimento; il relatore onorevole Vassalli, quasi obbedendo ad una sorta di preoccupazione freudiana, ha messo tra parentesi le parole « dunque, anche all'imputato ». Opportuna precisazione, perché altrimenti potrebbe essere esclusa proprio la persona dell'imputato.

Vi è poi il diritto a ricevere l'avviso di procedimento anche quando l'imputazione reale e potenziale si manifesti nel corso dell'istruttoria. Questo è un punto molto importante in quanto il rapporto *vis à vis* dell'imputato con il giudice ha una sua dimensione, crea e legittima possibili aspettative e valutazioni. Ma vi è poi l'interrogatorio di chi è sentito come teste, e di chi viene abbracciato eventualmente da una più ampia procedura (si pensi, per esempio, al compimento di perizie grafiche, in cui vi può essere raffronto di grafie). Ebbene, in questa fase si inserisce un collegamento tra l'accusa e la difesa, che mi sembra coerente con quei principi che la Corte costituzionale ha, sia pure embrionalmente, enunciato nella sentenza n. 86. E questo realizza una garanzia sostanziale e processuale. In questo modo il rapporto processuale sin dall'inizio si instaura sulla base di una assoluta lealtà tra chi accusa e chi è accusato, a salvaguardia ed a tutela del diritto di difesa e della personalità umana, secondo i principi della nostra Costituzione.

Vi è poi la parte in cui, proprio con norme di attuazione della Costituzione, si concretizza

una estensione dei diritti di difesa, nel quadro della attuazione della sentenza n. 86. Il testo unificato, oggetto del nostro esame, onorevoli colleghi, supera il testo del disegno di legge Gonella, quindi si distacca dal testo governativo e, rifacendosi al testo della proposta Riz ed altri, elimina l'inciso « per quanto è possibile », ancorando la polizia giudiziaria all'osservanza delle norme sull'istruzione formale e prevedendo che all'interrogatorio del fermato o dell'arrestato debba provvedere soltanto il procuratore della Repubblica o il pretore. Anche questa è una cosa estremamente importante. Il testo unificato non accoglie però interamente la proposta Riz relativa al diritto per il difensore di essere presente in sede di sommario interrogatorio o di confronto. Su questo punto bisogna essere molto franchi. Noi abbiamo un codice che « non è quello che è », è, purtroppo, « quello che era », è quello che noi non vorremmo che fosse più. Però è così. Noi stiamo facendo un lavoro che si inserisce progressivamente in questa realtà. Ma in realtà se dobbiamo utilizzare, fino a quando non entrerà in vigore il nuovo codice, il codice vigente, non possiamo però distorcerlo e modificarlo fino a dilacerarne quel po' di realtà che, dal punto di vista della sua costituzione organica, ha possibilità di trovare una certa modifica. Se si compie con una nuova legge uno stravolgimento, una denaturazione dello stesso, si compie una vera e propria vulnerazione, tale da non consentire la prosecuzione della vita del corpo nel quale la legge si inserisce. È, questo, un problema grave e delicato, lo riconosco.

Mi pare che abbia ragione il relatore quando dice che « si tratta di problema che va guardato nell'ambito della riforma che è stata proposta in sede di delega al Governo e non può essere affrontato in questo momento ». È un problema sul quale forse ritorneremo, perché sono stati presentati degli emendamenti. Noi li valuteremo con tutta l'attenzione, ma si tratta di un argomento che può essere più adeguatamente e propriamente trattato in sede di riforma del codice di procedura penale, per la quale è in corso d'approvazione la delega al Governo. Mi sembra che valide ragioni di ordine sistematico consiglino perciò di tralasciarne l'esame in questo momento.

Concludendo, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole relatore, il giudizio complessivo che il gruppo liberale dà in ordine al testo unificato è complessivamente positivo. Naturalmente ascolterò con interesse l'evolversi del dibattito e mi riservo, in sede di

esame degli articoli, di fare quelle osservazioni e, occorrendo, di presentare quegli emendamenti che il volgere della discussione e la stessa opinione dei colleghi potranno suggerirmi.

Si tratta, in buona sostanza, di una operazione di trapianto, di innesto in un *corpus* legislativo logoro e superato, non in linea con i tempi e con l'evolversi del diritto, il codice di procedura penale appunto, di un tessuto nuovo, conforme alle esigenze mutate della civiltà giuridica. Come in ogni trapianto, potremmo dover registrare fenomeni di rigetto, difficoltà di attecchimento, disfunzioni operative ed organiche, forse ritardi ed incomprensioni da parte di coloro che sono i destinatari della norma (magistrati e giudici). Difficoltà in questo senso ve ne sono molte, ed ogni legge, anche buona, può trovare difficoltà di applicazione e ricevere critiche anche da parte di coloro che pur si rendono conto delle manchevolezze e dei difetti propri degli strumenti operativi attualmente a loro disposizione. Ricordo però che quando vennero estese alla istruttoria sommaria le garanzie proprie della istruttoria formale, le cancellerie e le segreterie giudiziarie furono chiamate a compiere atti che — esse dicevano — non avrebbero potuto compiere perché non attrezzate, perché prive di mezzi e con organici assolutamente insufficienti; e, tuttavia, tutti gli adempimenti vennero compiuti ugualmente. E' allora credo che, pur con qualche sacrificio, anche in questa circostanza sarà possibile rendere operative riforme che servono ad avvicinare l'uomo alla giustizia. D'altra parte, ritardare la giustizia più di quanto essa non sia riuscita da sola a fare fino ad oggi mi sembra davvero un reato impossibile! Non credo comunque che questa preoccupazione debba arrestare lo sforzo di rinnovamento che tutti insieme, anche se partendo da diverse angolazioni politiche, dobbiamo compiere per rinnovare, o almeno migliorare, le strutture del processo penale italiano. Di queste strutture il soggetto è, e deve essere sempre, l'uomo, destinatario dei precetti e dei divieti ma anche titolare dei diritti, primo fra tutti quello della difesa, primo ed ultimo presidio della libertà e della dignità umana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Benedetti. Ne ha facoltà.

BENEDETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando il disegno di legge sui diritti della difesa è stato presentato all'esa-

me della Commissione giustizia, il nostro gruppo ha subito espresso una serrata critica di fondo, a conclusione della quale noi dicemmo che la distinzione, cui l'allora ministro di giustizia onorevole Gonella si era richiamato, tra leggi e adempimenti costituzionali, mostrava in questo caso tutto il suo risvolto formale, risultando priva di sostanziale valore. E in tale convincimento abbiamo chiesto la remissione in aula, confortati in questa scelta dal solidale apprezzamento di tutti coloro che intendono colmare con una reale politica di contenuti democratici il vuoto tra Costituzione e processo penale; apprezzamento e solidarietà che hanno ancor più qualificato negativamente l'espedito propagandistico cui fece allora ricorso qualche organo di stampa (il giornale della democrazia cristiana, ad esempio), parlando a sproposito di sabotaggio comunista. La realtà è che nel corso di tutti questi anni si è sempre affermata l'esigenza di attuazione costituzionale, intesa come rottura degli schemi autoritari in ogni settore della vita del paese — e quindi anche nel processo penale — esigenza sempre più avvertita dalla coscienza popolare come dato di importanza politica e di maturazione di libertà.

E appunto la sentenza 2 luglio 1968 della Corte costituzionale si colloca, per i precedenti che la suffragano e le implicazioni che ne scaturiscono, nel corso di un processo di maturazione democratica che, pur attraverso difficoltà non lievi, ha inciso con forza di penetrazione sempre più viva nelle fondamentali strutture autoritarie del codice processuale penale.

Non abbiamo difficoltà a riconoscere che la problematica del mondo giudiziario, e del processo penale in particolar modo, per un certo tempo ha potuto essere riguardata, nella coscienza comune, come argomento di stretta pertinenza di una categoria professionale, come materia rispetto alla quale ciascuno poteva essere solo eventualmente interessato e comunque soltanto come singolo.

L'acuirsi dello stato di tensione sociale nel paese, le lotte popolari, le battaglie dei lavoratori e degli studenti, hanno chiarito a tutti l'importanza del problema, valutato nella sua componente politica di fondo: quella per cui grandi temi processuali di libertà — come, per tacer d'altri, la critica al potere della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, la definizione dei limiti del segreto di Stato — hanno sempre un collegamento sostanziale con le lotte dei lavoratori per la conquista di maggior potere democratico.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

Si è trattato di una scelta sostenuta con progressiva, incalzante coerenza dalle forze democratiche, anche e soprattutto al di fuori degli stretti confini del mondo giudiziario; nello stato di tensione sociale che caratterizza la presente realtà politica si è rafforzata ogni giorno di più la dimensione di una battaglia democratica, nella misura in cui essa ha investito sempre più ampiamente, alle radici, tutte le istituzioni modellate a presidio di rapporti sociali definitivamente condannati dalla Costituzione repubblicana.

Va doverosamente ricordato, a questo punto, che una simile spinta è stata recepita con coraggio dalla nuova, giovane magistratura di merito, la quale, affermando l'esigenza di una sua concreta collocazione nella realtà del momento presente, al di fuori degli arcaici ed astratti schemi sacerdotali, ha saputo dare efficace impulso alla problematica costituzionale.

Ecco perché noi abbiamo subito considerato di decisiva importanza la sentenza emessa il 2 luglio 1968 dalla Corte costituzionale; perché il suo significato profondo (riconosciuto anche in autorevoli sedi dottrinali) è che il processo non debba essere processo di polizia e che di esso si abbia l'immediata presa di possesso da parte della magistratura. Ecco perché giudichiamo del tutto insoddisfacente il disegno di legge del Governo che, nel più formalistico ossequio ai principi espressi nella decisione dalla Corte, e quindi nella più restrittiva interpretazione di essi, ne ignora le implicazioni caratterizzanti e tutto riduce ad adempimenti che lasciano inalterata la struttura del sistema.

La Corte costituzionale, è vero, opera di necessità con il limite che è proprio della sua natura di organo di giustizia. Ma la particolare funzione e la qualità della materia sottoposta al suo esame la portano a considerare la norma con una visione d'insieme, diciamo pure con un respiro e con una sensibilità politico-costituzionale che appunto ne accentuano la decisiva distinzione dagli organi di giurisdizione ordinaria. Per questo noi siamo convinti che tali decisioni debbano essere riguardate non tanto attraverso l'angusto prisma della riflessione tecnico-giuridica quale si manifesta da ultimo nel dispositivo, quanto per la loro attinenza all'ordine costituzionale, inteso come realizzazione della nostra libertà.

Il significato essenziale di questa sentenza si coglie, come già ho detto, nell'esigenza che il processo non debba più essere processo di polizia. Alcuni passi fondamentali lo espri-

mono chiaramente. Quando la Corte si richiama alla « tensione derivante dalla delicatezza delle funzioni », al « proposito di scoprire rapidamente i colpevoli, accentuato in soggetti che all'attività di polizia giudiziaria alternano compiti di polizia di sicurezza », al « timore (connaturato a questa stessa situazione) di non reperire o perdere le prove », qualifica, in termini inequivoci, la radice malsana del processo di polizia; e quando, riconducendo le indagini preliminari alla nozione degli atti « in cui si concreta la vera e propria istruzione », richiama le « ricognizioni compiute nell'ansia di individuare rapidamente il colpevole », gli « interrogatori compiuti febbrilmente nel clima di allarme cagionato dal delitto », « il modo come le indagini vengono eseguite », « gli strumenti dei quali è costretto a servirsi l'inquirente », dopo aver premesso che questi atti « possono condurre il processo su binari dai quali più tardi non sarà facile uscire », quando la Corte svolge tutte queste chiare considerazioni, qualifica la nefasta influenza del processo di polizia sulla vita e sullo sviluppo della nostra società. E qualificando negativamente radice e funzione del processo di polizia come due poli dello stesso sistema autoritario, apre nel contempo il discorso su una panoramica vastissima, il cui rilevante interesse politico-sociale non è difficile cogliere nell'esperienza di ogni giorno, sia che si esprima nel dramma di uno o più imputati, sia che ancor più drammaticamente si manifesti nei conflitti tra masse popolari e polizia, e nei processi che ne seguono.

Ecco quindi i termini di una critica che investe senza possibilità di mediazione le strutture autoritarie del sistema, nella specifica articolazione che involge e disciplina la delicata fase iniziale del processo penale, il cui tessuto connettivo, se vuole essere veramente democratico, deve alimentarsi del dibattito, del contraddittorio, del controllo. Ogni loro negazione, quand'anche realizzata con la sottile tecnica del rinvio, ha un decisivo contenuto di illibertà che apertamente qualifica la direttrice inquisitoria.

Particolarmente adatta a questo scopo la sistematica del codice vigente, tutta tesa, in ultima analisi, a eliminare o a ritardare il più possibile nella fase istruttoria contraddittorio e controlli; a limitarli, per quanto possibile, nella fase dibattimentale. Per questo motivo furono configurati, all'interno del capitolo istruttorio, gli « atti preliminari alla istruzione », ulteriormente ripartiti in « atti di polizia giudiziaria » e « atti di istruzione

preliminare del pretore e del pubblico ministero », con l'aggiunta poi degli atti di polizia giudiziaria del procuratore della Repubblica. Cioè per costruire un sistema di sbarramenti tale da impedire ogni possibile controllo; con la collocazione di tali atti in quello che è stato efficacemente definito un vero e proprio « limbo di preprozessualità » che consentiva agli inquirenti, — in pratica nella maggior parte dei casi alla polizia giudiziaria — di ignorare la benché minima articolazione difensiva. Tanto è vero che dopo l'estensione dei diritti della difesa all'istruttoria sommaria, in virtù di altra importante decisione della Corte costituzionale, si assistette da parte di pubblici ministeri ad una vera e propria manovra di arretramento sulle indagini preliminari.

La stessa difficoltà a configurare, se non a prezzo di sottili esercitazioni accademiche, la vera distinzione tra istruttoria e atti preliminari rivelava del resto fin troppo apertamente la costruzione di un chiaro sistema di comodo; che minimizzava teoricamente il valore della fase preliminare proprio nel momento in cui essa esercitava una decisiva influenza su tutto lo svolgimento del processo. E qui va inteso il valore fondamentale della decisione della Corte, la quale, con un vero e proprio esame in profondo della realtà processuale e nel rifiuto di ogni astrattezza, ha saputo cogliere, nell'equiparazione tra atti preliminari e istruttoria, l'essenza sociale e umana del fenomeno.

È fuor di dubbio la forte sottolineatura che la sentenza della Corte opera in tema di autoritarismo poliziesco nelle prime indagini processuali; emerge da essa, attraverso una chiara, coraggiosa analisi, il continuo superamento di una linea di confine la cui validità finisce per misurarsi soltanto in astratto, della linea di demarcazione cioè tra polizia di sicurezza e polizia giudiziaria. Questo è il nodo di tutta la questione. Già il concetto di « sicurezza pubblica » e quello consequenziale di « ordine pubblico », tipici dell'attività di polizia di sicurezza, mostrano (se ne è avuta conferma anche recentemente nel corso dei dibattiti sui fatti di Battipaglia e per il disarmo della polizia durante le manifestazioni dei lavoratori) il loro significato restrittivo e autoritario, di ordine che, nella repressione, rifiuta di recepire il valore di ogni manifestazione di tensione sociale; e pongono, così, sempre più urgente l'esigenza che la vita del paese si modelli sulla nozione di ordine costituzionale, che non ignora, non respinge, ma accetta e analizza le origini e le spinte dei

conflitti sociali. A maggiore ragione il problema acquista ancor più grave qualificazione quando la causa dell'attività di polizia, dalla sfera di prevenzione dei reati si sposta a quella del loro accertamento.

In questo settore, per i principi della giurisdizionalità della pena e della presunzione di innocenza, i rapporti tra giurisdizione in senso lato e attività di polizia giudiziaria appaiono in tutta la loro delicatezza. È proprio nella considerazione di tali rapporti che noi intravediamo la scelta di fondo della sentenza, il nodo cruciale che essa ha voluto affrontare e sciogliere senza mezzi termini e senza sottintesi. Cioè nella constatazione che, ad onta di ogni formale distinzione legislativa, non è possibile separare nel comportamento dei medesimi soggetti i modi dell'attività di polizia di sicurezza e di quella di polizia giudiziaria.

Ecco il senso e il valore della necessità di presa di possesso del procedimento da parte del magistrato sin dalle prime indagini. Ecco perché noi dicemmo subito e confermiamo adesso che la sentenza della Corte, oltre a risolvere il caso di diritto demandato alla sua decisione, aveva guardato molto lontano, ponendo in termini di impegno costituzionale le premesse per la costruzione di un processo ancorato a valide garanzie di libertà. Ecco perché, in sede di discussione sulla legge-delega per la riforma del codice di procedura penale, abbiamo sostenuto che dovessero essere questi i concetti informatori del nuovo codice.

È, in ultima analisi, un problema che — riguardando la formazione della prova — tocca la stessa indipendenza del magistrato: indipendenza nell'aspetto che i costituzionalisti chiamano funzionale, rapportandolo al potere, che al magistrato deve essere riconosciuto, di disporre egli stesso direttamente dei mezzi necessari all'esercizio della funzione di giustizia e così, di assicurare egli, in via del tutto autonoma, la acquisizione degli elementi di prova per la loro maturazione dialettica nel confronto tra le parti.

In sede di elaborazione dei principi della legge-delega per il nuovo processo penale (non si può non parlare dei due temi, inevitabilmente collegati da stretto rapporto di connessione) si è fatto riferimento, quanto alle attività di polizia giudiziaria, alla raccolta delle fonti di prova, volendosi con ciò stabilire la distinzione tra attività di conservazione delle fonti e maturazione critica della prova. Noi abbiamo rilevato la sostanziale impossibilità di configurare in assoluto un momento

statico, carente di determinazione volitiva, nel quale la fonte di prova venga, per così dire, riposta in frigorifero, ibernata, e un momento dinamico in cui la fonte venga rianimata e sottoposta a critica elaborazione. Non è questo il momento per riprendere il discorso, anche se non sfugge l'intima connessione. A maggior ragione, nel testo del codice vigente, ravvisiamo il pericolo dell'inquinamento e della distorsione della prova, affidata com'è — e come resta nel disegno di legge governativo — agli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria. Il momento umano del processo, momento essenziale, richiede sin dal suo insorgere l'intervento del magistrato. La stessa mediazione compiuta dal relatore Vassalli, con l'emendamento che prevede, nel caso del fermo, l'intervento del magistrato, ci conferma in ultima analisi quanto sia sentita, anche da altre parti politiche, l'esigenza da noi affermata. Che non trova invece considerazione alcuna nel disegno di legge governativo, nemmeno per quanto attiene all'effettivo esercizio del diritto di difesa di fronte alla dimensione di concretezza che la Corte costituzionale ha voluto attribuire alla collaborazione del difensore, qualificandola « vera », cioè sostanziale, impegnata, operante sin dall'inizio nella dialettica del processo.

Quando si legge nella relazione ministeriale che « fondamentali per il concreto esercizio del diritto di difesa sono l'atto di nomina del difensore, le modalità che lo disciplinano, la garantita possibilità di una scelta libera, meditata e cosciente » si ricava il chiaro convincimento di un discorso volutamente fatto a metà. Questi sono i presupposti del diritto di difesa ma non le manifestazioni del suo esercizio, che si traduce appunto nella partecipazione del difensore agli atti istruttori, come garanzia di democratico controllo, nell'affermazione del contraddittorio.

Il disegno di legge presentato dal Governo si limita quindi a registrare, in senso per di più quanto mai formalistico, il semplice dispositivo della decisione della Corte, rifiutandosi di riconoscere alla stessa quella profondità e quell'ampiezza di contenuti dinamici che unanimemente le sono state attribuite. Per comprendere quanta povertà stia alla base dell'iniziativa governativa basta ripercorrere il cammino compiuto in tutti questi anni nella opera di costituzionalizzazione del codice processuale penale: dalla estensione delle garanzie della difesa alla istruzione sommaria, alla affermata necessità della contestazione del fatto e dell'interrogatorio dell'imputato da

parte del pretore e durante il compimento di atti istruttori nel processo per decreto. Si ha, così, il quadro di una progressiva affermazione dei principi della parità di trattamento e della inviolabilità del diritto di difesa, coerentemente realizzata sino alla decisione con la quale la Corte, nella ulteriore estensione dei diritti di difesa, ha affrontato il tema della rimozione della ipotesi poliziesca dal processo penale, attraverso la sua immediata cognizione da parte del magistrato.

La linea politica del Governo qui emerge in tutta la sua deliberata povertà di contenuti e nella corrispondente preoccupazione conservatrice. L'arido schema del disegno di legge mostra fin troppo chiaramente la volontà di aggiornare la situazione processuale senza alcun intendimento riformatore, quasi per una situazione di necessità di cui non si può non tener conto, ma che si intende risolvere in sordina, senza turbamento dell'ordine processuale vigente.

È un fatto, questo, non occasionale, bensì chiaramente indicativo di una linea di tendenza che troviamo confermata in un altro disegno di legge, quello sull'istruttoria sommaria, presentato a seguito di altra fondamentale sentenza della Corte costituzionale, intimamente collegata con la decisione di cui oggi discutiamo. E invero la generale estensione dei diritti di difesa, con la conseguente caduta di ogni residua linea di demarcazione tra attività istruttorie, affermata nella decisione del 2 luglio 1968, aiuta a comprendere la portata della decisione del 21 novembre 1968, che chiaramente si esprime nel senso dell'abolizione dell'istruttoria sommaria, laddove l'eloquente richiamo al giudice istruttore come giudice naturale della istruttoria, contenuto nella seconda sentenza, non può che rafforzare — una volta esclusa ogni diversità di tipi di istruttoria e di preistruttoria — l'esigenza di piena cognizione del processo da parte dello stesso giudice istruttore, escluso il condizionamento della polizia giudiziaria.

Quando si agisce, come il Governo fa, con una volontà politica il cui unico scopo risulta essere quello di togliere ogni contenuto alle sentenze della Corte costituzionale e le istanze di democratizzazione che le determinano e ne conseguono, qualsiasi invocazione di urgenza nel nome degli imputati, dei detenuti, non può non apparire pretestuosa. Diviene inutile, a questo punto, portare avanti proposte — come la presente — che non incidono affatto sugli aspetti negativi del sistema o ne complicano addirittura le strutture, come fa il disegno di legge sull'istruttoria sommaria. Il problema

va affrontato in altra direzione, cioè in quella della attribuzione di ogni indagine o attività istruttorie al giudice istruttore.

Comprendiamo una possibile obiezione di ordine pratico e quindi contingente. L'organizzazione della giustizia procede secondo le modalità del suo funzionamento. Il prevalere delle istruttorie sommarie, nel rovesciamento della loro condizione di eccezionalità, ha determinato il continuo potenziamento degli uffici delle procure e la conseguente riduzione del numero dei giudici istruttori.

Ma l'Italia è tra i paesi a più alto numero di magistrati; basta quindi invertire la tendenza e, in questo senso, sono rilevanti le due mozioni discusse dal Consiglio superiore della magistratura il 22 gennaio di quest'anno, entrambe con l'invito alla più sollecita iniziativa legislativa per la revisione delle tabelle organiche degli uffici giudiziari. Invito che il Governo, per quanto di sua competenza, non sembra, in verità, eccessivamente preoccupato di raccogliere.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi ravvisiamo il particolare valore della materia che stiamo discutendo nel momento di saldatura, che essa realizza, tra la realtà sociale e la realtà del processo. Per questo respingiamo il tentativo del Governo inteso a risolvere sul terreno di un puro formalismo un problema che richiede sostanziale impegno di contenuti democratici. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Riz. Ne ha facoltà.

RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo che la Corte costituzionale, con sentenza n. 86 del 1968, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 225 e 232 del codice di procedura penale nella parte in cui rendono possibile, nelle indagini di polizia giudiziaria ivi previste, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione degli articoli 390, 304-bis, ter, quater del codice di procedura penale, si era reso necessario procedere alla modifica di tali disposizioni.

La nostra proposta di legge n. 228, che fu la prima in ordine di tempo ad essere presentata, tendeva a portare un nuovo indirizzo legislativo su tale materia. La nostra proposta di legge si trova ora inserita in un testo unificato che — bisogna riconoscerlo — ha regolato con maggiore ampiezza tutta la materia delle indagini preliminari, del diritto di difesa, dell'avviso di procedimento e della nomina del difensore.

L'articolo 1 della nostra proposta di legge ha trovato accoglimento nel testo unificato, avendo la Commissione ritenuto opportuno togliere dall'articolo 225 del codice di procedura penale — nel senso da noi prospettato — l'inciso « per quanto è possibile » che lasciava alla discrezione della polizia giudiziaria di osservare o meno le norme sull'istruzione formale. Anche gli articoli 2 e 3 della nostra proposta di legge n. 228 hanno trovato per la maggior parte l'inserimento nel testo unificato.

Abbiamo già espresso in Commissione il nostro assenso a questa riforma parziale e lo rinnoviamo anche in quest'aula. Se abbiamo presentato tre emendamenti è solo al fine di dare un ulteriore contributo alla ricerca della migliore soluzione possibile.

Un particolare plauso al presidente della nostra Commissione giustizia, onorevole Bucalossi, ed al relatore, onorevole Vassalli, nonché agli altri colleghi del Comitato *ad hoc* che sono riusciti a riunire il meglio dei tre progetti in un testo unificato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sabadini. Ne ha facoltà.

SABADINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che stiamo discutendo fra una battuta e l'altra della discussione sul divorzio e che il Governo cerca di presentare come un dato semplice ed acquisito, un'ovvia soluzione conseguenza alla sentenza della Corte costituzionale del 5 luglio 1968, tratta un argomento che tocca uno dei punti nevralgici del processo penale, uno dei diritti fondamentali della Costituzione, uno dei nodi che devono essere tagliati per democratizzare la struttura dello Stato, per cancellare i dubbi e le preoccupazioni che insorgono nell'animo dei cittadini, sempre più aperti a più elevate esigenze di libertà e di giustizia, di fronte a casi clamorosi di corruzione, di prevaricazione e di gravissimi errori giudiziari. Vi è dissidio, secondo noi, tra i tempi, vi è un contrasto insanabile tra due diverse epoche storiche: tra quella di ieri, ereditata dal fascismo, e quella di oggi, nata dalla Costituzione, e ancor più con quella che preparano le lotte tenaci dei cittadini e dei lavoratori, ineluttabilmente, nonostante le resistenze, i pericoli e le insidie insiti in questi governi di conservazione. Vi è una dirompente contraddizione tra l'inquisizione, pietra tombale della verità processuale, e l'esigenza, presente ormai nell'animo di tutti, di autentiche garanzie di difesa, che assicurino, in-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

sieme con la tutela della società, la dignità dell'uomo e le libertà del cittadino.

Nell'intento di permettere a tutta l'Assemblea, in tutti i suoi membri e nelle sue diverse componenti, di valutare meditatamente il momento che sta dinanzi a noi, o meglio, il mutamento che si impone perché si faccia un salto di qualità nella concezione dello Stato, di fronte alla resistenza del Governo, abbiamo tratto in aula il provvedimento. Questa discussione, che per la verità appare molto rapida e succinta, se la maggioranza vorrà rendersi conto delle aspettative e dare ad esse uno sbocco positivo, non sarà inutile o perduta. Noi abbiamo dato e diamo il nostro contributo indicando soluzioni che prospettano uno sviluppo diverso del processo, ben più democratico e moderno, o che, quanto meno, già negli istituti vecchi vigenti, finora mantenuti, inseriscono nuovi elementi di autentica attuazione costituzionale. La resistenza che anche questo Governo di centro-sinistra oppone è evidente, ma è difficilmente concepibile alla stregua di comuni termini di ragione, anche se è chiara la motivazione politica alla quale si ispira, connaturata e ben radicata nel sistema.

La sentenza della Corte costituzionale del 5 luglio 1968, n. 86, giudicando della costituzionalità dell'articolo 225 del codice di procedura penale, che definisce con le sommarie informazioni uno dei poteri fondamentali della polizia giudiziaria, crea un vuoto giuridico ma solo apparentemente, e costruisce una analogia tra le indagini preliminari della polizia giudiziaria e quelle del giudice istruttore, dichiarando — e questa è la sostanza contemporaneamente tecnica e politica del problema — che le indagini preliminari di polizia giudiziaria sono vere e proprie indagini istruttorie. Quale soluzione dare? Quale soluzione si prospetta, logica e costituzionale? Quale strada si prende o quale scegliere? Le indicazioni sono molteplici, diverse e persino contrapposte, secondo i punti di vista dai quali ci si pone. Ma la volontà politica in ogni caso è essenziale e determinante. Certo, e comunque, si può dire che né l'onorevole Gonella, che ha presentato il progetto di legge, né lo onorevole ministro Gava, che negli stessi termini lo ha riproposto al Parlamento, hanno peccato per eccesso di impegno o di fantasia. La soluzione proposta è quella inutile. È superfluo estendere con legge le garanzie della istruttoria alle indagini preliminari di polizia, perché ciò avviene automaticamente, come già accadde nel 1963, quando la Corte costituzionale stabilì che si dovessero adottare per

l'istruttoria sommaria, compiuta dal pubblico ministero, le garanzie dell'istruttoria formale, per la quale è competente, invece, il giudice istruttore. Tanto è vero che già oggi, anche in assenza di questa legge, inutile e conservatrice, si vedono girare con fretta inusitata e con affanno negli studi legali e negli ambulatori dei tribunali i messi della polizia, che recano pezzi di carta e cercano firme per avvisare della nomina i difensori. È tutto qui, noi chiediamo? Ecco la domanda che sorge e che proponiamo al Parlamento. Può questo atto puramente formale costituire vera garanzia del cittadino, attua veramente il dettato costituzionale, corrisponde a quelle indicazioni che sono state espresse ripetutamente nella stampa, nei convegni più qualificati? Corrisponde a quelle attese largamente diffuse nella coscienza dei cittadini, che non vogliono sovvertire l'ordine dello Stato, ma vogliono nello Stato un ordine nuovo che garantisca anche la loro sicurezza, la loro personalità, la loro libertà?

Dobbiamo dire chiaramente che tutto questo oggi non esiste nel processo segreto inquisitorio ereditato dal fascismo e passato sostanzialmente indenne attraverso i lunghi anni in cui si sono succeduti governi di centro e di centro-sinistra. Dobbiamo dire amaramente che quanto proponete nulla muta di quello che già è previsto e stabilito in questo ordine di cose e che forse a tanta parte della maggioranza, anche in tal caso, può sembrare naturale o quasi naturale, ma è frutto invece del sistema e di una mentalità poliziesca e repressiva. Ciò che è mutato invece (questo è il dato nuovo su cui il Parlamento deve attentamente meditare) è la consapevolezza, la volontà, la lotta dei cittadini, dei giovani, dei lavoratori, degli studenti, che anche in questi giorni a Milano hanno manifestato e protestato in grandi masse, civilmente ma non per questo meno fermamente, contro la repressione, che va denunciata, respinta e combattuta ovunque torni a manifestarsi. Credete oggi di potere ingannare la pubblica opinione o di chiudere gli occhi a tanta gente vigile e attenta — che chiede ovunque, nelle campagne, nelle fabbriche, nelle scuole, come negli uffici, maggiori diritti di partecipazione, e che le lotte hanno portato alla ribalta dello sviluppo del paese — col titolo solo della legge? Credete forse, dopo 14 anni, di poter risolvere le garanzie della difesa come nel 1955, con quella piccola « novella » presentata come una riforma, ma che anche allora fu una frode allo spirito e al senso della Costituzione? Né spero che vogliate dire che questa vostra proposta

sia di transizione, perché con la legge di riforma del codice di procedura penale non ampliate queste garanzie, ma le abrogate, con un sofisma nominale che pretende di distinguere in due fasi l'unico corso del processo penale, ma che in sostanza è stato inventato — noi diciamo maliziosamente — per annullare ogni incidenza delle sentenze della Corte costituzionale e togliere ogni garanzia della difesa davanti alla polizia ed al pubblico ministero. Ecco perché diciamo che questo processo è di polizia, così come quello che il centro-sinistra si appresta a varare, e che questa legge è un ponte fra due rive eguali e parallele. Il sorriso e l'amarezza sono il commento più appropriato ai vigenti diritti della difesa, consistenti nel deposito di qualche atto e nella nomina di un difensore che in nessun modo può essere presente; si trasformeranno in indignazione domani, quando tutti vedranno che ancora, dopo tanti anni, anche con questa legge non si avvia alcun mutamento. Evidentemente non serve a niente un difensore che non possa partecipare agli interrogatori del cittadino sospettato di reato, che non possa rendersi conto né delle domande né delle risposte, che non possa conoscere i problemi e che perciò non possa portare alcun contributo all'accertamento dei fatti e della verità. Quale controllo ha mai l'inquirente nel processo attuale, e quale avrà domani se dovesse passare così com'è questa vostra legge? Non ha e non avrà alcun controllo. Tale controllo, invece, regolato ed esercitato nei limiti e nei modi che la legge deve precisare, noi riteniamo che sia necessario, utile, indispensabile; noi riteniamo che sia conforme al dettato costituzionale, il quale sanziona che la difesa è sacra ed inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, che si cominci ad attuare all'interno degli stessi istituti del processo un principio di libertà e di democrazia, una garanzia che sottragga il cittadino al potere e all'arbitrio incontrollato dello Stato.

Oggi di questo si sente bisogno più che mai. Per lungo tempo le legittime istanze e le proteste sono state respinte con argomenti falsi che sostenevano sempre, in ogni caso e a qualunque prezzo l'integrità del poliziotto inquirente, la bontà del metodo, la correttezza delle indagini, l'onestà degli intenti, l'efficienza della preparazione. Era questa, e rimane, la retorica borsa di uno Stato autoritario che ha costruito sulla polizia il pilastro dell'ordine costituito e della repressione. Era e rimane la vecchia, assurda mentalità dell'inquisizione, che vive ancora e sopravvive ai tempi anche nelle stesse aule giudiziarie,

perché i governi di centro e di centro-sinistra l'hanno conservata nel processo, anche se ha generato tanti errori, anche se è causa di tante prevaricazioni, anche se si devono ad essa dei delitti, pochi dei quali sono stati o potranno essere puniti.

Ormai non c'è più dubbio: la retorica cade, il fumo si dissolve. Un'ampia frana si è messa in movimento, che non travolge il corpo della polizia, ma condanna un metodo ed un sistema, scopre agli occhi di tutti le verità nascoste e rivela la necessità di urgenti mutamenti, tecnici solo in apparenza, ma in realtà politici perché possono essere solo ispirati a ben diverse concezioni democratiche e costituzionali della società e dello Stato.

Non è la fine dello Stato, come gridano le destre, per coprire con la retorica le mai sopite velleità di ritorni reazionari. Si tratta invece del fatto che impellente è la necessità di adeguare veramente le strutture dello Stato alle esigenze di trasformazione della società in ogni campo, civile, economico e sociale.

Onorevoli colleghi, l'abbiamo detto in Commissione e qui lo ripetiamo. Salvatore Mureddu, il giovane pastore sardo, fu ucciso a bastonate durante un interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Orgosolo. Di qualunque genere e natura siano le circostanze, il fatto è ancora più orribile perché commesso nel momento in cui si deve cercare e si deve rendere giustizia. E se altri casi abbiamo dimenticato e se molti non sono stati e non saranno mai scoperti, ciò ci insegna, insegna a tutti noi, che proprio nei primi momenti in cui si indaga, spesso con ogni mezzo, il sospettato — se veramente l'uomo si vuole rispettare — ha bisogno di essere assistito perché non cada vittima di errori e di soprusi che feriscono il cittadino, ma anche la giustizia e, con essa, la società intera.

Tocca ora a noi, onorevoli colleghi, fare in modo che casi come quelli di Salvatore Mureddu non si ripetano. Non ci si pulisce con provvedimenti amministrativi (così come il fascismo copriva a volte casi di corruzione e di prevaricazione) o instaurando qualche procedimento giudiziario. Bisogna cambiare i metodi e il sistema e a tanto fine questa legge è inutile e ridicola, è una vera presa in giro, uno dei tanti esempi che dimostrano il perché dopo 20 anni la Costituzione sia ancora ben lontana dall'essere applicata. Salvatore Mureddu anche se, come prevede questa legge, avesse avuto un difensore, che non poteva essere presente, sarebbe stato trattato allo stesso modo e avrebbe potuto fare la stessa fine. La nomina di un difensore in tali

condizioni è inutile e non porta alcun giovamento; in nessun senso è una garanzia. Come sarà possibile impedire che l'inquirente, trascinato dal desiderio di scoprire un colpevole ad ogni costo, anche sospinto da circostanze esterne, non ricorra a intimidazioni, a pressioni, a domande capziose, ottenendo prove e confessioni che poi vengono ritrattate e spesso si sono dimostrate non vere? L'ultimo caso clamoroso è quello del processo celebrato alla corte d'assise di Milano contro Pasquale Virgilio, imputato di omicidio, che ha rischiato l'ergastolo a seguito di una confessione fabbricata ed è stato riconosciuto innocente solo dopo due anni di lunga detenzione; e può considerarsi fortunato, perché molto peggiore è stata la sorte di molti altri e di quelli, soprattutto, sui quali è scesa la pietra tombale del silenzio perché una sorte meno favorevole non ha permesso di far luce sulle circostanze che ne dimostrassero l'innocenza.

Di fronte a tanti casi di cui è piena la cronaca giudiziaria, la coscienza di tutti deve risvegliarsi perché il meccanismo sia modificato e sia regolata questa ruota che subordina al fine tanti diritti e tante sofferenze. Se non sarà presente il difensore, molte domande verranno poste nel modo più capzioso, in modo da trarre in inganno chi risponde; si inventeranno contraddizioni inesistenti e impossibili lusinghe; si presenterà la confessione come un minor male, tale da meritare la comprensione e la benevolenza dei giudici di fronte alle false pretese che sia stata raggiunta una prova; gli inquirenti potranno dare alle risposte il significato più confacente al fine che si propongono e che l'inquisito non conosce e non può capire; si inseriranno nei verbali parole pericolose che al profano sembrano del tutto indifferenti ma che sono invece micidiali ai fini delle prove o del reato; potrà venire distorto il senso delle parole. Tutto questo è vero, avviene, lo si vede ogni giorno, nelle aule dei tribunali, mortificando il senso di giustizia e minacciando, in quanto vi è di più caro, il cittadino e la società. La catena interminabile degli errori giudiziari è una pesantissima condanna del processo inquisitorio ed in particolare dell'inquisizione di polizia, perché quando non bastano le astuzie o le pressioni o le lusinghe, è frequente che si faccia facilmente ricorso alla violenza. Sarebbe, onorevoli colleghi, inutile ed ipocrita limitarsi ad esprimere sdegno, vero o finto che sia, di fronte agli innumerevoli episodi di tal genere, che abbiamo fino ad oggi dovuto lamentare e che continuano a ripetersi. Tanti, troppi sono ormai i processi nei quali è emerso a quali

metodi abbia fatto e faccia ricorso la polizia; ultimo il clamoroso caso di Iuliano e di Grapponi, i due importanti personaggi della polizia giudiziaria i quali addirittura, secondo alcune testimonianze, si sarebbero resi responsabili di gravissime torture. Sarebbe quasi che Beccaria sia esistito invano. Certamente non è così perché il suo « libretto », frutto dei tempi, altri ne prepara. Ma i tempi nuovi quanto tardano a venire definitivamente! Quanto tardano i costumi ad evolversi! Non vi è dubbio che la mentalità e la pratica inquisitoria del processo di polizia, che ancora ci governa, vengono da lontano, da molto lontano e sono connaturate ancora in uno Stato che nel secolo abbondante trascorso dall'unità ad oggi ha mantenuto inalterata ed ininterrotta una struttura autoritaria nella quale la polizia è uno strumento di potere e di repressione.

La responsabilità è dei governi e, per quanto più da vicino ci tocca e ci riguarda, possiamo bene affermare che grave è stata la responsabilità dei governi centristi che non hanno dato corso all'attuazione della Costituzione repubblicana. Ma la responsabilità è anche dei governi di centro-sinistra, che con questa legge dimostrano di voler continuare sulla stessa strada. L'errore è tanto più grave, in quanto non ha più senso ormai, non è possibile lasciare le cose come prima. Guardiamoci attorno, quanti casi gravissimi ed allarmanti coinvolgono anche alti personaggi della polizia giudiziaria. Il vicequestore della capitale, in relazione a fatti e circostanze nei quali è stato possibile al magistrato ravvedere ipotesi di gravi delitti, è ora in prigione, mentre il vicecapo della polizia è stato congedato. In questo momento due ex marescialli dei carabinieri ed un agente di polizia sono incriminati come protettori, poliziotti sono sotto inchiesta, in diverse città d'Italia, a Milano, Firenze, Perugia, agenti sono impiegati come protettori di locali notturni, ai quali un funzionario accorda la copertura in cambio di notevoli tangenti. E dappertutto si annunciano indagini sul *racket* dei *flippers* e dei *nights*, si rispolverano vecchi casi e scoppiano casi nuovi. Bisogna porvi rimedio, ma esso non si trova in provvedimenti amministrativi né in procedimenti giudiziari; così si risolvono i casi singoli, ma non si cura il male alla radice da cui nascono il malcostume e la corruzione. Ma è proprio qui che ogni volontà riformatrice si è sempre scontrata con la mentalità di uomini e governi che, con specifici innumerevoli pretesti, hanno voluto sempre conservare e accrescere il potere della polizia perché serve

alle classi dominanti, per mantenere potere e privilegi.

Esistono cinque polizie, militari o militarizzate, che assorbono una parte importante del bilancio dello Stato. Nel 1968 il Ministero dell'interno ha inghiottito 440 miliardi, quest'anno il suo bilancio è salito a 470 miliardi, cui vanno aggiunte le spese per i carabinieri e la guardia di finanza, che dipendono dal Ministero della difesa.

Il Governo ha enormemente rafforzato gli strumenti della repressione, ben addestrati, forniti dei mezzi più moderni e potenti (come la famosa brigata motorizzata, che ci ricorda il tentativo di colpo di Stato del 1964), per impiegarli nel cosiddetto servizio di ordine pubblico contro i giovani, i contadini, gli studenti e gli operai, ricorrendo spesso all'uso ingiustificato e sempre ingiustificabile delle armi. Avola e Battipaglia, che sono ancora tanto vive nella nostra memoria, e gli altri cento casi in cui sono morti uomini innocenti di ogni colpa e di ogni delitto, sono una condanna che i governi di centro e di centro-sinistra non potranno cancellare. E il meccanismo giudiziario, che parte proprio dalla polizia, protegge i responsabili, che mai hanno risposto dei loro delitti, mentre in carcere vanno i braccianti e gli operai.

Dall'altra parte invece sono minime le spese che lo Stato affronta per addestrare i reparti della polizia che devono particolarmente essere impiegati nella caccia del delitto, con la conseguenza che oggi avendo — tranne rari esempi — una polizia impreparata ai compiti, la maggior parte dei delitti rimane impunita e grandissima parte dei processi si conclude con l'assoluzione. Altro che lodi del processo inquisitorio, come si sente ancora fare anche da parte di burocrati che, ormai per abito mentale acquisito, non vogliono aprirsi al mondo nuovo e non sanno prepararlo. Oggi ormai si può ben dire che, nei fatti e nelle coscienze, il processo segreto e inquisitorio ha fatto fallimento, ed è più che mai assurdo che nelle leggi il Governo lo voglia conservare.

Questa è anche una prova che il centro-sinistra e questa maggioranza non sono in grado di reggere il paese e di rispondere a tante aspettative. Sappiamo bene che ciò non è per caso; con la polizia e con il pubblico ministero, il Governo ha nelle sue mani la possibilità di intervenire nel vivo dei processi, nel cuore stesso del sistema giudiziario, di mettere le mani sugli stessi cittadini come è accaduto per i braccianti di Avola e, giorni fa, per gli studenti di Milano. Il Governo ha qui uno degli strumenti del suo potere per

determinare e rendere concreta la sua politica nel paese: è l'arma della repressione, alla quale tanto di frequente fanno ricorso i governi incapaci di aprire al paese nuove prospettive, attraverso autentiche riforme di struttura, che imprimano allo sviluppo un contenuto democratico, che costruiscano nuovi rapporti di partecipazione dei cittadini alla direzione della società e dello Stato.

Altro che divisione dei poteri ! Il potere esecutivo compenetra e subordina, in larga misura, il potere giudiziario, come ai tempi dello Statuto albertino, creando problemi delicati e gravi di giustizia e di legittimità costituzionale. Ora, diciamo, è tempo di svecchiare; questo provvedimento assurdo che attorno a qualche debole sintomo utile conserva intatto il potere istruttorio della polizia, segreto ed inquisitorio è destinato ad aggravare ancora di più la crisi della giustizia, a creare un solco sempre più profondo tra il Governo e la coscienza del paese.

Quando si legge il pretenzioso titolo del disegno di legge « Diritti della difesa », e si guarda il contenuto, allora bisogna proprio concludere che è in crisi anche ogni parvenza di credibilità. Quel difensore che non è presente, che non sa nulla, che non vede nulla, che non può dir nulla, non serve a niente; ed è una beffa, una presa in giro quell'avviso di nomina formale. E non è vero che questa sia una fase di transizione temporanea, perché con il nuovo codice il Governo e la maggioranza potranno fare addirittura di meglio; l'abbiamo detto, e qui lo ripetiamo: la legge-delega preclude ancora, nonostante che il nostro gruppo abbia condotto una lotta intensa, un qualsiasi intervento del difensore davanti alla polizia giudiziaria ed al pubblico ministero, cioè proprio dove si formano gli atti primi e più importanti per il corso intero del processo, violando in pieno ed annullando il senso delle due sentenze della Corte costituzionale, quella del 5 luglio e quella del 21 novembre 1968.

Questa legge è il nesso fra il passato ed un futuro che non è dato prevedere migliore. L'onorevole Vassalli, avvertendo il peso di queste nostre argomentazioni, pur modificando e, aggiungo, peggiorando le proprie iniziali indicazioni, che in Commissione si erano riferite in un primo momento al giudice istruttore, ha proposto un emendamento in base al quale all'interrogatorio del fermato e dell'arrestato devono provvedere il procuratore della Repubblica o il pretore. E qualcosa, ma è ben poco; noi diciamo che occorre ben altro. L'abbiamo sostenuto in Commissione

e lo proponiamo nei nostri emendamenti. Il difensore, che rappresenta il cittadino e i suoi diritti più sacri ed inviolabili, la sua dignità, la sua morale, la sua persona, deve partecipare agli interrogatori, deve portare, come in tanti paesi civili e progrediti, il proprio contributo alla ricerca della verità.

Poniamo fine, onorevoli colleghi, ad un sistema ereditato dai secoli passati, che confida nell'astuzia, nelle pressioni e tanto spesso nella violenza e nel ricatto. Facciamo sì che l'intelligenza e i metodi che scienza e tecnica mettono a disposizione siano le basi su cui si fonda la ricerca della verità. Poniamo fine al processo inquisitorio. Apriamo le porte ai tempi nuovi, alla Costituzione e, con essa, alla libertà, alla garanzia dei diritti, alla fiducia dei cittadini e, nello stesso tempo, alla sicurezza dello Stato in una vera democrazia. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Fa facoltà di parlare il relatore onorevole Vassalli.

VASSALLI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio innanzitutto gli onorevoli deputati intervenuti questa sera nella discussione generale, che hanno voluto, sia pure da varie posizioni e da vari punti di vista, portare anche in Assemblea il contributo della loro preparazione e del loro approfondimento nello studio di questo testo unificato e dei progetti di legge che lo hanno preceduto.

La Camera sa dalla relazione scritta che il testo unificato in esame deriva da un disegno e da due proposte di legge, che hanno avuto un'ampia e contrastata discussione in Commissione, prima in sede legislativa e poi in sede referente. La relazione scritta e gli interventi svolti in questa discussione generale danno alla Camera un panorama sufficiente per poter trarre le conclusioni sull'insieme delle proposte che abbiamo presentato e delle quali siamo relatori.

Viceversa, non mi pare di poter in alcun modo condividere le critiche così aspre che a questo testo unificato sono venute dai colleghi del gruppo comunista. Ho ascoltato ancora una volta gli onorevoli Benedetti e Sabadini, che già portarono un grande e ricco contributo ai nostri lavori in Commissione. Ma essi, mi pare, avrebbero potuto pur dar atto dei progressi raggiunti rispetto a quel testo da loro così aspramente criticato (intendo riferir-

mi in modo particolare al disegno di legge da cui ha preso le mosse il nostro testo unificato) e dare atto al Governo, in modo particolare, di avere accolto i suggerimenti che, indubbiamente assai più avanzati e progressivi, venivano da componenti della Commissione.

Questo testo unificato porta non soltanto quella scelta che i colleghi dell'opposizione definiscono di carattere puramente formale (e si sono spinti a qualificare come « ridicole » quelle posizioni che pur sono state aperte dalla sentenza n. 86 della Corte costituzionale); esso reca indubbiamente anche delle modificazioni di portata che a noi sembra grandemente incisiva nella nostra legislazione processuale penale, se solo si pensa che si vieta con questa legge, da oggi, l'interrogatorio di polizia per i fermati e per gli arrestati. Cosicché, tra l'altro, quei ricordi, indubbiamente tristi e foschi, che il collega Sabadini testé evocava, erano assai male apposti in una discussione su un disegno di legge che la maggioranza presenta come tale da escludere categoricamente l'interrogatorio di polizia del fermato e dell'arrestato.

Quanto alla scelta fondamentale che è stata fatta sulla base della sentenza n. 86 della Corte costituzionale (da cui questo testo unificato e, prima, la proposta Riz e il disegno di legge presero le mosse), io comprendo le posizioni dei colleghi Sabadini e Benedetti, i quali hanno creduto — come già altri appartenenti al loro gruppo, in sede di Commissione, con motivati e approfonditi interventi — di poter ravvisare nel contenuto intimo, nello spirito di questa sentenza l'eliminazione addirittura, o per lo meno la drastica riduzione, della fase delle indagini di polizia giudiziaria; per altro, non posso assolutamente condividere il pensiero secondo cui, nella scelta che viceversa il Governo ha fatto e sulla cui strada e nel cui solco noi abbiamo grandemente approfondito la riforma, sia da ravvisarsi un'adesione di carattere puramente formale e quasi farisaico alla sentenza della Corte costituzionale, un ossequio soltanto al dettato del suo dispositivo e non a quello della sua motivazione.

Onorevoli colleghi, è vero che il dispositivo non esaurisce il reale contenuto delle sentenze della Corte costituzionale; ma quando nel dispositivo della sentenza n. 86 si legge che viene dichiarata « l'illegittimità costituzionale degli articoli 225 e 232 del codice nella parte in cui rendono possibile nelle indagini di polizia giudiziaria ivi previste il compimento di atti istruttori senza l'applicazione degli articoli 390 e 304-bis, *ter* e *quater*

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

del codice di procedura penale », e quando poi andando a vedere l'articolo 390, si nota che esso ha per unico oggetto la nomina del difensore, ebbene, questo significa che la Corte costituzionale ha quanto meno ammesso la scelta di quella determinata strada o soluzione che è rappresentata dall'ingresso del difensore nella fase dell'indagine preliminare di polizia giudiziaria.

Ribadisco pertanto quello che ho già avuto occasione di dire precedentemente in Commissione e di accennare più sommariamente nella relazione: certamente due strade erano aperte dalla sentenza della Corte, ma l'una — quella scelta dal disegno di legge — non era meno legittima e meno aderente alla sentenza n. 86 dell'altra, proposta viceversa dal gruppo comunista e dal gruppo del partito socialista di unità proletaria.

Ebbene, poi abbiamo comunque approfondito e portato avanti quella scelta. E l'abbiamo portata avanti limitando notevolmente i poteri della polizia giudiziaria in quel campo, e non solo parificando completamente i diritti della difesa nella fase dell'istruzione preliminare a quei diritti che la difesa ha nella istruzione sommaria e nell'istruzione formale, sulle quali ancora si fonda il nostro sistema. Certamente, il sistema della legge di delegazione per il nuovo codice è diverso, forse per certi aspetti profondamente diverso; ma si tratta appunto di una legge di delegazione in forza della quale vi è un potere che deve ancora esercitare questa attività delegata; anzi — non dimentichiamolo — quel testo legislativo rappresenta fino a questo momento soltanto la conclusione dello sforzo di uno dei due rami del Parlamento. Sappiamo gli anni che sono destinati a trascorrere prima dell'avvento del nuovo codice; e allora partiamo pure, qualche volta, da considerazioni che potete ritenere modeste, pratiche e limitate! Sappiamo tutti che, a una riforma di quella portata, in via diretta era estremamente difficile arrivare, perché si tratta praticamente di una radicale trasformazione di tutto il nostro sistema processuale, e del nostro sistema istruttorio in modo particolare. Non fare nel frattempo nulla avrebbe significato rinunciare a tradurre in determinate norme la sentenza della Corte. Forse, potrei anche essere d'accordo sul fatto che della riforma originariamente proposta col disegno di legge non vi fosse grande bisogno: a stretto rigore, come ho detto nella relazione, un bisogno assoluto c'era soltanto per la modificazione dell'articolo 134 del codice di procedura penale; però abbiamo su quella strada allargato il discorso, introdotto norme di carattere

fondamentale come quelle che mi sono permesso di ricordare, e abbiamo colto questa occasione — felice occasione, possiamo ben dire — per attuare altri istituti che formavano da tempo oggetto di proposte di legge di iniziativa parlamentare, tra cui si iscrive in modo significativo l'iniziativa dell'onorevole Alessi relativa all'avviso di procedimento.

Forse il modo in cui abbiamo lavorato — soprattutto nella giornata di ieri, in cui all'ultimo abbiamo finalmente deciso di fare un testo unificato includendo anche la proposta Alessi sull'avviso di procedimento — può aver dato luogo a qualche difetto di carattere tecnico, a sanare uno dei quali, minimo, è stato predisposto un nostro emendamento, e a sanare altri forse potranno soccorrere, se necessario, l'opera dell'altro ramo del Parlamento, l'opera dell'interprete.

Io penso tuttavia che il lavoro compiuto sia il migliore che si potesse compiere nelle condizioni in cui l'abbiamo compiuto nella giornata di ieri, e che un sostanziale contrasto, come vedremo quando scenderemo all'esame degli emendamenti, non sussista tra nessuna delle pur articolate prescrizioni del testo unificato, neanche per il testo, che l'onorevole Biondi ha giustamente definito come « serpeggiante », dell'attuale articolo 9, derivante dalla proposta Alessi.

Detto questo, non posso che riportarmi a quanto è detto nella relazione scritta. L'apporto dei colleghi del gruppo comunista ed anche quello dei colleghi, pure della minoranza, appartenenti al gruppo socialista di unità proletaria sono stati dalla Commissione tenuti presenti nel corso delle lunghe tornate dedicate a questo argomento; e tutto quello che poteva estrarsene, a nostro avviso, di positivo, non solo, ma di concretamente attuabile, ne è stato estratto. Li ringraziamo per l'apprezzamento dato a taluni dei nostri sforzi; avremmo desiderato da parte loro, soprattutto nei riguardi dell'atteggiamento tenuto dall'attuale Governo in relazione a questo disegno di legge, un pari apprezzamento.

Non posso che ringraziare ancora una volta anche gli altri onorevoli colleghi intervenuti. Il collega Biondi ci dà il conforto indubbiamente prezioso del gruppo al quale egli appartiene, il quale approva integralmente, come abbiamo testé sentito, tutte le proposte che sono formulate nel testo unificato. Ugualmente debbo dire per l'onorevole Riz, che ha voluto con brevi parole, per ora, portare il contributo del suo studio in questa sede, ma che è stato non soltanto l'autore di una di queste proposte di legge ora unificate, bensì

anche l'autore di illuminanti, costanti, pertinenti e profondi interventi nei lavori che la Commissione ha compiuto, vuoi in sede legislativa, vuoi in sede referente. Ed a lui va un apprezzamento particolare perché, pur insistendo per quegli emendamenti di cui poi si discuterà e cui in grandissima parte si collegano anche gli emendamenti di altri gruppi, in particolare del gruppo comunista (e si tratta di proposte che trasformerebbero ulteriormente il testo unificato, quale quella per la presenza del difensore negli interrogatori e nei confronti), pur insistendo — ripeto — per le sue proposte, tuttavia riconosce la validità ed il carattere sostanzialmente positivo del testo unificato proposto dalla Commissione. Mi sembra di non aver dimenticato alcuno degli intervenuti. In ogni caso, non posso che raccomandare ulteriormente alla Camera l'approvazione del complesso del testo unificato stesso, che rappresenta indubbiamente un notevole sforzo compiuto dalla Commissione giustizia (sotto l'ammirevole — ce lo consenta, onorevole collega — tenace, insistente e veramente feconda presidenza dell'onorevole Bucalossi). Il quale testo, pur non apportando nulla di rivoluzionario, né alcun indice rappresentativo di un sistema integralmente nuovo rispetto al codice vigente, tuttavia contiene un adeguamento ulteriore ai precetti costituzionali ed allo spirito della Costituzione a tutela del diritto di difesa di tutti (non solo dell'imputato), ai moniti contenuti nella sentenza della Corte costituzionale ed a quel progresso civile di cui pensiamo che, nel campo della procedura penale, il disegno di legge di delegazione votato negli scorsi giorni possa rappresentare il coronamento. (*Applausi al centro e a sinistra*).

Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla sostituzione dell'onorevole Arturo Michelini, la Giunta delle elezioni nella seduta odierna — a' termini degli articoli 81 e 86 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per la elezione della Camera dei deputati — ha accertato che il candidato Pino Romualdi segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 16 (Movimento sociale italiano) per il collegio XIX (Roma).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Pino Romualdi deputato per il collegio XIX (Roma).

Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i lavori svolti nella Commissione giustizia di questa Camera, l'approfondita, completa relazione scritta presentata dall'onorevole Vassalli mi esimono da una lunga risposta alle osservazioni che sono state proposte in questa discussione generale.

Sia consentito intanto in via iniziale a me di dare atto alla Commissione giustizia tutta del lavoro veramente notevole da essa svolto: devo davvero ringraziare il presidente Bucalossi per l'impegno, per la decisione con i quali ha diretto i lavori, protrattisi per diversi mesi, della Commissione giustizia su questo argomento. Ringrazio anche in maniera particolare il relatore onorevole Vassalli, che con la sua notissima, profonda competenza e con l'impegno politico che lo contraddistinguono è riuscito a cogliere dal disegno di legge governativo tutto quanto di positivo vi era; e nello stesso tempo, con la presentazione dei suoi emendamenti, quasi tutti accettati dal Governo, è riuscito indubbiamente a migliorare il testo governativo, proponendo — si può affermare — un nuovo testo.

Ed infine anche un ringraziamento particolare devo rivolgere al Presidente Pertini per avere immediatamente intuito la delicatezza e l'importanza delle questioni sollevate dal disegno di legge n. 238, e per aver sollecitato l'accordo tra i gruppi parlamentari sull'ordine dei lavori dell'Assemblea di questa settimana, includendovi la discussione e la votazione, appunto, del disegno di legge n. 238.

Devo dare atto al Governo presieduto dal senatore Leone, ed all'allora guardasigilli onorevole Gonella, della prontezza e della tempestività della presentazione del disegno di legge n. 238. Credo che questo punto vada sottolineato, almeno per riequilibrare le estreme e inaccoglibili critiche che sono state sollevate da una parte dell'opposizione al disegno di legge di cui stiamo parlando. La sentenza n. 68 della Corte costituzionale è del 5 luglio 1968. La presentazione a questa Camera del presente disegno di legge è del 23 luglio 1968. Il Governo ha quindi provveduto in maniera tempestiva, direi immediata, a colmare quello che è stato definito un vuoto nella normazione vigente.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

Devo subito ricordare all'onorevole Benedetti che nel disegno di legge — come ha molto esattamente sottolineato l'onorevole relatore — non vi è alcuna preoccupazione conservatrice: tutt'altro. D'altra parte, la posizione che il Governo ha assunto responsabilmente durante i lavori della Commissione e dell'Assemblea per quanto attiene alla legge-delega per la riforma del codice di procedura penale sta a dimostrare che la posizione del Governo, appunto, è tutt'altro che conservatrice. L'onorevole Vassalli ha già chiarito molto bene che basterebbe un dato — e cioè il divieto dell'interrogatorio di polizia dei fermati e degli arrestati — per fare assumere al nuovo testo approvato dalla Commissione una fisionomia largamente aperta alle nuove esigenze che dalla pratica e dalla dottrina sono state prospettate. Basterebbe questo.

Io dovrei insistere ancora di più, sottolineando forse meglio l'importanza di questa riforma che si pone come fondamentale nell'ambito del nostro vigente sistema processuale. Ma non lo faccio, innanzi tutto perché il relatore, onorevole Vassalli, mi ha egregiamente preceduto e poi perché mi sembra che l'insistere oltre potrebbe significare sfiducia nei confronti di coloro i quali ascoltano.

La Commissione ha lavorato sulla base del testo governativo, lo ha ricordato il relatore. Anch'io debbo sottolineare questo punto. Anche se dalla sentenza n. 86 della Corte costituzionale risultavano possibili in astratto due strade, e cioè sia quella della limitazione delle indagini di polizia giudiziaria sia quella della estensione dei diritti della difesa alla fase degli atti di istruzione preliminare; anche se, quindi, dalla sentenza in astratto era possibile trarre due orientamenti ed anche se fosse possibile ritenere che la Corte avrebbe preferito la prima strada, nessun dubbio può esserci sulla considerazione che il dispositivo della sentenza n. 86, collegato con la motivazione in più punti, indica nella maniera più chiara che la strada della estensione dei diritti della difesa anche per quanto concerne gli atti di istruzione preliminare era quella in base alla quale la Corte stessa ha deciso.

Il dispositivo, come ha rilevato l'onorevole Vassalli, si riferisce proprio agli articoli 390, 304-bis, 304-ter e 304-quater del codice di procedura penale. Di fronte alla lettura di questi articoli non c'è davvero da obiettare alcunché. La Corte nel dispositivo così ha deciso. Ritengo quindi che sia davvero strano il linguaggio usato dall'onorevole Sabadini: e parlo proprio di linguaggio. Egli sostiene

niente meno che il nuovo testo approvato dalla Commissione sarebbe inutile e ridicolo. Sostiene che questo testo sarebbe una presa in giro e che l'onorevole Vassalli, modificando le primitive posizioni, avrebbe peggiorato la situazione. Basterebbe questo linguaggio ad indicare la stranezza della posizione assunta dall'onorevole Sabadini.

Io ho citato alcuni punti del disegno di legge, l'onorevole relatore mi ha preceduto nel sottolinearne altri. Direi che parlare di « legge inutile e ridicola » è veramente qualcosa che non merita di essere eccessivamente sottolineata. Questo linguaggio io non lo ritengo parlamentare mai, ma in questo caso è veramente eccessivo.

GUIDI. In tutti i convegni ci si esprime così. Anche gli accademici hanno detto le stesse cose.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Gli accademici non si sono mai espressi in questo senso, non hanno mai parlato di prese in giro, di leggi ridicole, ecc.

Devo ancora aggiungere che la Commissione, con il pieno accordo del Governo, ha anche preso in considerazione e votato positivamente in ordine a taluni punti di cui alle proposte di legge Riz ed Alessi. In particolare mi riferisco alla proposta di legge Alessi.

Questo dell'avviso di procedimento è un tema, come tutti sanno, antico che è stato sollevato e approfondito da eminenti studiosi, fra i quali, tra i primi, il senatore Leone, il quale si è sempre doluto che nella stessa riforma novellistica del 1955, non fosse stata inserita, com'egli propugnava, questa innovazione: l'avviso di procedimento. Ora finalmente giungiamo a questo traguardo, sentito vivamente dalla dottrina e dagli operatori giudiziari, giungiamo cioè a soddisfare una delle principali esigenze processuali. E giustamente l'onorevole Vassalli dice che questa sarebbe la premessa di tutte le modifiche contenute nel testo approvato dalla Commissione.

Desidero soffermarmi un attimo su questo punto e dire che di fronte a questa importantissima innovazione non solo non vale il linguaggio usato dall'onorevole Sabadini, ma vale anzi una considerazione fondamentale e cioè che, se il testo in esame verrà approvato da questa Camera e dal Senato, noi introdurremo una innovazione veramente fonda-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

mentale nel nostro sistema processuale. Il Governo è stato pienamente d'accordo con la istanza contenuta nella proposta dell'onorevole Alessi e questo chiarisce, al di là di ogni dubbio, la posizione che il Governo stesso ha assunto in merito a questo argomento.

Non è questa la sede per sottolineare tutte le altre innovazioni accolte dal testo approvato in Commissione. Ho rilevato, per altro, con soddisfazione, che anche da una parte dell'opposizione (e in particolare dall'onorevole Biondi) sono state apprezzate le modifiche introdotte; e di questo apprezzamento non posso non ringraziare l'onorevole Biondi. Credo che chi ha seguito l'opera della Commissione si sia reso conto di come essa ha lavorato. Certo, in questi ultimi giorni si è proceduto un po' in fretta. Ieri si è compiuto un lavoro che si sarebbe dovuto compiere in diversi giorni, se non in mesi. Ma tutto questo non credo sia avvenuto a scapito dei risultati. Può darsi che vi siano imperfezioni e indubbiamente il Governo attende di conoscere le critiche in ordine alle singole formulazioni degli articoli. Ma non credo che nel complesso vi siano gravi imperfezioni. Tuttavia, quando anche si dovesse tornare a rielaborare il testo per apportarvi necessari miglioramenti in questa sede e dopo un eventuale rinvio da parte dell'altra Camera, non sarebbe poi un gran male: l'importante è aver compiuto un primo passo verso una modifica tanto attesa. L'importante è avere, pur nel sistema attualmente vigente, rispettato i principi contenuti nell'articolo 24 della nostra Carta costituzionale.

Il testo approvato dalla Commissione è in definitiva la risultante di istanze provenienti da diverse parti politiche tese tutte all'attuazione di un preciso precetto costituzionale. Questo è lo spirito che ha animato i lavori della Commissione, questo è lo spirito che ha animato il Governo. Ancora una volta, per concludere, non ho che da ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla redazione di questo testo. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli.

Il Governo accetta il testo della Commissione?

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

CARRA, Segretario, legge:

« L'articolo 78 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(Assunzione della qualità di imputato).

» Assume la qualità di imputato chi, anche senza ordine della autorità giudiziaria, è posto in stato di arresto a disposizione di questa ovvero colui al quale in un atto qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato.

Fuori dei casi preveduti dalla disposizione precedente, quando si deve compiere un atto processuale rispetto al quale la legge riconosce un determinato diritto all'imputato si considera tale chi nel rapporto, nel referto, nella denuncia, nella querela, nella richiesta o nell'istanza è indicato come reo e chi risulta, in qualsiasi fase del procedimento, compresa la fase delle indagini di polizia giudiziaria, indiziato di reità.

L'autorità giudiziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima che abbia inizio l'interrogatorio, in qualsiasi fase del procedimento, deve avvertire l'imputato, dandone atto nel verbale, che egli ha la facoltà di non rispondere, salvo quanto dispone l'articolo 366, primo comma, ma che, se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie » ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo capoverso, aggiungere le seguenti parole: o possibile indiziato di reità.

1. 1. Cataldo, Sabadini, Benedetti, Guidi, Tuccari, Morvidi, Traina, Pellegrino, Re Giuseppina, Coccia.

Al terzo capoverso, sopprimere le parole: o l'ufficiale di polizia giudiziaria.

1. 2. Cataldo, Benedetti, Sabadini, Guidi, Tuccari, Morvidi, Traina, Pellegrino, Re Giuseppina, Coccia.

L'onorevole Cataldo ha facoltà di svolgerli.

CATALDO. Il primo di questi due emendamenti è stato già ampiamente sviluppato in Commissione. D'altra parte si tratta di una precisazione, per cui non è necessario spendere altre parole.

Per quanto riguarda invece il secondo emendamento, possiamo dire che la sua illustrazione è stata già fatta nel corso della discussione generale, affrontando esso una que-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

stione molto importante nel quadro generale di questo disegno di legge. La questione è tanto importante che sarà da noi ripresa anche quando discuteremo l'articolo 3, sul quale ci diffonderemo più ampiamente. In altri termini, si tratta di affermare il principio che la polizia giudiziaria non può procedere ad alcun interrogatorio, e non solo a quelli del fermato o dell'arrestato, così come si è ottenuto in seguito ad una discussione molto intensa e promossa — dobbiamo dirlo — dal nostro gruppo, indi accettata dagli altri gruppi e soltanto faticosamente dal Governo, il quale assolutamente non prevedeva una modificazione dell'articolo 238 del codice. Noi vogliamo affermare la necessità che l'interrogatorio non sia fatto dall'ufficiale di polizia giudiziaria, come del resto l'onorevole Vassalli — certo non come relatore di questo provvedimento e come appartenente al gruppo socialista — ebbe ad affermare in modo chiaro e preciso già nel 1953 al convegno di studi di Bellagio.

Non starò qui a ripetere le motivazioni da noi adottate, ed esposte anche nei più elevati convegni giuridici; ma ritengo opportuno soffermare la nostra attenzione sul terzo comma dell'articolo 1 anche perché, quando noi diamo alla polizia giudiziaria la possibilità di interrogare, parliamo di sommario interrogatorio, e non di interrogatorio nel senso più ampio della parola.

Per questi motivi insistiamo sui due emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1 ?

VASSALLI, Relatore. Il primo emendamento non è soltanto formale, come ha dichiarato l'onorevole Cataldo. Io penso si debba esprimere per esso parere contrario, perché porterebbe ad un'estensione illimitata e forse pericolosa, come già dicemmo in sede di Commissione.

Gli onorevoli colleghi comprendono che nel caso, per esempio, di un investimento tra due conducenti, la polizia giudiziaria può aver bisogno di compiere degli immediati interventi, rilievi ed accertamenti; ora, ove guardasse alla sola possibilità di un indizio di reità dovrebbe astenersene del tutto se non avesse prima procurato un difensore alle due persone venute in collisione, per ognuna delle quali appunto potrebbe esistere un indizio di reità.

Io ritengo quindi opportuno mantenere la precedente dizione, tanto più che all'articolo 9 del testo unificato è considerata ampiamente la possibilità di garantire interventi difensivi a coloro che in un domani potrebbero acquistare la qualità di parte privata e potrebbero quindi avere il diritto di intervenire.

Quindi io penso che, così come nell'articolo 225 del codice abbiamo eliminato un'eccessiva discrezionalità per quanto riguarda le scelte e gli interventi della polizia giudiziaria, non dobbiamo adesso allargare, quasi in una ideale contrapposizione, un'altra possibilità — quella di garanzia e di difesa — fino a farla divenire quasi illimitata. Per queste ragioni la maggioranza della Commissione ritiene di dover esprimere parere contrario all'emendamento Cataldo 1. 1.

Per quanto riguarda l'emendamento Cataldo 1. 2, come ha detto giustamente il proponente, non si tratta che della necessaria anticipazione, in questa sede, di quella che sarà la proposta del gruppo comunista per quanto riguarda l'articolo fondamentale, e cioè il successivo articolo 3. È chiaro che i colleghi comunisti vogliono sopprimere le parole « l'ufficiale di polizia giudiziaria » in quanto tendono ad eliminare tutta la serie delle attività della polizia giudiziaria di cui all'articolo 3. La posizione della maggioranza essendo per il mantenimento dell'articolo 3 nel testo unificato, la Commissione esprime parere contrario anche per l'emendamento Cataldo 1. 2.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il Governo esprime parere contrario ad entrambi gli emendamenti, per il primo tenendo conto delle considerazioni già svolte dall'onorevole relatore, ed in più anche per l'incertezza dei confini tra il possibile indiziato di reità e lo indiziato di reità. È molto difficile stabilire questa distinzione, ma, quand'anche tale distinzione potesse essere stabilita, non può essere condivisa un'estensione così indiscriminata fino alla zona del possibile indiziato di reità.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, devo dire, come ha già detto il relatore, che esso è collegato all'articolo 3; poiché il Governo è del parere di mantenere l'attuale formulazione dell'articolo 3, mi riservo di esporre in quella sede, allorché esprimerò il parere del Governo sugli emendamenti presentati dai colleghi della medesima parte politica su quell'articolo, le ragioni per le quali

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

il Governo stesso non ritiene di poter accogliere l'emendamento soppressivo delle parole « o l'ufficiale di polizia giudiziaria ».

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cataldo, mantiene i suoi emendamenti 1. 1 e 1. 2, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

CATALDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cataldo 1. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cataldo 1. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CARRA, Segretario, legge:

« Il secondo comma dell'articolo 134 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

” Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica e per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia ” ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere le seguenti parole: indipendentemente dall'azione penale se il fatto è penalmente rilevante.

2. 2. Cataldo, Benedetti, Sabadini, Guidi, Tuccari, Morvidi, Traina, Pellegrino, Re Giuseppina, Coccia.

L'onorevole Cataldo ha facoltà di svolgerlo.

CATALDO. Si tratta di una questione particolare, che forse può essere da alcuni ritenuta superflua. Il testo dell'articolo 2 dice che « costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica e per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, dare consigli sulla scelta del

difensore di fiducia ». Tuttavia il fatto può assumere una rilevanza di carattere penale: possono esserci delle collusioni tra ufficiali di polizia giudiziaria (in particolare ne abbiamo avuto esempi tra gli agenti di custodia addetti ad istituti di prevenzione e di pena) e alcuni avvocati. Non sono rari i casi in cui a noi, avvocati parlamentari, vengono segnalati episodi per cui un collega appare in una sezione di corte di assise in tutte le cause e poi scompare come una meteora. Vi sono state da parte di alcuni consigli dell'ordine alcune indagini in materia. Noi riteniamo che quando si giunge a casi di questo tipo, cioè a casi di collusione tra ufficiali di polizia giudiziaria e altre persone, allora il fatto costituisce un abuso di ufficio o altro reato. E in questo caso deve essere chiaro che, al di là dell'azione di carattere disciplinare, vi deve essere un'azione di carattere penale.

Si potrà rilevare che, se il fatto assume carattere penale, è quasi logico che si dovrà procedere penalmente. Noi riteniamo che ciò debba essere detto chiaramente per un motivo fondamentale, affinché cioè la norma stessa possa acquistare maggior forza di prevenzione, affinché effettivamente l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'agente possa essere maggiormente spinto a comportarsi in una maniera completamente corretta.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 2 ?

VASSALLI, Relatore. Il parere della Commissione non è favorevole all'accoglimento dell'emendamento. Le cose dette dall'onorevole Cataldo sono giuste e qualche volta gravi e penose. Tuttavia siamo nell'ambito di una norma rigorosamente processuale, la quale già rappresenta una eccezione con la previsione di infrazioni disciplinari. Il fare esplicito riferimento all'azione penale mi sembra, in questa sede e in questo momento, eccessivo. Credo che appesantiremmo, forse in modo produttivo, il testo legislativo; ed è implicito, come del resto l'onorevole proponente rileva, il fatto che, tutte le volte che vi sono estremi di reato, vale il principio della obbligatorietà dell'azione penale, e non è perciò il caso di richiamare la possibilità che il fatto integri gli estremi di reato. Richiamare l'infrazione disciplinare, dato che si tratta di un contegno processuale di determinati soggetti, può essere comprensibile, fa parte del testo vigente; nell'attuale riforma si è trattato esclusivamente, per questo articolo 134 del codice,

di eliminare il divieto di accettare la nomina del difensore, eliminazione che è un portato diretto della riforma, a seguito della sentenza della Corte costituzionale; ma l'andare a rimaneggiare tutto il testo dell'articolo, la cui stessa ragion d'essere potrebbe essere messa in dubbio in un altro codice di procedura penale, a noi sembra eccessivo.

Quindi, esprimiamo parere contrario allo accoglimento dell'emendamento Cataldo 2. 2, pur riconoscendo serenamente le ragioni di cui si è fatto portatore l'onorevole presentatore.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario all'emendamento Cataldo 2. 2.

La logica dell'articolo 2 discende dal nuovo principio accolto. Infatti, mentre nell'attuale codice era impedito agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di ricevere la nomina del difensore, oggi gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a ricevere questa nomina. Sembra chiaro, quindi, che, modificandosi la normativa, fosse utile o quanto meno opportuno sottolineare, tuttavia, che il dare consigli sulla scelta costituisce grave infrazione disciplinare. Questa è la ragione dell'articolo 2. Ma collegare al richiamo dell'infrazione disciplinare il richiamo dell'eventuale illecito penale è davvero un di più, che non si spiegherebbe; diversamente, in tutte le norme processuali dovremmo richiamare — ove si parli di violazione di una norma amministrativa disciplinare — la violazione della norma penale. In sostanza, il testo dell'articolo 2 approvato dalla Commissione si spiega data la modifica apportata all'articolo 134; ma non si spiegherebbe l'ulteriore menzione dell'eventualità dell'azione penale. Pertanto, il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cataldo, mantiene il suo emendamento 2. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CATALDO. Prendo atto delle dichiarazioni del relatore e del Governo e lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

CARRA, *Segretario*, legge:

« L'articolo 225 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(*Sommario informazioni*).

» Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando vi è urgenza di raccogliere le prove del reato, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonché a sommario interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sulla istruzione formale, senza deferire il giuramento, salvo che la legge disponga altrimenti.

All'interrogatorio del fermato o dell'arrestato deve tuttavia provvedere soltanto il procuratore della Repubblica o il pretore. Parimenti il procuratore della Repubblica o il pretore provvede alle ricognizioni di persone ed ai confronti quando a questi atti partecipi il fermato o l'arrestato.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia; altrimenti deve chiedere al pubblico ministero la nomina di un difensore d'ufficio.

Il difensore ha diritto di assistere alle ricognizioni, fermo restando per le perquisizioni quanto stabilito dall'articolo precedente.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a dare avviso al difensore, nelle forme di cui all'articolo 304-ter, primo comma, del compimento degli atti cui questi ha diritto di assistere.

Al deposito degli atti stessi, nonché dei processi verbali di interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali ai sensi dell'articolo 304-quater, provvedono il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227 » ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

L'articolo 225 del codice di procedura penale è così modificato:

« Al sommario interrogatorio dell'imputato, alle sommarie informazioni testimoniali, agli atti di ricognizione, ispezione o confronto provvede il giudice istruttore a pena di nullità, osservate le norme dell'istruzione formale.

Il difensore dell'imputato ed il pubblico ministero hanno diritto di partecipare agli

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

atti indicati nel precedente comma con facoltà di formulare domande e istanze, con l'osservanza dell'ultimo comma dell'articolo 443 del codice di procedura penale.

La polizia giudiziaria prende notizia dei reati e, nei soli casi in cui esistono comprovate e motivate condizioni di necessità e di urgenza, ne assicura le prove ».

Subordinatamente, aggiungere il seguente comma:

Il difensore ha diritto di assistere al sommario interrogatorio dell'imputato, alle sommarie informazioni testimoniali, agli atti di ricognizione, ispezione o confronto con facoltà di formulare domande ed istanze, e con l'osservanza dell'ultimo comma dell'articolo 443 del codice di procedura penale.

3. 1. Cataldo, Guidi, Benedetti, Sabadini, Tuccari, Morvidi, Traina, Pellegrino, Re Giuseppina, Coccia.

L'onorevole Cataldo ha facoltà di svolgerlo.

CATALDO. Il nostro ultimo emendamento è all'articolo 3, che è l'articolo-chiave della legge, sul quale appare evidente la nostra posizione, nettamente contrastante con quella del Governo. Non bisogna meravigliarsi pertanto dell'atteggiamento del gruppo comunista, che è di opposizione; noi abbiamo proposto una soluzione alternativa rispetto a quella che è stata data dal Governo e in una maniera più estensiva, migliorativa — se così possiamo dire — dalla Commissione, dopo varie ed appassionante discussioni.

È il tema dei poteri della polizia giudiziaria che in modo particolare viene qui in discussione; di questa polizia che, considerato il potere che oggi ha di raccogliere le prove, giunge persino a presentare dei rapporti all'autorità giudiziaria in cui formula la sentenza, o la possibile sentenza, quale a suo avviso dovrebbe essere. Il che — se molte volte fa piacere alla parte civile, quando si tratta di un reato sulla circolazione stradale, di carattere colposo, per cui si ritiene che la competenza specifica sia dell'agente del traffico, il quale può dare un lume interpretativo allo stesso magistrato — non credo sia un principio che debba essere da noi accettato.

L'interrogatorio (ecco il punto fondamentale, che d'altra parte è oggetto in modo particolare della proposta di legge Riz) può essere assunto dalla polizia giudiziaria oppure no? Noi partiamo da una considerazione fondamentale: cosa è l'interrogatorio? È soltanto una contestazione dell'accusa? Certamente no: se

così fosse, il problema non si porrebbe e potremmo superare a piè pari anche questo ostacolo. Ma la natura di contestazione dell'accusa non è condivisa sul piano teorico né sul piano della prassi, e della prassi giudiziaria in modo particolare, dalla quale appare evidente che l'interrogatorio è soprattutto una fonte di prova, e per di più considerata preminente, perché proprio dalle dichiarazioni rese dall'indiziato o dall'imputato può trarsi il convincimento da parte del giudice a carico dello stesso indiziato, dello stesso imputato. Ora è proprio nell'indagine di polizia giudiziaria che appare più evidente e urgente la necessità di assicurare ogni garanzia di libertà e di genuinità. Questo è il punto che desideriamo sottolineare, perché non è possibile dissimularci oggi il fatto che in molti casi il primo interrogatorio reso dall'indiziato è considerato dichiarazione o confessione, sulla cui spontaneità devono sollevarsi le più gravi riserve.

E non citerò alcun caso di quei tanti che si sono constatati e dei tanti che non si conoscono nemmeno. Sembra allora effettivamente doveroso domandarsi se è possibile parlare seriamente di garanzia, di libertà nella istruttoria, se non si garantisce almeno, attraverso la presenza del difensore, la libera esplicazione dell'interrogatorio, in qualunque sede l'interrogatorio avvenga.

Si obietta che creeremmo una disparità di trattamento se ammettessimo, così come è detto nel nostro emendamento subordinato (che svolgo contestualmente a quello fondamentale), la presenza del difensore durante le indagini preliminari di polizia giudiziaria mentre non l'ammettiamo, così come non è ammessa secondo la formulazione del codice attuale, durante l'istruzione condotta dal giudice istruttore.

No, la presenza del difensore non crea una situazione privilegiata, ma sorge da uno stato di necessità, da un'esigenza generalmente sentita; perché se nell'istruzione l'imputato, l'indiziato, il cittadino ha la garanzia prima, che è quella del magistrato, del giudice che conduce l'interrogatorio, nella fase delle indagini di polizia giudiziaria invece, oggi soprattutto che vi è commistione tra polizia giudiziaria e polizia di pubblica sicurezza, e che sappiamo, per esperienza diretta o indiretta, come da parte di questi funzionari non possa esservi in molti casi alcuna o quasi obiettività, vediamo che appare veramente necessario e urgente anticipare rispetto al nuovo codice di procedura penale l'introduzione della possibilità per il difensore di assistere agli atti istruttori, soprattutto a quelli non ripe-

tibili: e fra essi sono precisamente indicati al numero 33 (se non erro) dell'articolo 2 della legge-delega anche l'interrogatorio e il confronto concernenti l'imputato.

Vi è poi una questione fondamentale, che ancora una volta è stata ricordata dall'onorevole Vassalli e dal Governo: si tratta della sentenza n. 86 della Corte costituzionale. A questo proposito appare ancora evidente la serietà della nostra posizione quando affermiamo ed assumiamo, come d'altra parte il relatore, che due vie erano indicate dalla sentenza della Corte costituzionale per tutelare i diritti della difesa del cittadino: la prima, di limitare al massimo i poteri della polizia giudiziaria, in modo che questa non potesse compiere alcuno di quelli che sono atti processuali veri e propri; e la seconda via, che è quella seguita dal Governo. Lo stesso onorevole Vassalli dice che sembra non possa dare adito a dubbi di incostituzionalità la via scelta dal Governo, se la Corte costituzionale l'ha indicata; però l'onorevole Vassalli non ha potuto fare a meno di dire nella relazione scritta, e di ripetere anche qui, che sembra che la Corte costituzionale abbia voluto propendere per la prima soluzione, cioè per la soluzione che noi del gruppo comunista ancora una volta indichiamo. Perché noi siamo certi che, in una nuova riconsiderazione da parte della stessa Corte dei diritti della difesa, quando si vedesse che effettivamente questa nomina soltanto molto formale del difensore non serve a niente all'indiziato nelle indagini di polizia giudiziaria, molto probabilmente la formulazione che ci è ora proposta andrebbe incontro, appunto, a quel rilievo di illegittimità costituzionale cui è andata già incontro la formulazione del codice attuale.

Ma non tanto questo interessa: è al di là dell'interpretazione data alla Corte costituzionale che noi — credo — dobbiamo legiferare. Se è vero dunque che la Corte ha espresso una propensione per la prima soluzione, non vediamo perché essa soluzione non debba essere adottata dal Parlamento della Repubblica; gli stessi operatori del diritto — e parlo di magistrati ed avvocati — hanno sempre affermato con forza il principio di limitare i poteri della polizia giudiziaria. Ricordiamo, onorevoli colleghi, che appena la sentenza n. 86 della Corte costituzionale fu pubblicata a grossi titoli su tutti i giornali (anche questa fu un'espressione della pubblica opinione) si commentò essere introdotto oramai nel nostro ordinamento giuridico il principio, proprio del diritto anglosassone, dell'assistenza del di-

fensore all'interrogatorio dell'indiziato o dell'imputato. Successivamente, la presentazione del disegno di legge del Governo fu accolta con un senso di grande delusione: tutti i giornali, con testate veramente molto vistose, misero in rilievo che l'interrogatorio dell'indiziato di un reato non si sarebbe effettuato alla presenza del difensore. Ciò stava proprio a dimostrare la delusione creatasi nell'opinione pubblica, che aveva salutato come un fatto positivo la sentenza della Corte costituzionale e poi vide che il Governo — e non me ne voglia l'onorevole Dell'Andro che qui lo rappresenta, e che è stato oltre tutto mio professore all'università 20 anni or sono — dimostrava, soprattutto nella prima formulazione del disegno di legge, di essere molto arretrato, onorevole Vassalli. Allora le nostre critiche al principio erano molto più valide di quel che non siano oggi; ma rimangono valide egualmente ora, perché il nucleo fondamentale della legge rimane quello che aveva inteso formulare il Governo.

È vero che il Governo aveva ritenuto addirittura, nel primitivo testo di lasciare le parole: « osservate per quanto è possibile le norme sull'istruzione formale » da parte della polizia giudiziaria; per cui si sarebbe dovuto ancora assistere all'assurdo che le garanzie date all'imputato nell'interrogatorio durante l'istruzione condotta dal magistrato potevano essere violate impunemente nelle indagini condotte dalla polizia giudiziaria. È vero che, grazie ad un emendamento proposto formalmente da noi, vi è ora assoluta esclusione della possibilità che il fermato, l'indiziato di reato, l'arrestato siano interrogati; ma rimane chiaro che effettivamente i poteri della polizia giudiziaria sono ancora notevoli. Ecco perché ancora oggi dobbiamo parlare di ossequio soltanto formale alla sentenza della Corte costituzionale: è stata adottata la via più breve, la via meno faticosa, la via meno ampia, diremmo noi. Il testo attuale ha tentato e tenta ancora di mantenere in vita una prassi conservatrice, sia pure concedendo — ma solo in apparenza — alcuni ritocchi (perché per questa parte sono veramente e soltanto ritocchi).

Noi insistiamo in modo particolare anche sul nostro emendamento subordinato, perché riteniamo che, se si vuole superare questa questione di fondo e di principio, se deve essere accettata — come pare debba essere accettata — la soluzione indicata dal Governo e per la quale la polizia giudiziaria può condurre queste indagini, almeno in questa sede il difensore possa assistere e partecipare.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

Né crediamo nell'assistenza di un difensore ridotto ad essere soltanto come una statua, di cera o di sale (se preferite). Sarebbe una sorta di spaventapasseri per gli uccelli, un bastone vestito (dicono in termini dialettali: una « mazza vestuta »), che servirebbe appunto solo come spauracchio, ma non servirebbe in effetti a tutelare i diritti di libertà e di dignità del cittadino.

Per tutti questi motivi, noi insistiamo sui nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Alla fine del primo capoverso aggiungere il seguente periodo:

Il sommario interrogatorio e il confronto possono essere svolti solo alla presenza del difensore.

3. 2. Riz, Carrara Sutour, Luzzatto, Mazzola, Lattanzi, Minasi, Pigni, Granzotto, Passoni, Boiardi, Lami.

Al secondo capoverso sostituire le parole: All'interrogatorio del fermato o dell'arrestato deve tuttavia provvedere soltanto il procuratore della Repubblica o il pretore, *con le seguenti:* All'interrogatorio del fermato o dell'arrestato deve tuttavia provvedere soltanto il procuratore della Repubblica o il pretore, e ciò dopo la traduzione in carcere prevista dall'articolo 238.

3. 3. Riz, Carrara Sutour, Luzzatto, Mazzola, Lattanzi, Minasi, Pigni, Granzotto, Passoni, Boiardi, Lami.

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerli.

RIZ. Mi soffermerò prima sull'emendamento 3. 2. in quanto pertinente alla tematica testé discussa dall'onorevole Cataldo. Su questo argomento il Presidente vorrà consentire che mi dilunghi, trattandosi di una questione di grande importanza.

Esaminando il testo approvato dalla Commissione, vi è da chiedersi se con la nomina del difensore durante le indagini di polizia giudiziaria, con l'avviso da farsi al difensore stesso e con l'avvertimento che l'interrogato ha la facoltà di non rispondere — che poi in pratica è di dubbia efficacia — siano già sufficientemente garantiti i diritti della difesa. Ci sembra che la risposta debba essere negativa. Limitare il tutto alla quasi pleonastica nomina di un difensore, alla notifica di avvisi e all'avvertimento che l'interrogato può tacere, non significa risolvere tutti i problemi di fon-

do inerenti ai diritti della difesa durante le indagini preliminari.

In una materia così delicata e così sentita, quale quella in esame, che incide sul bene supremo della libertà personale, ci sembrava necessario fare una scelta più adeguata.

Nel nostro emendamento è previsto che la presenza del difensore sia necessaria affinché la polizia giudiziaria possa procedere al sommario interrogatorio o al confronto della persona sospettata. Giova precisare che solo limitatamente a tali due atti abbiamo ritenuto obbligatoria la presenza del difensore, mentre per le altre attività espletate dalla polizia giudiziaria nulla abbiamo chiesto nel nostro emendamento.

Proponiamo quindi di stabilire che, se il difensore non sia presente, la polizia giudiziaria non possa procedere ad interrogatorio o confronto, mentre potrebbe compiere tutti gli altri atti di polizia giudiziaria, ferma — giova ripeterlo — l'osservanza delle norme sull'istruzione formale.

L'osservazione fatta in Commissione, secondo cui sarebbero di poco conto le garanzie che potranno essere date dalla presenza del difensore agli interrogatori effettuati dalla polizia giudiziaria, non ci trova consenzienti. La sola presenza del difensore darebbe, ad esempio, la certezza che è stato realmente applicato il disposto dell'articolo 1 (che dà facoltà all'imputato di non rispondere); darebbe inoltre la certezza che le risposte siano frutto di serena riflessione, e darebbe poi anche la certezza che non siano stati svolti interrogatori troppo pesanti.

Si è obiettato, inoltre, che allora bisognerebbe affrontare e risolvere tutta la tematica della riforma della procedura penale, ma anche questa osservazione non può essere accettata, perché pretendere che il difensore sia presente all'interrogatorio di polizia giudiziaria non implica necessariamente e contemporaneamente che si modifichi tutto il sistema del codice di procedura penale.

Neanche la terza osservazione — che allora bisognerebbe essere coerenti e prevedere la presenza del difensore anche davanti al giudice istruttore — ci sembra fondata, perché la Corte costituzionale si preoccupa solo dell'interrogatorio davanti alla polizia giudiziaria; nessuno si preoccupa o si è preoccupato invece di quello che si svolge davanti al giudice istruttore, che non dà luogo a gravi inconvenienti.

La quarta obiezione — che sarebbe meglio per l'indiziato che il difensore non fosse presente all'interrogatorio, perché altrimenti

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

l'interrogatorio stesso avrebbe maggior peso — non può essere condivisa.

Sappiamo tutti che attualmente, nella pratica processuale, il risultato dell'interrogatorio, cioè quello che l'imputato dice alla polizia giudiziaria, ha peso fondamentale. Ma noi crediamo che non dobbiamo preoccuparci del « peso » che l'interrogatorio o il confronto possono avere ai fini della valutazione che il giudice farà nel dibattimento e quindi nella sentenza. Dobbiamo preoccuparci invece di garantire i diritti della difesa e soprattutto questi. Nessuna delle osservazioni fatte in Commissione mi hanno indotto a modificare il mio orientamento precedente; anzi, più si prosegue nella discussione, più mi convinco della necessità della presenza del difensore agli interrogatori di polizia giudiziaria.

Dubito infine che, senza la previsione della presenza del difensore agli interrogatori, si possa adempiere veramente il precetto costituzionale e soddisfare il problema di fondo delle garanzie della difesa nella fase degli atti preliminari alla istruzione. Da un lato, infatti, con la legge che stiamo per votare, non avremo ai fini dei diritti di difesa alcun vantaggio per l'imputato, poiché il difensore è solo « nominato », ma non è presente all'interrogatorio o al confronto; dall'altro lato registreremo un peggioramento, poiché la nomina del difensore di fiducia o di ufficio verrà praticamente spostata alla fase che si svolge davanti alla polizia giudiziaria, ciò che costituisce indubbiamente un regresso rispetto alla situazione attuale.

Passo ora allo svolgimento dell'emendamento 3. 3, sostitutivo della prima parte del secondo capoverso dell'articolo 3. Le ragioni che stanno a fondamento di tale emendamento scaturiscono dalla considerazione che possa essere opportuno prevedere che il magistrato proceda all'interrogatorio del fermato o dello arrestato solo dopo la sua traduzione in carcere. Si eviterebbe così che le persone sospettate del reato possano sostenere in seguito che le dichiarazioni erano influenzate dal fatto di essersi esse trovate nella sede della polizia giudiziaria. Le dichiarazioni rese dall'imputato diventerebbero così maggiormente esenti da ogni sospetto di essere state spontanee e libere, a tutto vantaggio dell'accertamento della verità.

In secondo luogo, questo nostro emendamento si inquadra nella finalità della « novela » che stiamo per varare. All'articolo 6 del testo della Commissione sottoposto al nostro esame si precisa che « gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente

necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento ».

Consentendo che il pubblico ministero o il pretore possano fare l'interrogatorio anche nella sede della polizia giudiziaria, si corre il prevedibile rischio che l'imputato possa essere trattenuto oltre quel lasso di tempo che è strettamente necessario per i primi accertamenti.

L'emendamento nasce quindi anche dalla preoccupazione che il concetto di « tempo strettamente necessario » possa diventare più indeterminato, più lungo e forse anche più elastico di quanto già consenta la dizione letterale e che i cosiddetti primi accertamenti possano estendersi addirittura oltre l'interrogatorio da parte del magistrato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3 ?

VASSALLI, Relatore. La maggioranza della Commissione esprime parere contrario agli emendamenti Cataldo 3. 1 e Riz 3. 2 e parere favorevole all'emendamento Riz 3. 3.

L'emendamento Cataldo 3. 1 consta sostanzialmente di due parti fondamentali: una, nella quale si ripropone la categorica limitazione di taluni dei poteri che attualmente spettano alla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 225 del codice vigente (sommario informazioni testimoniali ed altri atti) e la devoluzione di essi esclusivamente al giudice istruttore; solo al giudice istruttore, si badi, non ripresentando più il gruppo comunista in questa sede quegli emendamenti subordinati, concernenti l'attribuzione di tali poteri al pubblico ministero, che aveva presentato all'inizio dei lavori in Commissione.

Su questa proposta, formulata nel primo e nel terzo comma dell'emendamento Cataldo 3. 1, noi ci esprimiamo in senso contrario per le ragioni che sono già ampiamente lumeggiate nella relazione scritta e alle quali abbiamo testé fatto riferimento nella nostra breve replica orale. Si tratterebbe, infatti di scegliere, nell'interpretazione della sentenza n. 86, quella diversa strada che rappresenta non già la introduzione dei diritti della difesa nella fase delle indagini di polizia giudiziaria, ma piuttosto l'esclusione di tutta una serie di atti dall'attuale sfera di competenza che la polizia giudiziaria secondo il codice vigente, può compiere. L'emendamento Cataldo 3. 1 muove

quindi da ragioni di fondo, già ampiamente motivate, che in questa sede non possono essere accettate, pur dovendosi dare atto anche in questo caso della motivazione della scelta del gruppo comunista.

L'emendamento Cataldo 3. 1 inoltre, nel suo secondo comma, coincide sostanzialmente — o almeno per buona parte — con l'emendamento Riz 3. 2 testé illustrato dallo stesso onorevole Riz. Si tratta della presenza del difensore — come dice l'onorevole Riz — o della assistenza con diritto di domande e di intervento come dicono gli onorevoli Cataldo, Guidi ed altri — all'interrogatorio e al confronto dell'imputato. Questo è un tema al quale non possiamo essere insensibili. Però rendiamoci conto del fatto che esso rappresenterà in Italia — dove apparirà come una novità veramente assoluta, quando sarà introdotta, come è pensabile, dalla legge di delega per la riforma del codice di procedura penale — una trasformazione veramente profonda, tale che implicherà anche radicali trasformazioni di costume e di metodi processuali. Anticipare ad oggi questa riforma, che è di carattere veramente fondamentale, e che è ancora *sub judice* presso l'altro ramo del Parlamento — essendo uno dei cardini del nuovo codice di procedura penale — ci sembra, pur con tutto il rispetto dovuto alle ragioni dei sostenitori della proposta, inopportuno, trattandosi di qualcosa che va veramente al di là del quadro, che non ho difficoltà a riconoscere limitato, dell'attuale provvedimento legislativo. Queste sono le ragioni per cui la maggioranza della Commissione non accetta gli emendamenti Cataldo 3. 1 e Riz 3. 2.

Diversa è invece — come accennavo prima — la nostra posizione rispetto all'emendamento Riz 3. 3, testé illustrato dallo stesso suo presentatore. A questo proposito posso ricordare che abbiamo proposto notevoli modifiche circa l'interrogatorio del fermato e dell'arrestato. Apro una breve parentesi per dire che nella mia replica orale ho ommesso di sottolineare che un'altra delle notevoli innovazioni di questo disegno di legge è l'abolizione dell'istituto della proroga del fermo, che abbiamo sancito con la riforma dell'articolo 238.

Anzi, veramente si tratta (lasciatemelo dire, poiché se ne è parlato) di antiche proposte, fatte dalla dottrina processualistica in relazione all'articolo 13 della nostra Costituzione, il quale non prevede l'istituto della proroga del fermo. Noi proponiamo, con il provvedimento odierno, anche la soppressione della proroga del fermo, che pure è un istituto che ha la sua ragion d'essere pratica molto importante.

E questa soppressione noi proponiamo proprio in riferimento ai diritti della difesa e in nome della restrizione dei poteri della polizia giudiziaria nella fase preprocessuale delle indagini. Si tratta, come ognuno vede, di una innovazione importantissima, della quale mi sono dimenticato di parlare prima, per cui colgo l'occasione per rilevarne tutta l'importanza in questo momento.

Ebbene, dicevo, in questa sede (considerando cioè il trattamento del fermato che, come abbiamo detto, deve essere interrogato esclusivamente dal magistrato) nasce anche il problema sollevato dall'onorevole Riz, circa il luogo in cui si deve svolgere l'interrogatorio. Purtroppo l'esperienza di molti casi del passato ci ha resi avvertiti di precedenti nei quali il magistrato si è recato negli uffici di polizia per procedere all'interrogatorio del fermato o dell'arrestato. Ciò ha determinato più volte quegli inconvenienti, anche dolorosi, ai quali si è riferito con tanto garbo l'onorevole Riz. Talvolta si è trattato addirittura di casi clamorosi di equivoco circa la funzione rivestita dall'interrogante o di clamorose dichiarazioni degli imputati in udienza, i quali hanno detto che non avevano avuto modo di rendersi conto che la persona che procedeva all'interrogatorio nell'ufficio di polizia fosse un magistrato, scambiando il procuratore della Repubblica per un agente di pubblica sicurezza. Insomma una situazione di grave disagio per la stessa magistratura.

In questo senso ci sembra che le ragioni addotte dall'onorevole Riz meritino di essere considerate e che se si stabilisce che il fermato debba essere immediatamente tradotto in carcere, come viene detto anche in altri articoli che riguardano la procedura già vigente, è logico comprendere che sia il carcere la sede conveniente, anche per i fermati, per procedere all'interrogatorio da parte del magistrato. Forse si potrebbe obiettare che si tratta di una cosa ovvia ed implicita nel sistema. Tuttavia, poiché una proposta in questo senso viene fatta, noi non vediamo motivi di opporci ad essa e perciò ci dichiariamo favorevoli all'accoglimento di questo emendamento, ma non degli altri fin qui esaminati.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento Cataldo 3. 1. È evidente che l'articolo 3 ripropone dall'inizio il problema della scelta da operare partendo dalla sentenza n. 86 della Corte costituzionale.

Poiché l'onorevole Cataldo, con tutto il calore che proviene dall'adesione ad una tesi avanzatissima, ha sottolineato l'opportunità di seguire la prima delle due strade che ci si offrono a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, io devo molto brevemente riprendere il tema, e ricordare a me stesso che non si poteva, con questo provvedimento, innovare totalmente rispetto al sistema vigente, anticipando così i punti fondamentali della legge-delega per la riforma del codice di procedura penale. E non soltanto perché quei punti non sono stati ancora accolti dall'altro ramo del Parlamento, e quindi quel disegno di legge non è ancora legge, ma per una ragione — direi — anche di sostanza.

Se dovessimo, per esempio, demandare — come propone l'emendamento Cataldo 3. 1, nella sua prima parte — il sommario interrogatorio dell'imputato, le sommarie informazioni testimoniali, gli atti di ricognizione, la ispezione o confronto solo al giudice istruttore, con il rispetto delle norme sull'istruzione formale, dovremmo provvedere in questa sede a ristrutturare tutte le indagini di polizia giudiziaria. Cioè a questo punto dovremmo dire: « Le indagini di polizia giudiziaria non hanno più rilievo in sede di istruzione ed in sede dibattimentale ». Dovremmo dare tutta un'altra qualificazione all'istruzione preliminare svolta sotto la direzione del pubblico ministero. Dovremmo cioè procedere ad una revisione della natura e della qualità degli atti di polizia giudiziaria e dell'istruzione preliminare diretta dal pubblico ministero; conseguentemente dovremmo rivedere tutta la fase istruttoria, procedendo anche ad una unificazione dei due tipi di istruzione, e ristrutturando tutta la disciplina del dibattimento e del giudizio.

Questo è quanto si può e si deve fare (il Governo è stato il primo a farsi portatore di questa esigenza) in sede di riforma generale del codice di procedura penale; ma non si può in questa occasione pensare ad una modifica che ne importerebbe molte altre, che postula cioè il totale rinnovamento del sistema processuale.

Non credo, non accetto, vorrei dire, che si possa dire essere questo un orientamento conservatore del Governo; si tratta invece proprio d'una necessità di ordine tecnico. Ove aderissimo ai principi contenuti in questo emendamento, e cioè alla posizione assunta dai colleghi di parte comunista, noi dovremmo già da ora provvedere alla riforma del codice di procedura penale per quanto attiene agli atti della polizia giudiziaria, al-

l'istruzione preliminare diretta dal pubblico ministero, alla natura dell'istruzione e del dibattimento. Dovremmo pervenire ad una revisione totale del sistema, e questo non è possibile fare in occasione del varo delle norme relative alla difesa dell'imputato nel corso delle indagini della polizia giudiziaria.

Si tratta, ripeto, di una ragione di ordine tecnico; non si può incidere su questo punto del sistema senza incidere sull'intero sistema. Il Governo, coerentemente, mentre ha assunto la posizione più avanzata in quella sede, nella sede, cioè, della revisione totale del sistema, ora dice che è necessario fermarsi a questo punto, perché ove facessimo diversamente, noi porremmo in essere delle norme in contraddizione con l'intero sistema, del tutto incoerenti rispetto all'attuale codice di procedura penale.

TAORMINA. Dunque il Governo vuole ritardare il meglio in attesa della completezza della riforma!

GUIDI. Neanche il relatore è d'accordo con lei, onorevole Dell'Andro: non forzi le cose, perché poi non reggono.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non sto forzando le cose. Sono stato tanto discreto nell'esprimere in precedenza l'opinione del Governo su questi punti, proprio perché non ritenevo che dovesse risorgere la polemica.

GUIDI. Continui ad essere discreto, allora, onorevole sottosegretario.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Con le stesse motivazioni il Governo non accetta la seconda parte dell'emendamento principale Cataldo 3. 1, relativa all'assistenza del difensore agli atti indicati precedentemente. Il Governo è dunque contrario a tale emendamento nella sua interezza, sia per la parte principale sia per la parte subordinata.

Per quanto riguarda l'emendamento Riz 3. 2, relativo alla presenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato ed al confronto, devo dire che indubbiamente esso si collega con la seconda parte dell'emendamento principale Cataldo 3. 1 e con l'emendamento a questo subordinato, sicché le ragioni innanzi esposte valgono anche per motivare il parere negativo del Governo sull'emendamento Riz 3. 2.

Circa l'emendamento Riz 3. 3, il Governo esprime parere favorevole. Certo sarebbe dovere di ogni magistrato, anche se non accettassimo questo emendamento, interrogare l'ar-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

restato o il fermato nella sede di traduzione e non nei locali della polizia giudiziaria. Dobbiamo tuttavia dare atto alla magistratura di essersi conformata a tale principio. È ovvio che gli atti in questione, se effettuati negli ambienti della polizia giudiziaria, non sono del tutto spontanei. Non prenderei pertanto in considerazione il fatto che l'interrogato possa dire in seguito: « sono stato forzato », ma prenderei in considerazione oggettivamente il fatto che l'imputato non debba rispondere nei locali della polizia giudiziaria. Ritengo che sia implicito nel sistema questo obbligo del magistrato, tuttavia, poiché l'onorevole Riz ritiene che sia bene esplicitare il principio che l'interrogatorio si debba svolgere in ambienti idonei, che non sono le sedi della polizia giudiziaria, mi dichiaro favorevole a questo emendamento.

RIZ. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZ. Vorrei che fosse apportata una modificazione al mio emendamento 3. 3, nel senso di sostituire le parole « e ciò » con la parola « subito ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Riz di farmi pervenire per iscritto questo nuovo testo del suo emendamento 3. 3.

Passiamo ai voti. Onorevole Cataldo, mantiene il suo emendamento 3. 1, non accettato dalla Commissione e dal Governo?

CATALDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento principale Cataldo 3. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento subordinato Cataldo 3. 1.

(È respinto).

Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 3. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RIZ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Riz, mantiene la sua richiesta di modificare il testo, accettato dalla Commis-

sione e dal Governo, del suo emendamento 3. 3?

RIZ. Signor Presidente, poiché la maggioranza della Commissione è del parere di non cambiare il testo, ritiro la mia richiesta di modificazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Riz 3. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

CARRA, *Segretario*, legge:

« Il primo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

” Il pretore, quando si tratta di reati attribuiti alla sua competenza, prima di emettere il decreto di citazione a giudizio o di provvedere al giudizio direttissimo o per decreto, ordina o compie gli atti di polizia giudiziaria e d'istruzione sommaria che reputa necessari, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390 ” ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

CARRA, *Segretario*, legge:

« L'articolo 232 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(*Atti di polizia giudiziaria del procuratore della Repubblica*).

” Il procuratore della Repubblica prima di richiedere l'istruzione formale o di iniziare l'istruzione sommaria può procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente ovvero per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390 ” ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine le seguenti parole: La polizia giudiziaria non può tuttavia essere

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti.

5. 1. **Riz, Carrara Sutour, Luzzatto, Mazzola, Lattanzi, Minasi, Pigni, Granzotto, Passoni, Boiardi, Lami.**

L'onorevole Riz ha facoltà di svolgerlo.

RIZ. Concordo pienamente con il testo dell'articolo 5 approvato dalla Commissione nella parte in cui prevede che il procuratore della Repubblica, prima di richiedere l'istruzione formale o di iniziare l'istruzione sommaria, possa procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, osservate in ogni caso le disposizioni degli articoli 224, 225 e 390. Non si può disconoscere che esiste l'esigenza che il pubblico ministero si serva dell'ausilio della polizia giudiziaria per fare i rilievi e gli accertamenti necessari per promuovere l'accusa. Si dovrebbe però esplicitamente escludere che la polizia giudiziaria possa essere delegata a compiere anche interrogatori del sospettato o confronti. Se non lo precisiamo espressamente, il delegato avrebbe anche in tema di interrogatori e confronti gli stessi poteri del delegante. Ciò non ci sembra conforme allo spirito della « novella » che stiamo per varare.

Del resto, questa limitazione è stata inserita anche nella legge di delegazione al Governo per la riforma del codice di procedura penale, sicché il nostro emendamento tende ad adeguarsi anche allo spirito della riforma stessa.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 5 ?

VASSALLI, *Relatore*. Anche questo emendamento si ricollega a quella posizione, già altre volte lumeggiata, con la quale una parte della Commissione, prima, e della Camera oggi, vorrebbe limitare certi poteri della polizia giudiziaria, in modo particolare in ordine all'interrogatorio del sospettato o ai confronti, anche in quei casi in cui il sospettato non è sottoposto a restrizione di libertà personale. Anche questo emendamento rientra perciò completamente nel quadro delle posizioni precedentemente respinte, per cui siamo nella necessità, logica e di coerenza, di esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario all'emendamento Riz 5. 1 per le ragioni già esposte a proposito dei precedenti emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Riz, mantiene il suo emendamento 5. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RIZ. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dei tre successivi articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CARRA, *Segretario*, legge:

ART. 6.

« Il primo comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

” Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento ”.

Il quarto comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

” Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato ” ».

(È approvato).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

ART. 7.

« Dopo l'articolo 249 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

ART. 249-bis.

(*Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari*).

« Nei casi di arresto in flagranza o di fermo di indiziati di reato gli organi di polizia giudiziaria, con il consenso della persona arrestata o fermata, devono, senza ritardo, dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo ».

(*È approvato*).

ART. 8.

« L'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(*Avviso di procedimento.
Nomina del difensore*).

« Sin dal primo atto di istruzione, il giudice istruttore è obbligato a comunicare, a coloro che vi possono avere interesse come parti private, avviso di procedimento, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

L'avviso di procedimento, nel corso della istruzione, deve essere comunicato anche a tutti coloro che possono assumere la qualità di parti private se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto.

Qualora nel corso di un interrogatorio di persona non imputata, che non abbia nominato un proprio difensore, emergano indizi di reità a carico dell'interrogato, il giudice lo avverte, dandone atto nel verbale, che da quel momento ogni parola da lui detta può essere utilizzata contro di lui, rinnovandogli l'invito a scegliere un difensore di fiducia. Rinvia quindi l'interrogatorio ad altra seduta, nella quale nomina un difensore di ufficio nel caso che l'interessato non vi abbia provveduto. Le dichiarazioni da quest'ultimo precedentemente rese in assenza del difensore non possono, comunque, essere utilizzate.

Il difensore, nominato ai sensi dei precedenti commi, esercita le facoltà riconosciute al difensore delle parti private in relazione agli atti da compiere.

Il giudice, nel primo atto del procedimento in cui è presente l'imputato, lo invita a scegliere un difensore o glielo nomina d'ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresì, qualora non sia detenuto o internato,

a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 171 ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 9.

CARRA, *Segretario*, legge:

« L'articolo 390 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

(*Avviso di procedimento - Nomina del difensore*).

« Per l'avviso di procedimento e la nomina del difensore dell'imputato nei procedimenti con istruzione sommaria, si osservano le disposizioni stabilite per l'istruzione formale, sin dagli atti dell'istruzione preliminare previsti dall'articolo 232 ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole:* " sin dagli atti dell'istruzione preliminare previsti dall'articolo 232 " *con le seguenti:* " sin dagli atti della istruzione preliminare previsti dagli articoli 231 e 232 " ».

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo.

VASSALLI, *Relatore*. Si tratta di un semplice coordinamento che avevamo dimenticato nella seduta della Commissione ieri mattina. Eravamo di fronte a due emendamenti, uno dell'onorevole Alessi ed uno mio: abbiamo accolto quello dell'onorevole Alessi, che sembrava assorbente del mio; in esso viceversa non era fatto riferimento all'attività di polizia giudiziaria del pretore. Accortici di questo, riteniamo che ovviamente debba essere fatto riferimento, per questi maggiori diritti che riconosciamo all'imputato e alle altre parti private anche nell'istruzione preliminare - questa è l'innovazione portata a questo articolo -, all'istruzione preliminare svolta dal pretore ai sensi dell'articolo 231, primo comma, e non solo all'istruzione preliminare svolta dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 232.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo emendamento?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il parere favorevole del Governo è presto motivato. È chiaro che l'istruzione preliminare che si svolge dinanzi

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

al pretore ha la stessa natura dell'istruzione preliminare che si svolge dinanzi al pubblico ministero. Pertanto sarebbe veramente strano ed assurdo che si facesse riferimento a questa seconda e non alla prima. Ecco perché deve menzionarsi anche l'articolo 231 accanto all'articolo 232.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione all'articolo 9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Porrò ora in votazione, nel testo così modificato, l'articolo 9, ultimo del disegno di legge.

CARRARA SUTOUR. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA SUTOUR. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema aperto dalla sentenza n. 86 del 1968 della Corte costituzionale ci ha riproposto uno dei temi che hanno investito in modo preminente la Camera nel recente dibattito sulla riforma del codice di procedura penale: la disciplina dei diritti della difesa.

Non v'è dubbio che provvedere ora a regolamentare con legge a sé stante il diritto alla difesa, nel momento stesso in cui si è delegato il Governo per la riforma del codice di procedura penale, è fatto che può apparire abnorme e che comunque riveste un carattere eccezionale. Non è mai buona tecnica giuridica fare avanzare una riforma in modo frammentario ed avulso dall'intero codice.

D'altra parte, l'esigenza di provvedere senza ulteriore ritardo a rendere operanti i principi fondamentali della Costituzione che, appunto, investono i diritti della difesa, è tale da far superare ogni titubanza sulla necessità di affrontare l'argomento. Non è possibile far trascorrere gli anni che saranno necessari per l'emanazione del nuovo codice di rito prima di rendere operante un diritto fondamentale del cittadino, qual è il diritto alla difesa.

La sentenza della Corte costituzionale ha, in sostanza, richiamato ancora una volta il legislatore ad operare con urgenza sul presupposto di una concezione del diritto alla difesa diversa ed anzi opposta a quella del codice in vigore: ispirata quindi a criteri di

uguaglianza di diritti tra accusa e difesa; di sottrazione completa della magistratura ad ogni influenza del potere esecutivo; in definitiva, al rispetto dei precetti costituzionali. Il diritto alla difesa, quale diritto inviolabile in ogni fase, stato e grado del procedimento, deve finalmente e concretamente trovare pieno riconoscimento nel processo penale. Le limitazioni che la difesa dell'imputato subisce nel periodo genericamente o specificatamente istruttorio, oltre ad essere palesemente incostituzionali e ad avere quindi provocato le sanzioni della Corte, sono intollerabili alla coscienza comune, che ha ormai acquisito il senso della necessità democratica e di giustizia di una presenza attiva del difensore — in ogni fase, preliminare o no, del procedimento — a garanzia della libertà del cittadino.

La « novella » del 1955 non è stata tale da garantire, neppure in piccola parte, il rispetto dell'articolo 34 della Costituzione, ma ha solo corretto alcune clamorose aberrazioni del codice Rocco. Il ragionamento col quale la Corte costituzionale è giunta alla dichiarazione di incostituzionalità parziale degli articoli 225 e 232 del codice di procedura penale ha reso evidente, se ve ne fosse stato bisogno, la natura sostanzialmente ed anche tecnicamente istruttorio degli atti compiuti dagli agenti di polizia giudiziaria e dal pubblico ministero in fase di cosiddette indagini preliminari, e quindi tutto il peso che tali atti esercitano sull'esito del processo penale. La detta sentenza quindi, a nostro avviso, non solo ha reso evidente che, se così è, se cioè questi atti sono atti istruttori, essi devono seguire la disciplina dell'istruzione formale in ordine della difesa dell'imputato o dell'indiziato che dir si voglia, ma ha anche messo in rilievo l'anomalia di un'attività che viene operata da organi cui non è congeniale, i cui fini istituzionali e la cui struttura non sono tali da permettere un giudizio di idoneità al compimento di una istruttoria giudiziale, e che non sono oggi sempre in grado di svolgerla nel rispetto delle irrinunciabili ed inalienabili garanzie di difesa cui il cittadino ha diritto.

Da una parte, dunque, sarebbe stato auspicabile che riforme di tanta importanza fossero affrontate in modo opportunamente organico, nell'ambito di un discorso più completo e valido che investisse, come già avemmo a dire in sede di riforma del codice di procedura penale, sia le funzioni sia gli istituti e gli organismi, in modo coordinato; dall'altra parte, era questa l'occasione per provvedere, quanto meno in ordine al diritto della difesa, ad un'attuazione del dettato costitu-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

zionale tale da renderlo operante, dando al difensore i poteri di intervento e di assistenza che effettivamente gli competono, ponendolo su un piano di parità con l'accusa, incidendo così, subito e nel solco tracciato anche dalla pronuncia della Corte costituzionale, sulla disciplina vigente in modo veramente nuovo, con l'applicazione di un principio ormai indiscutibile e fondamentale del processo accusatorio.

L'occasione, anche nei limiti in cui si proponeva, è andata perduta. Si è preferito procedere nel solco della vecchia codificazione autoritaria, nascondendosi dietro il debole diaframma di alcuni adempimenti formali. Al gruppo del partito socialista di unità proletaria non resta pertanto che dichiarare il proprio voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo modificato con l'emendamento della Commissione testé approvato.

(È approvato).

Avverto che il provvedimento, nel testo unificato, reca il seguente titolo:

« Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore ».

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. La VIII Commissione permanente (Istruzione) ha deliberato di chiedere che i seguenti provvedimenti:

BIGNARDI ed altri: « Interpretazione autentica della legge 2 aprile 1968, n. 456, sulla validità delle abilitazioni all'insegnamento conseguite prima dell'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 » (513);

LETTIERI ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado » (551);

SPITELLA ed altri: « Ammissione degli studenti della università di Assisi nelle università riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti » (955);

MASCHIELLA e **CAPONI**: « Riconoscimento degli esami sostenuti presso la facoltà di magistero e di lingua e letteratura straniera dell'università funzionante in via di fatto in As-

sisì per gli anni dal 1964-65 al 1967-68 ai fini della prosecuzione degli studi presso facoltà analoghe delle università statali » (988);

BRIZIOLI e **LONGO PIETRO**: « Passaggio alle università dello Stato degli studenti della cessata università San Paolo di Assisi » (992);

ALMIRANTE e **MENICACCI**: « Riconoscimento degli esami sostenuti dagli studenti negli anni accademici dal 1964-65 al 1967-68 presso l'università " San Paolo " di Assisi funzionante in via di fatto » (1178)

ad essa assegnati in sede referente, le siano deferiti in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La X Commissione permanente (Trasporti) ha deliberato di chiedere che la proposta di legge d'iniziativa dei deputati **BRESSANI** e **BELCI**: « Ammortamento delle spese effettive per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento della ferrovia del Renon in base alla legge 2 agosto 1952, n. 1221 » (230), ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La XIV Commissione permanente (Sanità) ha deliberato di chiedere che la proposta di legge d'iniziativa dei deputati **BOIARDI** ed altri: « Limitazioni alla produzione, la importazione e la vendita di detersivi sintetici non bio-degradabili » (1079), ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro), in sede legislativa, con il parere della V e della XII Commissione:

« Disposizioni integrative e modificative della legge 18 dicembre 1961, n. 1470 - recante finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico o sociale - e successive modificazioni » (1598) *(approvato dalla V Commissione permanente del Senato).*

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti altri provvedimenti sono, invece, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla II Commissione (Interni):

RICCIO ed altri: « Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da giuoco » (1565) *(con parere della I, della IV e della V Commissione);*

alla VIII Commissione (Istruzione):

NICOLAZZI e CRAXI: « Nuove norme per il reclutamento del personale docente di scuola media, per l'assegnazione di posti di insegnamento e per il reperimento delle ore effettive di insegnamento » (996) *(con parere della V Commissione);*

MORO DINO ed altri: « Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie » (1453) *(con parere della V Commissione).*

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

CARRA, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

FRASCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCA. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per sollecitare il Governo a dare risposta ad una mia interrogazione (contrassegnata col n. 3-01571) riguardante i fatti di Corigliano Calabro. Si tratta di fatti molto gravi che sono culminati con l'arresto di 13 antifascisti. D'altra parte, a mio parere, è stato sfacciato il favoreggiamento usato dalle forze di polizia nei confronti degli esponenti del Movimento sociale italiano; nel contempo 13 antifascisti sono ancora chiusi nelle carceri e tra questi vi sono alcuni dirigenti della federazione socialista di Cosenza ed alcuni amministratori del comune di Corigliano Calabro. Pertanto ritengo che il Governo avrebbe dovuto attribuire carattere di urgenza a questa interrogazione e dare al più presto una risposta. Non lo ha fatto, quindi sollecito che lo faccia.

LAMANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMANNA. Signor Presidente, anche noi sollecitiamo immediata risposta alla nostra interrogazione, presentata il 10 giugno, sui fatti estremamente gravi capitati a Corigliano Calabro. Sono ancora in stato di arresto 13 democratici antifascisti, dirigenti delle organizzazioni politiche e sindacali del comune di Corigliano. Chiediamo quindi che il ministro venga al più presto a rispondere a questa interrogazione.

PIRASTU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRASTU. Signor Presidente, chiediamo il suo intervento in ordine ad una interrogazione un po' singolare che attiene, oltre che ad una decisione già adottata, ad un fatto che deve avvenire domani. Domani nella zona di Pratobello, cui sovrasta il paese di Orgosolo, avverranno manovre a fuoco di artiglieria. Al posto delle sagome si troveranno i cittadini di Orgosolo che per evitare che vengano espropriati quei terreni e che venga annullata la riforma che doveva aver centro nel paese, che adesso è trasformato in caserma, hanno dovuto decidere, come estremo mezzo, di portarsi sul luogo dei bersagli dei tiri di artiglieria.

Noi abbiamo presentato un'interrogazione il 9 giugno. I deputati comunisti sardi hanno telegrafato il 12 giugno al ministro della difesa. Siccome siamo distanti dai tempi di Bava Beccaris, credo che il ministro della difesa dovrebbe preoccuparsi di questo, con una leggerezza minore di quella che hanno avuto coloro che hanno deciso di fare effettuare le manovre a fuoco proprio nell'ultimo paese che si poteva prescegliere per lo svolgimento di manovre di artiglieria, Orgosolo. E poiché è difficile impedire agli orgolesi di raggiungere nella boscaglia, che essi conoscono palmo a palmo, le sagome verso le quali saranno diretti i tiri di artiglieria, io ho sentito il dovere e la responsabilità di rendere nota la situazione alla Camera e di chiedere alla Presidenza che non domani, ma questa sera stessa - a seguito della sollecitazione della risposta a questa interrogazione, che da scritta ho trasformato ieri in orale, nel telegramma fatto da un gruppo di deputati al ministro della difesa - intervenga presso il ministro della di-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

fesa, per ottenere che si possano evitare casi molto gravi, fatti tragici. La ringrazio.

GIANNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Signor Presidente, il 10 giugno, con un gruppo di deputati comunisti della Puglia, ho presentato una interpellanza che prende le mosse da un grande sciopero generale regionale proclamato e svoltosi unitariamente nella regione pugliese nello stesso giorno 10 giugno. La pregherei, signor Presidente, di provvedere, a seguito di accordi con il Governo e con i capigruppo, ad iscrivere all'ordine del giorno della prossima seduta della Camera lo svolgimento di detta interpellanza.

Si potrebbe inoltre abbinare allo svolgimento di tale interpellanza quelle delle altre interrogazioni che allo stesso proposito sono state presentate da colleghi di altri gruppi parlamentari, egualmente pugliesi. L'onorevole Laforgia, democristiano, e l'onorevole Lenoci, socialista, da me interpellati, si sono dichiarati d'accordo in ordine allo svolgimento congiunto della nostra interpellanza e delle loro interrogazioni. Signor Presidente, nel caso vi fossero delle difficoltà nell'accoglimento della nostra richiesta, io debbo dire che nel primo lunedì in cui la Camera terrà seduta chiederò all'Assemblea, a norma di regolamento, la fissazione della data di svolgimento della nostra interpellanza, poiché nella regione pugliese vi è proprio in questi giorni una situazione drammatica e di viva attesa che vede impegnati centinaia di migliaia di lavoratori e di cittadini in una battaglia unitaria intesa a superare una situazione sociale assai pesante e preoccupante.

Rivolgo quindi alla Presidenza l'invito ad intervenire per l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima seduta dello svolgimento della nostra interpellanza.

CAVALIERE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALIERE. Anch'io ho presentato un'interpellanza sulle condizioni economiche del Subappennino foggiano, e mi permetto di rivolgere viva preghiera perché per suo tramite, signor Presidente, venga sollecitato il Governo a rispondere

BERAGNOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERAGNOLI. Desidererei pregarla, signor Presidente, di sollecitare presso gli onorevoli ministri del lavoro e dell'industria la risposta ad un'interrogazione da me presentata relativamente all'agitazione, a nostro giudizio gravissima, che è in corso fra i dipendenti degli appalti dell'ENEL, i quali chiedono il rispetto di una legge dello Stato che dall'ENEL viene violata e per la quale diverse cooperative di lavoratori, che lavorano per l'ENEL alla costruzione di linee elettriche, sono state dichiarate in contravvenzione e denunciate all'autorità giudiziaria (sotto minaccia di pene gravissime) per avere — dice lo ispettorato del lavoro — violato esse questa legge. In realtà la violazione è dell'ENEL, il quale fa dei capitolati d'appalto che prevedono la retribuzione propria degli edili invece che quella propria degli elettrici.

La vertenza è grave: due sedi dell'ENEL sono occupate dai lavoratori e l'agitazione minaccia di estendersi. Quindi gradirei una risposta con la massima urgenza.

PELLEGRINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Purtroppo sono costretto ancora una volta a sollecitare un intervento della Presidenza presso il Governo perché risponda alle interpellanze e alle interrogazioni che riguardano la situazione delle popolazioni terremotate della Sicilia. Già l'altra settimana mi permisi di rivolgere la stessa istanza. Il Governo disse che avrebbe risposto presto. Ma un'altra settimana è passata e ancora non siamo nella possibilità di affrontare una discussione su questi problemi drammatici.

È inutile che io ne sottolinei ancora una volta l'urgenza, dopo che ho avuto il piacere e l'onore, l'altra settimana, di veder subito riconosciuta la legittimità di questa richiesta da parte del Presidente della Camera.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà i ministri competenti.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nell'ordine del giorno della seduta di domani dovrebbero figurare, al primo punto, lo svolgimento di proposte di legge; al secondo punto, petizioni, al terzo punto, il seguito della di-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

scussione delle proposte di legge Fortuna: Casi di scioglimento del matrimonio, e Baslini: Disciplina dei casi di divorzio; al quarto punto la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge n. 1309 (variazioni al bilancio dello Stato) e n. 238 oggi esaminato.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Propongo un'inversione nell'ordine del giorno della seduta di domani, nel senso che la votazione a scrutinio segreto di disegni di legge prevista al quarto punto venga spostata al terzo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Comunico pertanto l'ordine del giorno della seduta di giovedì 19 giugno 1969, alle 16,30:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

ALPINO ed altri: Rimborso da parte dei comuni delle partite di imposta non dovute sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili (561);

ALPINO ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, sulla registrazione dei contratti di locazione pluriennali (1074);

DE' COCCI: Disposizioni sull'imposta di conguaglio per quanto attiene all'importazione di « rotative per la stampa dei giornali » (1191);

CURTI ed altri: Modifiche agli articoli 4 e 6 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, per costituire un fondo di finanziamento per la ricerca applicata (1394);

ALESSANDRINI e DURAND DE LA PENNE: Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Istituto romano per i ciechi di guerra (1406).

2. — Petizioni nn. 1 e 7 (*Relatore: Bresani*).

3. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1968 (secondo provvedimento) (*approvato dal Senato*) (1309);

Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore (238-228-243).

4. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FORTUNA ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (1);

BASLINI ed altri: Disciplina dei casi di divorzio (467);

— *Relatori: Lenoci, per la maggioranza; Castelli e Martini Maria Eletta, di minoranza.*

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

DEGAN. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intenda emanare provvedimenti urgenti — in attesa dell'attuazione della legge sul fondo di solidarietà nazionale — tendenti ad alleviare le aziende agricole dalle conseguenze delle grandinate che hanno rispettivamente colpito il 26 maggio 1969 i territori del comune di Codognè (Treviso) e dei comuni limitrofi, e il 6 giugno 1969 i territori dei comuni di Notaresco, Morro doro, Montorio al Vomano, Roseto, Castellalto (Teramo). (4-06522)

CASSANDRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se — così come fu a suo tempo assicurato — sia stata promossa una indagine amministrativa in seno all'Ente autonomo acquedotto pugliese, e, in caso affermativo, da chi è stata condotta e quali sono state le risultanze cui si è pervenuti (4-06523)

LIZZERO, SCAINI E SKERK. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia informato in merito ai catastrofici danni determinati dalla grandinata e dal nubifragio di domenica 15 giugno 1969 in vaste zone dei comuni di Buttrio, Pavia di Udine, Pradamano, Cividale, Manzano e Prepotto.

Gli interroganti fanno presente che a seguito della disastrosa grandinata e del nubifragio di cui si è detto nel comune di Buttrio, in quasi tutta la sua superficie agraria si è avuta non soltanto la distruzione totale delle colture pregiate, vigneti e frutteti, ma anche di quelle normali, grano, granturco, prodotti orticoli, ecc., che vaste zone agrarie del comune di Pradamano e di Pavia di Udine hanno avuto distruzioni totali dei prodotti; così come in Albana di Prepotto e frazioni di Cividale e Manzano.

Gli interroganti fanno altresì presente che in tali zone del comune di Buttrio, di Pradamano, ex Pavia, Cividale, Manzano, Prepotto, si ha spesso, dopo tale calamità naturale, la lesione degli stessi impianti agricoli, specie dei vigneti, la cui produzione sarà certa-

mente menomata per il prossimo o i prossimi anni agrari.

Gli interroganti fanno altresì presente che nella giornata di lunedì 16 giugno 1969 la grandine e un nubifragio hanno gravemente colpito la produzione, sia per le colture pregiate sia per quelle normali di vaste zone dei comuni di Martignacco, particolarmente nelle frazioni di Ceresetto e di Torreano e di quello di Tricesimo; così come è stata colpita da analoga calamità naturale la produzione agraria del comune di Bertiole ed altri comuni del codroipese.

Gli interroganti fanno presente infine che nel volgere di queste ultime settimane si sono ripetute in Friuli e nell'Isontino, nella destra e nella sinistra del Tagliamento gravi calamità che hanno generato ingenti danni che mettono particolarmente l'azienda diretto-coltivatrice in gravissime condizioni.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda adottare, senza lungaggini burocratiche, per indennizzare i coltivatori diretti per i danni da essi subiti. (4-06524)

LAFORGIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare perché sia sollecitato al massimo il pagamento dell'integrazione dei prezzi del grano duro e dell'olio di oliva di produzione 1968.

Nel contempo si chiede di conoscere quali iniziative di sua competenza intenda promuovere prima dell'inizio della campagna cerealicola, per regolamentare la corresponsione dell'integrazione del grano duro per l'anno 1969 ad evitare, a causa dei notevoli ritardi, gravi difficoltà alle imprese di proprietà coltivatrice. (4-06525)

LAFORGIA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali sono i motivi che ostacolano la rimozione dei binari della ferrovia Bitonto-Santo Spirito, ormai da tempo inutilizzati nel tratto terminale che interessa la frazione di Bari-Santo Spirito, nonché i provvedimenti ed i tempi di attuazione previsti per procedere all'immediato smontaggio di tali binari. (4-06526)

LAFORGIA. — *Ai Ministri della difesa e delle finanze.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongono per la consegna al comune di

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

Bari dei compendi militari di cui alla legge autorizzativa 14 luglio 1967, n. 567, per i quali è già stato sottoscritto regolare contratto di trasferimento. (4-06527)

CASSANDRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per garantire ai produttori italiani di grano tenero (che già negli anni scorsi hanno subito forti riduzioni nel prezzo del prodotto a seguito dell'andata in vigore dei regolamenti comunitari) lo stesso prezzo dello scorso anno in armonia con la decisione adottata a suo tempo dal Consiglio dei ministri della CEE.

È noto infatti che, mentre in base a tale decisione è stato assicurato al produttore per la prossima campagna il mantenimento dello stesso prezzo indicativo e di intervento principale, attraverso un provvedimento amministrativo la Commissione intende ritoccare i prezzi di intervento abbassandoli mediamente di 170 lire e provocando così una perdita per il settore, valutabile attorno ai 15 miliardi di lire.

In considerazione di quanto sopra l'interrogante intende conoscere quale sia l'atteggiamento del Ministro interessato e quali azioni intenda svolgere per garantire al produttore il diritto di ricevere il prezzo a suo tempo stabilito.

In proposito si fa osservare che la riduzione che colpirebbe i produttori italiani sarebbe superiore alla stessa riduzione del prezzo di intervento a suo tempo proposto dalla CEE e respinto dal Consiglio dei ministri.

(4-06528)

LA BELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga necessario intervenire nei confronti del prefetto di Viterbo, il quale — con l'evidente scopo di favorire le manovre del sindaco di Caprarola — ha con propri decreti annullato la deliberazione consiliare di presa d'atto delle dimissioni dalla giunta comunale di due assessori, con lo specioso pretesto che tale presa d'atto è stata adottata con votazione a scrutinio segreto anziché con voto palese, e la deliberazione di elezioni dei nuovi assessori in sostituzione dei dimissionari;

se non ritenga pretestuosa, dettata dalla sola faziosa volontà di favorire una parte politica, la motivazione del prefetto anche in considerazione del fatto che solo pochi mesi or sono lo stesso prefetto nulla ha eccepito ad

una deliberazione di presa d'atto delle dimissioni di un consigliere comunale di Viterbo adottata dal consiglio a scrutinio segreto;

se non ritenga necessario assodare quali provvedimenti sono stati adottati o s'intenda adottare in merito alla denuncia pubblica delle gravi violazioni del piano regolatore di Caprarola e delle leggi urbanistiche commesse dal sindaco con le quali i due assessori dimissionari hanno motivato la loro decisione intendendo scindere le loro responsabilità morali, amministrative e penali da quelle del sindaco, il quale — in pubblica seduta del consiglio comunale — ha osato vantarsi di concedere licenze edilizie sfidando il codice penale, e ciò anche in considerazione che il comune di Caprarola trovasi in una zona tra le più suggestive del Lazio, protetta da vincoli paesaggistici che è interesse primario tutelare.

(4-06529)

VENTUROLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se egli è a conoscenza del grave stato di crisi in cui versano le cliniche universitarie bolognesi per quanto concerne l'assistenza, i servizi e la didattica, come risulta dalle gravi carenze messe in luce dagli assistenti volontari e medici interni con la loro recente agitazione che li ha portati all'astensione da ogni attività per 70 giorni continui, creando non pochi disagi nelle corsie e soprattutto nei laboratori che l'università gestisce con un insufficiente organico medico, servendosi di personale volontario non retribuito.

Se è a conoscenza che l'amministrazione ospedaliera e l'università, che congiuntamente amministrano il policlinico Santa Orsola, in seguito alla agitazione degli assistenti volontari, riconoscendo reali le deficienze di personale medico in organico, per le sole esigenze assistenziali degli istituti clinici hanno convenuto di creare 52 posti nuovi di assistente, e che a tutt'oggi, a quasi due mesi da tale decisione, mentre sono già istituiti i 26 posti di spettanza dell'amministrazione ospedaliera, nessuna decisione è stata presa dall'università per quanto riguarda i rimanenti 26 posti di sua spettanza.

Se è a conoscenza che nella clinica neurologica, che è situata fuori dal policlinico Santa Orsola e dove da più di 4 mesi si astengono dal lavoro oltre agli assistenti volontari quasi tutti gli assistenti effettivi, si sono ormai ridotte al minimo tutte le attività con chiusura di vari reparti tra cui la neurochirurgia.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

Quali provvedimenti intende prendere per portare a risoluzione i gravi problemi che non riguardano solo una categoria di professionisti che prestano la loro opera qualificata, con tutti gli obblighi degli assistenti effettivi, senza però essere strutturati in organico e senza ricevere compenso per la loro opera, ma che interessano da vicino tutta una cittadinanza per i riflessi squisitamente assistenziali oltre che didattici e che rischiano ulteriormente di essere aggravati da una nuova agitazione degli assistenti volontari e medici interni. (4-06530)

ALPINO E DEMARCHI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

1) se risponde al vero la notizia dell'assunzione di 20.000 nuovi dipendenti alla Azienda postale, destinati a sostituire i ben 17.000 elementi già in servizio che negli ultimi tempi, in base alla legge 3 marzo 1968 e fruendo del regalo di 8 o 10 anni di anzianità, sono andati anticipatamente in pensione;

2) se e come può qualificarsi una situazione in cui l'Amministrazione, per ogni posto da coprire e di cui era anche troppo facile presumere la necessità in base ai ben noti e sbandierati parametri di sviluppo del servizio, si troverà a pagare un nuovo assunto e nel contempo un ex dipendente pensionato, reso tale in condizioni di estremo privilegio e ormai dedito ad altro proficuo impiego, ridicolizzando ogni concetto di politica dei redditi e con aperto insulto alla disoccupazione di non pochi lavoratori;

3) se non ritiene necessario disporre una severa inchiesta, onde accertare le responsabilità di un'iniziativa tanto improvvida e demagogica, sottoposta al Parlamento con falsa rappresentazione di situazioni e di prospettive;

4) se e quale aggravio deriverà al bilancio dell'Azienda postale dal rimpiazzo dei felici « sfollati » e dalle altre concessioni fatte ora in tema di retribuzioni e di orari, senza contare l'ulteriore peggioramento del servizio. (4-06531)

MONTANTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

per quali motivi, entrata in vigore la legge 18 marzo 1968, n. 313, che ha riordinato la legislazione pensionistica di guerra, non siano stati ancora adottati i provvedimenti del

caso per estendere — in omaggio al principio dell'equiparazione fra invalidità di guerra e per servizio sancito dall'articolo 1 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dagli articoli 1 e 6 della legge 4 maggio 1951, n. 306 — le nuove tabelle A e B (classificazione delle infermità), E (superinvalidità), F ed F-1 (cumulo di invalidità) ai fini della concessione del trattamento privilegiato ordinario di pensione;

se gli risulti, ad esempio, che nel caso di cumulo di superinvalidità e di invalidità, delle quali almeno una ascrivibile alla 1ª categoria, gli interessati ricevono annualmente, se invalidi di guerra, da un massimo di lire 900.000 ad un minimo di lire 84.000 mentre, se invalidi per servizio, da un massimo di lire 200.000 ad un minimo di lire 8.400, con differenze, quindi, rispettivamente di lire 700.000 e di lire 75.600;

quali provvedimenti intenda adottare. (4-06532)

CASSANDRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali sono stati i motivi per cui — inopinatamente — è stato deciso di non dar corso ai normali concorsi a cattedre universitarie regolarmente richiesti dalle facoltà ed approvati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione e perché — nonostante la legge 30 dicembre 1958, n. 1175, stabilisca che debbono essere indette annuali sessioni per l'abilitazione alle libere docenze — non si sia ancora provveduto alla emanazione del relativo decreto nonostante il parere favorevole del Consiglio superiore, con quanto danno per quei giovani studiosi che si sono dedicati con serietà e passione agli studi è inutile sottolineare, senza dire che il titolo di libero docente è richiesto come condizione essenziale anche per la partecipazione a concorsi dello Stato e di altri enti pubblici, e se infine non si ritenga che provvedimenti del genere privino il cittadino di un diritto soggettivo che rientra nella sfera dei diritti individuali tutelati dalla nostra Costituzione. (4-06533)

CASSANDRO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere la verità sulla spartizione di incarichi tra gli amministratori e membri del Comitato esecutivo del Banco di Sicilia — Istituto di credito di diritto pubblico — in aziende sottoposte al loro controllo (Banca del Sud — Società grandi alberghi siciliani — Cottonificio siciliano — Società tipografica Ires,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

ecc.) le quali non soltanto sono indebitate in permanenza con il Banco ma cagionano perdite costanti allo stesso.

Quanto sopra, per l'evidente contrasto di controllore-controllato e con riferimento all'articolo 85 dello statuto del Banco che stabilisce precise incompatibilità al riguardo, la cui inosservanza non dovrebbe essere sfuggita agli organi di vigilanza. (4-06534)

SCIONTI, RAICICH E BRONZUTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intende ritenere valida la abilitazione alla cattedra di disegno di proiezioni e forme architettoniche (E XVI) anche per il biennio delle cattedre di disegno tecnico negli istituti tecnici industriali.

Si fa presente che attualmente gli abilitati a disegno di proiezioni e forme architettoniche sono triennialisti nelle cattedre di disegno (biennio) degli istituti tecnici industriali e che una loro limitazione agli istituti per edili vanificherebbe, di fatto, la legittima aspettativa di immissione nei ruoli da parte di questi abilitati stante l'esiguo numero di tali istituti industriali in tutta Italia. (4-06535)

LEVI ARIAN GIORGINA E BRONZUTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, al fine di evitare situazioni ambigue e incresciose, non ritenga opportuno, sulla base di quanto già è previsto con circolare ministeriale per le scuole medie, provvedere affinché anche nelle scuole elementari statali sia sconsigliato ai maestri di chiedere come sede di insegnamento l'istituto in cui il direttore è coniuge, padre o comunque parente stretto, e agli insegnanti e ai direttori di iscrivere i loro figli nella classe o nell'istituto loro assegnato, a meno che le condizioni locali non offrano altra possibilità di scelta. (4-06536)

CONTE, BRONZUTO, JACAZZI, RAUCCI E D'ANGELO. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza che nei comuni rivieraschi della provincia di Napoli e di Caserta e particolarmente a Portici, Torre del Greco, Pozzuoli, Bacoli, Giugliano e Castelvoturno:

a) sono date concessioni pluriennali ed annuali rinnovabili per l'impianto di stabilimenti balneari, sulle spiagge e finanche sulle scogliere, talvolta con costruzioni in cemento armato occupando zone di oltre un chilometro (esempio Lucrino in Pozzuoli) senza lasciare

varchi di libero accesso al mare tanto che i cittadini del luogo vengono a trovarsi nell'anacronistica situazione che, pur abitando a pochi metri dal mare, per poter fare un bagno sono costretti a pagare un esoso prezzo;

b) talvolta le capitanerie disattendono i pareri negativi dei comuni per l'installazione di nuovi impianti;

c) le concessioni vengono date senza accertamenti scrupolosi in ordine all'inquinamento delle acque;

d) le recinzioni degli stabilimenti non si fermano a cinque metri dalla battigia e vengono fatte con filo spinato, con tavole e persino in muratura fino a mare (esempio clamoroso quello delle costruzioni in muratura fatte dal X Commiliter sulla spiaggia di Miliscola nel comune di Bacoli) in dispregio delle ordinanze della sezione demanio della Capitaneria di porto di Napoli;

e) i prezzari per le cabine, spogliatoi, « discesa sulla spiaggia » (anche questa è a pagamento), già alti, non sono esposti al pubblico e sono sistematicamente violati;

f) i servizi igienici sono molto approssimativi;

g) vi è un « mercato nero » a prezzi altissimi dei generi di facile consumo (bibite, gelati, frutta, ecc.) e per il fitto giornaliero di sedie ed ombrelloni.

E per sapere se non intenda intervenire perché:

1) siano lasciate vaste zone libere per i cittadini;

2) cessino gli abusi che consentono alla speculazione privata grossi ed illeciti guadagni a spese della collettività;

3) siano rispettate le norme igieniche;

4) vi sia una vigilanza oculata per il rispetto delle norme vigenti. (4-06537)

MONTANTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali urgenti e concreti provvedimenti intende adottare per venire incontro alla difficile situazione in cui si verranno a trovare i produttori cerealicoli della provincia di Trapani per il fatto che i magazzini aziendali distrutti dal terremoto non sono stati ancora ricostruiti e nella considerazione che i magazzini del consorzio agrario provinciale risultano pieni di grano della gestione dell'AIMA.

Per sapere, intanto, se il Ministro, al fine di eliminare i citati inconvenienti, non intenda disporre con la massima sollecitudine:

a) il trasferimento in altre zone di maggior consumo di almeno 80.000 quintali di

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SED UTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

grano duro della gestione AIMA giacente nella provincia di Trapani;

b) l'estensione al grano duro di produzione 1969 delle provvidenze previste dal decreto ministeriale 6 novembre 1968 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 7 marzo 1969, n. 61. (4-06538)

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per chiedere se è a conoscenza che gli impiegati dell'Apollon di Roma da ben 12 mesi non ricevono stipendio e se non ravvisi opportuno prendere — come per gli operai della stessa ditta — gli opportuni provvedimenti per toglierli da tale disagiata situazione. (4-06539)

GASTONE E MAULINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere: se non ritenga necessario interessare i competenti organi per condurre una indagine rigorosa su individui che in tutte le città d'Italia hanno ottenuto fraudolentemente l'assegnazione a riscatto di alloggi « Gescal » che non occupano e sui quali, attraverso il subaffitto, traggono illecito profitto. (4-06540)

LIZZERO, CORGHI, PEZZINO, PISTILLO, BORTOT, MILANI, MAULINI, PELLEGRINO, ESPOSTO, MARRAS, SCUTARI E TEDESCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se corrispondano al vero le notizie apparse in questi giorni sulla stampa italiana, secondo le quali il governo elvetico avrebbe deliberato di non concedere il contributo di sua pertinenza per far fronte agli oneri derivanti a seguito della concessione dell'assistenza di malattia e ospedaliera ai familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani emigrati in Svizzera e ai frontalieri e loro familiari.

Gli interroganti ricordano che negli incontri della commissione italo-elvetica vi era stato, da parte del governo elvetico, l'impegno di concorrere con un suo contributo annuale alle spese occorrenti per la doverosa concessione dell'assistenza di malattia ai familiari dei nostri emigrati e chiedono di conoscere quali provvedimenti il Governo italiano intenda adottare al fine di ottenere il mantenimento degli impegni assunti da parte del governo svizzero. (4-06541)

GASTONE E MAULINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

1) se ritiene corretto il comportamento dell'IACP di Novara che dal 1° gennaio 1967, data della scadenza della convenzione INA per l'amministrazione ordinaria, ha applicato a 54 assegnatari in locazione di alloggi delle palazzine A1-A2-A3-A4-A5 del cantiere 16640/L del villaggio San Rocco in Novara, che avevano tempestivamente inoltrato domanda di riscatto, i massimali delle tariffe previste dai decreti interministeriali 1288 e 1289 del 2 settembre 1966;

2) se non ritiene che la « Gescal », la quale benché interessata a dirimere la vertenza sorta in proposito tra assegnatari e IACP, non è mai intervenuta, protraendo, anzi le operazioni di assegnazione degli alloggi in proprietà a riscatto sino al 30 aprile 1969, debba prendere posizione calcolando quanto indebitamente percepito dall'Istituto e impegnando il medesimo al rimborso ai singoli interessati;

3) quali direttive intende dare onde evitare che l'IACP continui, come fa, tale prassi nei confronti dei 49 nuovi assegnatari a locazione di alloggi nei cantieri 150 e 151 dello stesso villaggio San Rocco, che hanno nella quasi totalità presentato domanda di riscatto, e si vedono imporre per quattro vani più i servizi di sole spese di amministrazione, esclusi servizi e riscaldamento, lire 4.500 mensili, mentre a Novara per alloggi di lusso e di maggiore ampiezza con lire 7.500 mensili si coprono tutte le spese, compreso portierato e riscaldamento;

4) se giudica conforme alla legge il comportamento della rappresentante regionale della Gescal, la quale, nei giorni precedenti la data fissata per la stipula del contratto di cessione agli assegnatari di cui al punto 1), di fronte alle motivate richieste di veder ripristinate opere murarie e servizi deteriorati per cattiva qualità del materiale o per difetto di esecuzione, minacciò gli interessati (che già in precedenza avevano segnalato alla Gescal centrale tali inconvenienti) affermando che la mancata tempestiva firma del contratto avrebbe fatto loro perdere qualsiasi diritto;

5) cosa pensa concretamente debba essere fatto per porre rimedio alla incresciosa situazione determinata dal fatto che gli assegnatari, costretti ad accettare un vero e proprio ricatto, hanno presentato un esposto alla procura della Repubblica per tutelare i propri interessi lesi;

6) se crede di poter intervenire presso la Gescal perché un alloggio compreso nel can-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

tiere 16640 assegnato a un fantomatico centro sociale non funzionante, sia destinato in proprietà o in affitto ad un lavoratore che ne abbia diritto. (4-06542)

GUARRA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga di dover accogliere la richiesta dell'Associazione campana fra gli industriali mugnai e pastai tendente ad ottenere che il grano tenero, attualmente giacente nei depositi del nord Italia e che pare debba essere trasferito in quelli meridionali, per far posto alla ricezione del grano di imminente raccolta, venga ceduto alle aziende trasformatrici della Campania e del sud in genere al prezzo di intervento delle zone di produzione che andrà in vigore al 1° agosto 1969 data di inizio della nuova campagna granaria 1969-70, in considerazione della grave crisi che investe il settore a causa del maggiore onere che le aziende meridionali debbono sopportare per le spese di trasporto, onere che pone la tradizionale industria molitoria campana in condizioni di grave inferiorità nei confronti di quella centro-settentrionale.

Tale richiesta si poggia sul fatto che le spese di trasporto di tale quantitativo di grano saranno a carico degli organi comunitari e non graveranno sul bilancio dell'AIMA.

Se non ritenga di venire in questo modo incontro ai desiderata degli imprenditori meridionali, anche alla luce delle recenti determinazioni governative e parlamentari sulla ripresa economica del sud. (4-06543)

CARADONNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se ai fini di contenere il continuo esodo delle popolazioni della zona sublacense, causato dalla mancanza di lavoro nella zona, non sia necessario andare incontro alla richiesta avanzata dalla cartiera di Subiaco, unica industria della zona, concedendo un finanziamento adeguato che le permetta di realizzare il piano di sviluppo del complesso che permetterà una nuova assunzione di altre 500 unità lavorative portando così nella zona sublacense un alleviamento della disoccupazione. (4-06544)

FRANCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per avere una precisa denuncia delle cause che hanno provocato, e tuttora stanno provo-

cando, con danni economici ingenti, l'enorme rallentamento del traffico aereo sull'aeroporto di Roma-Fiumicino.

Per chiedere che vengano definite le responsabilità degli enti incaricati dell'assistenza al traffico aereo, e in particolare per conoscere dettagliatamente le misure che gli enti suddetti debbono urgentemente adottare per riportare il traffico aereo alla normalità. (4-06545)

CARADONNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritiene opportuno predisporre che nel centro della città di Subiaco e precisamente all'altezza del chilometro 14 della statale 411 venga costruito un ponte che permetta il transito di grossi automezzi per raggiungere la riva sinistra dell'Aniene ciò perché il vecchio e storico ponte di San Francesco non consente il passaggio di tali mezzi e pertanto tutta la zona sinistra dell'Aniene non è in condizione di risolvere i suoi problemi di edilizia e di coltura dei campi essendo isolata dalla statale 411. (4-06546)

CARADONNA. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere se non ritengono opportuno disporre una inchiesta ministeriale presso l'Istituto « Villa Santa Maria » di Castrocielo (Frosinone) ove sono ricoverate un centinaio di giovani donne « anormali » ed esiste una carenza assoluta di assistenza medica (esistente solo sulla carta), e la mancanza assoluta di infermiere professionali idonee a dare l'assistenza necessaria alle ricoverate.

L'interrogante fa presente che a distanza di oltre due mesi da una inchiesta disposta dalle autorità provinciali di Frosinone tramite il direttore della casa di cura di Ceccano, professor Priore, la situazione è rimasta immutata e nessuna assicurazione è stata diramata da dette autorità responsabili atta a tranquillizzare l'opinione pubblica e i familiari delle ricoverate, mentre si è intervenuto presso il giornalista del quotidiano *Il Tempo* edizione di Frosinone sollecitando questi al disinteressamento della questione sollevata su « Villa Santa Maria » con i suoi numerosi articoli documentati.

Si chiede pertanto che venga disposta la normalità di assistenza infermieristica e « quanto altro sarà rilevato » al più presto onde evitare altro increscioso episodio come quello verificatosi recentemente nell'Istituto Santa Rita di Grottaferrata. (4-06547)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

VECCHIARELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per chiedere il sollecito finanziamento richiesto da anni dall'Amministrazione provinciale di Campobasso per la ricostruzione del ponte travolto dal movimento franoso lungo la strada provinciale Civanova del Sannio-Bagnoli del Trigno.

Il traffico tra i due comuni è da tempo interrotto con notevole disagio per le popolazioni. (4-06548)

BERAGNOLI E BIAGINI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali misure urgenti intendono prendere per indurre l'ENEL a rispettare rigorosamente la legge 23 ottobre 1969, n. 1369, che proibisce il sistema degli appalti e delle intermediazioni ed interposizioni nelle prestazioni di lavoro.

In particolare gli interroganti desiderano sapere se i Ministri sono a conoscenza che lo ispettorato del lavoro di Pistoia ha contestato all'ENEL l'infrazione agli articoli 1 e 3 della suddetta legge avendo l'ente in questione continuato ad appaltare a ditte private ed a cooperative lavori e costruzioni di linee elettriche e per di più con capitolati di appalto che prevedono per i lavoratori il trattamento economico e normativo del contratto nazionale collettivo degli edili.

Per sapere infine se di fronte agli scioperi dei lavoratori interessati, alle occupazioni delle sedi dell'ENEL in corso a Pisa ed a Pistoia ed alla prospettiva di una estensione della giusta agitazione a tutto il settore ed agli stessi dipendenti dell'ENEL, non ritengono di intervenire con la massima urgenza ed energia per imporre all'ENEL il rispetto della legge e per evitare alle cooperative di lavoratori, vittime dei reati compiuti da questo ente, di subire inique ed ingiuste sanzioni. (4-06549)

DEGAN E SCIANATICO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali atteggiamenti il Governo italiano intenda assumere in sede comunitaria nelle fasi di preparazione ed elaborazione della direttiva relativa alla liberalizzazione delle attività di architettura con particolare riferimento alla necessità che sia riconosciuto agli ingegneri italiani il diritto di svolgere quelle attività assicurate e garantite dalla legge nazionale in ossequio al livello culturale, tecnico e scientifico della categoria.

Si richiama, in tal senso, l'attenzione del Governo sul voto espresso all'unanimità dal *Comité de Liaison* degli ingegneri della CEE, relativo al riconoscimento dei diritti e della qualificazione professionale degli ingegneri italiani. (4-06550)

DEGAN E SCIANATICO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a conoscenza dello straordinario stato di tensione determinatosi recentemente nel mercato del ferro con il conseguente incredibile aumento dei prezzi che rende, allo stato, impossibile ogni seria valutazione dei costi di opere di cui il ferro costituisca elemento importante; la situazione appare addirittura drammatica nel settore dell'attività edilizia che rischia un momento di stasi per la concomitante rarefazione ed aumento di prezzo del tondino del cemento armato.

Per chiedere, pertanto, quali provvedimenti si intendono assumere per controllare il fenomeno e ricondurre la situazione alla normalità. (4-06551)

AMENDOLA PIETRO E BIAMONTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che il commissario prefettizio del comune di Maiori dichiara ufficialmente che il genio civile di Salerno non ha ancora effettuato la consegna del nuovo impianto della rete fognaria costruito in ripristino dei danni alluvionali del 1954 nel mentre il genio civile dichiara altrettanto ufficialmente di avere già da tempo provveduto alla consegna dell'opera in questione —:

1) se e quando è stata consegnata la fognatura al comune di Maiori, con quale verbale, alla presenza di chi;

2) in caso affermativo, se si è proceduto al collaudo dell'impianto, soprattutto per la parte relativa alla depurazione che finora non è mai entrata in funzione; se e quali prove sono state effettuate sulla rete fognaria, che risulta intasata in diversi punti ed abbisogna di opere urgenti di manutenzione; come sono stati risolti i problemi di quelle zone che abbracciano importanti tratti del centro cittadino e che sono stati esclusi dal servizio perché in esse la rete fognaria non è stata costruita (Corso Regicana dal monastero al municipio, ecc.); che cosa si è previsto per le zone alte del comune ed i villaggi completamente esclusi dal servizio;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18. GIUGNO 1969

3) se, infine, si ritiene possibile che un comune quale Maiori, che di recente è diventato anche sede di un'Azienda di soggiorno e turismo, viva e si sviluppi con un impianto di fognatura fantasma, mai collaudato, mai del tutto posto in funzione, intasato e incompleto e che, comunque, quand'anche fosse stato perfetto nella progettazione e nella realizzazione, sarebbe già ampiamente insufficiente per il fabbisogno locale perché l'incremento edilizio degli ultimi 10 anni ha già del tutto vanificato e reso inutile un impianto di così modeste dimensioni e capacità.

(4-06552)

BIAMONTE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali provvedimenti, urgenti, intende adottare per fare cessare o almeno ridurre gli assordanti e insopportabili rumori che causano i tubi di scappamento delle numerose motociclette in circolazione, soprattutto, nelle città. (4-06553)

BIAMONTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali iniziative intende adottare per la riparazione e l'assestamento delle seguenti strade provinciali della provincia di Salerno:

- 1) Campagna-Oliveto Citro-Bivio Contursi;
- 2) Bivio Contursi-Colliano-Valva-Bivio Laviano;
- 3) Giffoni Valle Piana-San Cipriano Picentino.

L'interrogante fa osservare che dette strade restano impraticabili per alcuni mesi all'anno e pericolose, per gli utenti, tutti i giorni. (4-06554)

LAMANNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza che i cittadini delle frazioni di Sambiase e Nicastro (ora Lamezia Terme), e specificatamente di Bucolia, Santa Maria, Acquadaurino, Nunziata, non godono del servizio di distribuzione postale. Attualmente la posta viene distribuita una volta ogni quindici giorni, mentre per quanto riguarda la frazione Nunziata non avviene mai alcuna distribuzione.

Sono circa 700-800 le famiglie che vivono in queste frazioni, le quali distano da cinque a dieci chilometri dai centri urbani, con cui non hanno strade di collegamento;

2) quali provvedimenti intenda adottare perché nelle suddette frazioni venga realizzato il servizio quotidiano di distribuzione postale. (4-06555)

LAMANNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali misure intenda adottare per rafforzare l'ufficio staccato di Catanzaro della sezione opere marittime per la Calabria al fine di renderne più continua, tempestiva ed efficace l'attività di progettazione, attuazione e controllo delle opere. (4-06556)

CHINELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se corrisponde al vero la notizia apparsa sulla stampa sull'illegittimità della licenza di costruzione della nuova sede della Cassa di Risparmio di Venezia. (4-06557)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza che in questo inizio di stagione balneare alcune zone del litorale ravennate sono state investite per diversi chilometri da notevoli quantitativi di sostanze oleose, che hanno reso il mare e la spiaggia letteralmente impraticabili e che hanno determinato l'allontanamento di numerosi turisti italiani e stranieri.

L'interrogante ritiene ci si trovi nuovamente di fronte a a rotture delle condutture che trasferiscono a terra il carico delle petroliere, oppure a lavaggi di tanche vicino alla riva. In ogni caso, raccomanda una vigilanza assai più rigorosa ed impegnata, ad evitare che il rigoglioso turismo della zona venga irrimediabilmente compromesso. (4-06558)

SERVADEI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa la dotazione per il periodo balneare di 198 maggiori unità di personale postale nelle varie località della riviera forlivese - notoriamente la più turistica d'Italia - che registra presenze anche straniere notevolissime.

L'interrogante rappresenta che fino a questo momento si è disposta l'assunzione di appena 75 unità per un periodo non superiore a 90 giorni, ciò che ha indotto le organizzazioni sindacali provinciali di categoria a proclamare uno sciopero di alcuni giorni nei 22 uffici postali della riviera, oggettivamente impossibilitati a svolgere il loro servizio in maniera seria e rispondente ai notevoli interessi turistici della zona. (4-06559)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

LUCCHESI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se ritiene giusto e doveroso ripristinare i biglietti gratuiti a favore delle orfane di ferrovieri passate a nozze ma rimaste vedove senza prole e, quindi, nella situazione giuridica antecedente al loro matrimonio. (4-06560)

LUCCHESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quando sarà provveduto a riliquidare la pensione in base alla legge del marzo 1968 a favore degli anziani maestri collocati a riposo prima del 1961.

Si tratta di maestri anziani che attendono con fiducia ma anche con un certo scoramento. (4-06561)

SERVADEI. — *Ai Ministri della marina mercantile, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere qual'è l'autorità competente a concedere l'autorizzazione alla costruzione di impianti in legno od in materiale prefabbricato smontabile a fini turistici su arenili demaniali marittimi.

Ciò in relazione al conflitto sorto in molte località balneari fra l'autorità marittima — che fa riferimento alla circolare ministeriale dell'11 settembre 1968, n. 519853 — e le amministrazioni comunali interessate, le quali si riferiscono alla esigenza della licenza edilizia esplicitamente prevista, anche per le zone demaniali marittime, dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765. (4-06562)

SERVADEI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali misure intende assumere per difendere l'ingente patrimonio turistico di Valverde di Cesenatico (Forlì) costituito da circa 12 mila stanze per ospiti, direttamente minacciato dal mare, senza pregiudicare la consistenza degli arenili delle zone circostanti. (4-06563)

SERVADEI. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro per la ricerca scientifica.* — Per conoscere quali nuovi mezzi intendono adottare per difendere le molte località turistiche del litorale emiliano-romagnolo insidiate dal mare, dal momento che le tradizionali scogliere — oltre ai vari inconvenienti estetici e di ripascimento delle spiagge a nord — non sempre riescono allo scopo.

L'interrogante fa particolare riferimento al pompaggio di sabbia (onde di sabbia) che ha dato risultati positivistissimi in Florida ed in altre importanti località balneari internazionali. (4-06564)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere i suoi intendimenti per stroncare la produzione ed il commercio del cosiddetto « vino industriale » frutto di evidentissime sofisticazioni.

L'interrogante rappresenta al riguardo la grave crisi che travaglia il mercato vinicolo italiano da alcuni mesi a causa dei prezzi incredibilmente bassi introdotti da tale « vino », ciò che si traduce in una truffa per il consumatore ed in danni irreparabili per la produzione vitivinicola, da tempo impegnata — anche attraverso la tipizzazione — in un lodevole sforzo di espansione interna ed estera. (4-06565)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti intende assumere per far fronte ai problemi denunciati in recenti manifestazioni dalla Federazione italiana pubblici esercizi, i quali denotano una grave crisi del settore e la sua impossibilità — nelle attuali condizioni — di continuare ad assecondare lo sviluppo turistico del paese, anche in termini di contenimento dei prezzi. (4-06566)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa la bonifica ai fini di una migliore utilizzazione turistica ed igienica, del lago artificiale di Quarto (comune di Sarsina, provincia di Forlì), dando assoluta precedenza alla parte che lambisce la strada statale n. 71, oggi invasa da sterpaglie e costituita da terreni divenuti paludosi e maleodoranti. (4-06567)

SERVADEI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i suoi intendimenti circa la realizzazione nell'importante centro balneare di Cervia (Ravenna) di una sezione di polizia stradale, allo scopo di meglio regolare il traffico della zona che è veramente massiccio, specie nel periodo estivo, stanti anche le difficoltà viarie e di collegamenti, e la limitata presenza *in loco* di forze specializzate in problemi del traffico. (4-06568)

SERVADEI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza del numero impressionante di bimbi scoliotici denunciati ai fini dei benefici per i trasferimenti magistrali in provincia di Forlì.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

L'interrogante ritiene che la cosa vada chiarita con sollecitudine e rigore. Le ipotesi che possono farsi di fronte a tale sconcertante situazione sono due: o le dichiarazioni rese dagli interessati e dai relativi certificati medici non rispondono a verità (ciò che danneggia i genitori di figli veramente scoliotici e gli insegnanti che non sono ricorsi a tale espediente), oppure la malattia è veramente tanto diffusa da doversi considerare sociale e da esigere, almeno per la provincia di Forlì, interventi sanitari urgenti ed eccezionali. (4-06569)

DAGNINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave disagio che procura ai coltivatori diretti la complessa e costosa procedura per il rinnovo delle concessioni di derivazione di acque pubbliche per uso irriguo.

Infatti, per i disposti dell'articolo 9, quarto comma, del regio decreto 14 agosto 1920, numero 1285, i richiedenti devono provvedere alle spese per l'istruttoria e per l'esame della pratica e ad una documentazione comprendente: relazione particolareggiata, corografia, piano topografico, calcolo volumetrico dell'acqua derivata, profili longitudinali e trasversali, disegni delle principali opere.

La preparazione di tale documentazione deve necessariamente essere svolta da un tecnico, dimodoché il costo della pratica viene in complesso a superare le 200.000 lire; e quando si tratta di aziende di modeste o modestissime dimensioni tale costo rappresenta un peso notevole per i coltivatori.

Perciò l'interrogante chiede ai Ministri se non ritengano di emanare una norma modificatrice dell'articolo 9 del suddetto regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, in modo da esentare le piccole aziende dall'obbligo della presentazione della complessa documentazione oggi richiesta, che potrebbe essere sostituita da una semplice domanda contenente i dati essenziali. (4-06570)

MANCINI VINCENZO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del turismo e spettacolo e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se, in relazione anche alle reiterate notizie apparse sulla stampa, sono a conoscenza del grave stato di abbandono in cui è lasciato il lago di Falciano del Massico in provincia di Caserta; per sa-

pere quali urgenti misure intendano adottare per evitare che lo stato del lago continui a peggiorare e quali provvedimenti per interventi adeguati ritengano di assumere anche al fine di una valorizzazione turistica di una zona che ha tutte le caratteristiche naturali per aspirare a tanto, come è nelle attese di quelle popolazioni che all'opera di risanamento e di bonifica del lago e di successiva, idonea sua sistemazione collegano la possibilità di uno sviluppo dell'economia dell'intero territorio riguardante numerosi comuni della provincia di Caserta. (4-06571)

FIUMANÒ E TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

a) se non ritenga opportuno sottoporre all'apposita commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, l'esigenza di modificare il proprio parere negativo, a suo tempo espresso, a proposito della concessione dei mutui GESCAL per miglioramento, ampliamento e risanamento degli alloggi in proprietà, quando i lavoratori richiedenti aventi diritto siano comproprietari insieme a membri del loro nucleo familiare non aventi diritto, parere fatto proprio dalla direzione generale GESCAL con circolare n. 161/68 del 22 novembre 1968;

b) se non ritenga far erogare da parte della GESCAL il contributo fondiario di lire 2 milioni duecento mila su cui già esiste parere positivo della commissione provinciale di Reggio Calabria a favore del lavoratore Lucà Salvatore da Mammola. (4-06572)

ARMANI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per conoscere quali urgenti iniziative e provvedimenti intendano adottare per venire incontro ai produttori agricoli delle province di Udine e Pordenone — in specie coltivatori diretti — sui cui terreni si sono abbattute nei giorni 26 maggio e 15-16 giugno violente grandinate, causando danni valutabili, in molti casi, fino al 90 per cento del prodotto.

Da primi accertamenti, è da ritenersi che le zone colpite riguardino circa quattro mila ettari di colture agricole, su una parte dei quali si erano già verificate analoghe avversità atmosferiche nell'anno 1968, creando conseguentemente un disagio ancora più grave.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

L'interrogante chiede in particolare se il Ministro dell'agricoltura non ritenga necessario procedere alla urgente delimitazione delle zone colpite onde consentire subito l'applicazione degli interventi previsti dal decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, articoli 2 e 3.

(4-06573)

BORRACCINO, GIOVANNINI, VESPIGNANI, RAFFAELLI, LENTI, SPECCHIO, NICCOLAI CESARINO, CESARONI, CONTE, MARTELLI e SCIPIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali urgenti, indilazionabili ed adeguati provvedimenti intende adottare il Governo per un rapido svolgimento delle pratiche per le pensioni per i mutilati ed invalidi di guerra, nonché delle pratiche che riguardano gli ex combattenti e i perseguitati politici antifascisti.

È da rilevare, a tal proposito, che le categorie interessate, da lungo tempo, con assemblee ed innumerevoli altre iniziative, stanno ripetutamente richiamando l'attenzione del Governo sulla insopportabile e incresciosa situazione delle loro pratiche e sulla necessità di superare esasperanti lentezze che, oltre ai danni talvolta irreparabili che arrecano agli interessati, suonano autentica beffa a chi ha servito il paese sacrificando la propria giovinezza e la propria integrità fisica. Molti di essi vivono in condizioni di assoluta insopportabilità umana; altri senza redditi e in età molto avanzata, 60-70-80 anni, aspetteranno ancora a lungo la soluzione di questo loro eterno problema; parecchi di essi, infine, così continuando, l'auspicata soluzione non la vedranno nemmeno.

Questa situazione sta giustamente determinando un crescente malcontento poiché sono centinaia di migliaia gli interessati alla soluzione dei problemi anzidetti e infine perché, specie per le pensioni per i mutilati ed invalidi di guerra, le pratiche attendono 10-15 anni prima di essere risolte in sede dei competenti settori ministeriali e poi presso la Corte dei conti in caso di ricorsi.

(4-06574)

FIUMANÒ e TRIPODI GIROLAMO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che i lavoratori dello stabilimento Bricà di Bovalino (Reggio Calabria), gestito dall'azienda speciale per le foreste demaniali, sono tuttora in agitazione dall'ottobre del 1968 — se

non ritengano opportuno intervenire per accogliere le seguenti rivendicazioni:

1) considerare i lavoratori appartenenti al settore dell'industria per tutti i fini assistenziali, previdenziale ed economici, dato il tipo industriale del lavoro espletato;

2) abolire il sistema dell'assunzione a termine in atto in vigore considerando l'attuale procedura ingiusta e immorale, tenuto conto che esiste apposita legge dello Stato che ne fa divieto, anche se per altri settori lavorativi;

3) prevedere un programma produttivo che estenda le attività della fabbrica, utilizzi in pieno gli impianti esistenti e li ammoderni, in modo da potersi procedere anche a lavori di trasformazione del legno, alla assunzione permanente della mano d'opera esistente e di altri lavoratori disoccupati.

Tutto ciò affinché la fabbrica possa assumere un ruolo di azienda industriale, capace di svolgere una funzione di promozione economica e sociale nella zona. (4-06575)

DAMICO e SULOTTO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali iniziative sono state assunte per comporre la lunga e estenuante vertenza che vede impegnati tutti i lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici di opere e servizi ferroviari per ottenere la perequazione del trattamento economico con gli altri lavoratori delle ferrovie dello Stato. (4-06576)

PREARO, CRISTOFORI, SCHIAVON, STELLA e DEGAN. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga di intervenire con un esame e conseguenti provvedimenti per evitare che la coltura delle barbabietole da zucchero scompaia dai normali avvicendamenti di taluni tradizionali comprensori del Veneto e, in particolare, nelle province di Rovigo, Padova e Treviso nonché quelle di Verona, Vicenza e Venezia.

Detti comprensori si verranno a trovare infatti, nel 1970, in gravissime difficoltà per effetto dell'applicazione dei regolamenti comunitari — segnalatamente il n. 1009/68 e seguenti — del settore bieticolo-saccarifero.

Tali regolamenti prevedono che, a far tempo dal 1970, le attuali modalità di pagamento delle bietole italiane basate sulla media nazionale — per le quali modalità la Comunità ha concesso deroga di due anni ri-

spetto alle norme generali per i sei Paesi della CEE — vengano sostituite dalla determinazione polarimetrica individuale.

Inoltre il parametro comunitario prevede il prezzo sul titolo-base a 16 gradi, al di sotto del quale, il prezzo stesso subisce una caduta graduale sino a limiti estremamente anti-economici.

I bassi titoli che per effetto di fattori imponderabili, non imputabili, quindi, ai coltivatori, si determinano nelle produzioni dei suddetti comprensori veneti, provocano redditi economici inadeguati agli elevati costi della coltura, non ostante l'incremento della meccanizzazione, la preparazione professionale degli interessati e gli orientamenti ristrutturati delle aziende.

Per contro, la coltivazione della bietola è insostituibile negli avvicendamenti degli anzidetti comprensori veneti anche per la provata anti-economicità di altre colture sostitutive.

Qualora una auspicabile revisione dei regolamenti non renda possibile la riconferma della deroga alle modalità italiane di pagamento (media nazionale), gli interroganti

chiedono che la soluzione sia trovata dallo Stato membro italiano il quale, nei limiti delle sue facoltà, stabilisca — in sede di Comitato zucchero e di Cassa conguaglio — una differenziata misura degli « aiuti », da zona a zona, autorizzati dalla Comunità per l'Italia sino al 1974. (4-06577)

FOSCARINI E PASCARIELLO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza dei gravissimi danni subiti da migliaia di coloni, mezzadri e coltivatori diretti della provincia di Lecce a causa delle calamità atmosferiche che hanno recentemente colpito vaste zone agricole dell'Arneo, di Taviano, di Melissano, di Alliste, di Ugento;

per sapere quali urgenti provvedimenti intendano adottare ed in particolare se non ritengano di dover ricorrere all'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917 (convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088) mediante una opportuna integrazione della disponibilità di spesa. (4-06578)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per sapere: quali provvedimenti il Ministro intenda assumere, dopo i numerosi colloqui esperiti presso il Ministero con il rettore della Facoltà di ingegneria del politecnico di Milano e una rappresentanza degli studenti della stessa facoltà, per normalizzare la situazione che rischia di compromettere la validità dell'anno accademico;

la ostinata insensibilità dimostrata alle autorità accademiche nel rifiutare un costruttivo dialogo con le rappresentanze studentesche, preoccupano notevolmente la cittadinanza specialmente se si considera la sorprendente risposta data dal consiglio di facoltà all'indomani della riunione in cui tale consiglio ha esaminato i risultati degli incontri tra il Rettore ed il Ministro.

(3-01665)

« ACHILLI, CRAXI, POLOTTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della sanità per sapere se sono a conoscenza del grave turbamento e della profonda indignazione determinatasi nella opinione democratica della città e della provincia di Avellino (e culminata con l'occupazione da parte degli stessi consiglieri dell'aula del consiglio provinciale) a seguito della ingiustificata sospensione del nuovo consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero disposta dal Ministro della sanità.

« Se ed in conseguenza della accertata illegittimità del provvedimento ritengono di disporre la revoca della sospensione e l'immediato insediamento del consiglio dell'Ente ospedaliero della provincia di Avellino.

« Rileva l'interrogante che il pesante intervento ministeriale assume ancora più aspetto autoritario, lesivo delle autonomie locali, se si tien presente che i componenti del nuovo consiglio ospedaliero sono stati eletti da oltre due mesi (di conseguenza il Ministero ha avuto tutto il tempo necessario per le decisioni di eventuali ricorsi proposti) e che la convocazione del predetto consiglio di amministrazione è avvenuta solo dopo lunghe pressioni degli organismi democratici interessati ed a seguito di una circolare ministeriale che invitava gli enti periferici allo immediato insediamento dei nuovi consigli ospedalieri eletti.

(3-01666)

« PAPA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e il Ministro della difesa, per sapere:

per quali ragioni la zona di Pratobello (Nuoro), dopo che vi sono state spese somme ingenti da parte della Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di un villaggio che consentisse la valorizzazione dei pascoli montani, è stata militarizzata e trasformata in poligono di tiro;

se siano a conoscenza dell'acuta tensione esistente tra le popolazioni interessate, specie ad Orgosolo e tra i pastori, che hanno già dato luogo a vivaci manifestazioni di lotta, contro il citato provvedimento contrario agli interessi delle popolazioni della provincia di Nuoro, così duramente provate dalla miseria e dal secolare abbandono. La militarizzazione di Pratobello, come quella di Perdasdefogu, come la ventilata istituzione del parco nazionale del Gennargentu, in assenza di qualunque altra concreta iniziativa per lo sviluppo economico del nuorese, limita ulteriormente la zona adibita a pascolo quindi accentua le già gravi difficoltà dei pastori e delle popolazioni;

se non ritengono di dover annullare le decisioni adottate che suscitano le giuste proteste di tutti gli interessati, che sono decisi a far valere i loro diritti umani contro gli atti concreti di Governo che, aldilà delle verbali espressioni di solidarietà, sono in netto contrasto con le esigenze di rinascita e di progresso delle popolazioni sarde e suonano spregio verso le più elementari esigenze dell'economia nuorese.

(3-01667)

« SANNA, AVOLIO, LIBERTINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se siano informati della grave situazione che si è creata negli stabilimenti SAFOG e Nuova San Giorgio di Gorizia, situazione che ha portato i lavoratori dei due contigui stabilimenti delle partecipazioni statali alla occupazione degli stessi, lunedì 16 giugno 1969, occupazione che continua.

« Gli interroganti fanno presente che le giuste richieste avanzate dai circa 650 lavoratori dei due stabilimenti, richieste sostenute unitariamente dai sindacati FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM e dalle commissioni interne, malgrado tutti gli sforzi, gli incontri per dare

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

positiva soluzione ai problemi in discussione, non hanno trovato ascolto, né per quanto attiene ai problemi di carattere economico, salariale e normativo, né per le condizioni di lavoro in fabbrica, né per quanto riguarda la questione della sicurezza del posto di lavoro.

« Gli interroganti ricordano che sono ormai anni che le maestranze lottano contro l'intransigente e incredibile atteggiamento della direzione dei due stabilimenti, tanto per rivendicare giusti riconoscimenti in materia salariale e contrattuale e di rapporti interni, quanto per impedire il realizzarsi della politica fallimentare condotta dalla direzione particolarmente nello stabilimento Nuova San Giorgio. Si sottolinea che la direzione ha condotto una politica di liquidazione caratterizzata non solo dal progressivo taglio dei tempi di lavoro nei cottimi, di dequalificazione continua, instaurando un regime interno di tipo fortemente autoritario inconcepibile in una azienda di Stato. Che tale politica fallimentare tende a gettare sulle spalle dei lavoratori le conseguenze della evidente incapacità professionale dei massimi dirigenti degli stabilimenti di cui si tratta. Incapacità che si rivela chiaramente nella decisione della direzione della Nuova San Giorgio di produrre un tipo di telaio tessile che non trova collocazione, perché non corrispondente alle esigenze del mercato.

« Gli interroganti fanno altresì presente che quanto accade nella Nuova San Giorgio rivela chiaramente l'intendimento della direzione di giungere alla liquidazione dello stabilimento attraverso una delle cosiddette operazioni indolori: trasferimento di maestranze alla SAFOG, o a Monfalcone, liquidazione degli anziani e così via. Il che avrebbe per conseguenza di diminuire di 300 posti di lavoro la città di Gorizia, già duramente colpita sul piano economico.

« Gli interroganti chiedono quindi di conoscere quali urgenti provvedimenti i Ministri intendano adottare per dare soddisfazione alle giuste richieste dei lavoratori e per potenziare, non liquidare la Nuova San Giorgio.

(3-01668)

« LIZZERO, SKERK, SCAINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere se sia a conoscenza della condanna di recente inflitta dal governo messicano ai militanti operai Oscar Fernandez Bruno, Adolfo Gilly e Teresa Confreta Fernandez, condannati complessivamente a venti anni di prigione.

« Tale condanna, che è un'odiosa ed inammissibile persecuzione alla libertà di idee, ed emessa dopo tre anni di carcere preventivo, ha suscitato la viva indignazione degli ambienti democratici internazionali e si pone chiaramente in relazione alla sanguinosa campagna di repressione instaurata dai governi sudamericani, ed in particolare da quello messicano, nei confronti dei movimenti operai e studenteschi.

« Per sapere altresì quali passi intenda fare il nostro Governo presso il governo messicano per esigere l'immediata scarcerazione dei tre condannati e per avere garanzie sulla loro incolumità fisica e libertà personale.

(3-01669)

« CERAVOLO DOMENICO, BOIARDI, LATTANZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale per sapere quali urgenti provvedimenti si intende assumere in favore dei familiari, rimasti in patria, degli emigrati all'estero in seguito alla deliberazione del governo svizzero che nega un contributo finanziario per l'assistenza medica ai familiari stessi, e per sapere come si intenda definire in modo completo ed organico l'inserimento dei familiari dei lavoratori emigrati nel sistema assicurativo dell'INPS con piena parità di diritti con tutti gli altri cittadini italiani.

(3-01670)

« FORTUNA, LEPRE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per avere una dettagliata informazione sui risultati dell'inchiesta, promossa dal Ministro stesso, sulla grave sciagura ferroviaria di Barcellona (Messina), sulle cause che l'hanno determinata nonché sul gravissimo bilancio di perdita di vite umane e di gravi danni al patrimonio ferroviario.

« In particolare si desidera conoscere se rispondono a verità le notizie di stampa secondo le quali:

a) i capistazione sono autorizzati ad usare i modelli MU-40 ed M-5 in virtù dei quali possono autorizzare il macchinista a proseguire la marcia nonostante il segnale di via impedita;

b) da chi è stato disposto l'uso di tali moduli e sulla base di quali criteri vengono utilizzati;

c) se l'installazione sui treni di un semplice radiotelefono avrebbe potuto evitare il disastro;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

d) se l'opera di pronto soccorso, prestato con encomiabile sollecitudine e dedizione dai vigili del fuoco, dalle forze di polizia e dai volontari, ha incontrato gravi limiti nella insufficienza delle attrezzature delle squadre di soccorso;

e) se il personale ferroviario viene sottoposto ad estenuanti turni di lavoro.

« Quali provvedimenti immediati il Ministro e il Governo intendono adottare perché:

1) i treni circolanti in Sicilia e nel sud vengano forniti delle moderne apparecchiature già da tempo installate su quelli circolanti nel centro-nord;

2) sia disposto, con procedura di urgenza, l'inizio immediato dei lavori di raddoppio della linea ferrata Palermo-Messina nella quale la circolazione, a differenza di quella sulla Roma-Firenze, risulta fortemente congestionata e, quindi, come dimostrano i fatti, molto pericolosa;

3) siano assicurati adeguati aiuti alle famiglie delle vittime;

4) siano modificati i turni di lavoro del personale ferroviario onde rendere più sopportabile la fatica alla quale viene sottoposto.

(3-01671) « GATTO, MAZZOLA, CARRARA
SUTOUR ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche in relazione ad analoga interrogazione concernente un comune limitrofo, per sapere se risulta agli organi ministeriali periferici di controllo che il collocamento della mano d'opera a Lubriano (Viterbo) è di fatto esercitato dal locale parroco, Ceccariglia Duilio, dietro impegno degli operai avviati al lavoro di rinunce ad appartenere e a svolgere attività a favore di determinati partiti e sindacati, il tutto con l'acquiescenza del locale collocatore comunale e dei dirigenti dello stabilimento ETI costruito con contributi e facilitazioni dello Stato; quali misure intenda prendere per stroncare l'abuso e garantire i diritti fondamentali dei cittadini conculcati così sfrontatamente e in violazione della già deficiente legge sul collocamento.

(3-01672) « LA BELLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere:

1) se corrisponde a verità che il giorno 4 giugno 1969, seguente a quello in cui il preside della facoltà di architettura, professore

Giuseppe Maria Pugno, senza consultare il consiglio di facoltà, decise la serrata della facoltà stessa — dichiarando che la sede (castello del Valentino) sarebbe stata sottoposta a restauri e che gli esami si sarebbero svolti nei locali del Politecnico —, due funzionari della sezione politica della questura sono penetrati nel castello ed hanno fotografato il materiale di alcuni gruppi di studio e soprattutto quello del gruppo di studio " Città-opera-ri ", che è materiale di ricerca e di esame appartenente agli studenti che lo hanno elaborato;

2) se i suddetti funzionari avevano il diritto di compiere tale operazione e se il senato accademico ha precise responsabilità per un simile atto, avvenuto non casualmente in concomitanza con la serrata;

3) se è a conoscenza di un precedente verificatosi verso la fine di marzo, allorché all'occupazione della facoltà di architettura da parte degli studenti seguì un intervento della polizia e il professore Enrico Pellegrini, docente della facoltà, distrusse totalmente altro materiale di ricerca e di studio del gruppo " Città-fabbrica " e la strumentazione tecnica dell' " Atelier popolare ";

4) se possono essere considerati validi gli esami di discipline di architettura, svoltisi recentemente nella sede del Politecnico, in forma non pubblica e senza che potessero esserne informati tutti gli studenti che tali esami intendevano sostenere.

(3-01673) « LEVI ARIAN GIORGINA, AMODEI,
DAMICO, TODROS, MUSSA IVALDI
VERCELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere quali interventi il Governo intenda mettere in atto per costringere la società per azioni cartiera Burgo con sede in Torino, a ritirare i programmi di smobilitazione annunciati e che si concretizzano, in questa prima fase, nella chiusura dello stabilimento di Maslianico (Como), con il conseguente licenziamento, già comunicato, di circa 200 operai e la decisione di licenziamenti parziali a Romagnano Sesia (Novara) e Lugo Vicentino, rispettivamente per 63 e 240 unità.

« Mentre il carattere asociale della decisione si commenta da solo, è opportuno che il Governo abbia presente alcune circostanze che qualificano sul piano tecnico-economico il programma della società:

1) il settore cartario è in continuo sviluppo;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

2) nelle tre località colpite l'attività della cartiera è fondamentale per l'economia locale, quando non è addirittura praticamente l'unica industria esistente, come a Romagna Sesia e a Lugo Vicentino;

3) nelle località medesime gli stabilimenti operano da decenni dando luogo alla formazione di manodopera altamente specializzata;

4) i tre comuni in parola hanno già creato, a spese della collettività, le sovrastrutture necessarie alle esigenze di vita di insediamenti produttivi importanti come sono ciascuno dei tre stabilimenti Burgo;

5) le commissioni interne di tutti gli stabilimenti del gruppo Burgo hanno collegialmente elaborato e presentato al consiglio di amministrazione della società nel 1962 un piano di investimenti di alcuni miliardi per ammodernamenti indispensabili degli impianti; il piano è stato respinto.

« Inoltre la motivazione con cui la società tenta di giustificare le proprie decisioni, cioè che i costi di produzione nei tre stabilimenti non sono competitivi per l'invecchiamento dei macchinari è strabiliante e pone facili interrogativi.

« La colpa del mancato aggiornamento degli impianti è dei lavoratori oppure di una direzione imprevedente e incapace?

« La società ha fatto gli accantonamenti dei fondi destinati all'ammortamento degli impianti, sottraendoli, nella misura consentita dalla legge, alla tassazione di ricchezza mobile; che fine hanno fatto tali fondi?

« La cartiera Burgo pare infine essere intenzionata di chiedere al Governo di poter beneficiare di finanziamenti agevolati dallo Stato.

« Gli interroganti chiedono di conoscere:

a) se il Governo condivide il parere dei lavoratori interessati, secondo cui le agevolazioni pubbliche non devono essere concesse alla società per alcun investimento, se prima questa non avrà assicurato, nei fatti, il mantenimento dei livelli occupazionali in tutti gli stabilimenti del gruppo, con possibilità di controllo da parte del potere locale;

b) con quali provvedimenti il Governo intende intervenire per costringere la società a contrattare i propri programmi con il potere pubblico, tenuto conto che l'attività dell'azienda interessa anche i seguenti comuni, oltre quelli già citati: Cuneo, Verzuolo (Cuneo), Germagnano (Torino), Corsico (Milano), Mantova, Carbonera (Treviso), Ferrara;

c) quali iniziative immediate il Governo intende prendere onde evitare l'accentuarsi

della tensione già in atto tra i lavoratori esasperati dai licenziamenti subiti o minacciati e dall'atteggiamento della società.

(3-01674) « GASTONE, CORGHI, PELLIZZARI, LIBERTINI, PIGNI, CERAVOLO, ROSSINOVICH, ALINI, SULOTTO, AMODEI, NAHOUM, CANESTRI, CARUSO, GESSI NIVES, BOIARDI, FREGONESE, GRANZOTTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se sia a conoscenza del grave legittimo stato di agitazione dei vigili urbani del comune di Napoli per l'ingiustificato mancato pagamento dei proventi del codice della strada e di polizia urbana da tempo maturati - richieste stranamente ignorate - e dell'atteggiamento scortese, quasi sollecitatore di maggiori proteste, tenuto dall'assessore del ramo che si rifiutava di ricevere la delegazione sindacale dei vigili urbani che chiedevano di essere ascoltati in merito alla loro questione.

« Le organizzazioni sindacali hanno rivolto un invito al sindaco di Napoli di stabilire un incontro con essi sindacati onde concordare la ripartizione dei proventi contravvenzionali, come per legge, ed avviare a soluzione tutti gli importanti problemi economici e normativi interessanti la categoria.

« Ad evitare l'attuarsi del minacciato sciopero, che avrebbe gravi conseguenze per il già caotico traffico della città di Napoli, ed a giusto incontro alle oneste richieste, riferentisi a precisi diritti, è il caso di comporre la insorta vertenza.

« Si chiede pertanto di conoscere quali misure e provvedimenti intenda prendere per venire incontro alle legittime rivendicazioni della categoria dei vigili urbani di Napoli.

(3-01675)

« DI NARDO FERDINANDO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali siano stati i motivi che hanno indotto il Provveditorato agli studi di Brindisi a corrispondere agli undici professori, impegnati dal 7 gennaio 1969 al 30 aprile 1969 nel doposcuola, presso la scuola media Dante Alighieri di Brindisi, l'indennità per il solo mese di gennaio.

« Chiede inoltre di sapere se sia a conoscenza che ai sei professori, impegnati per lo stesso doposcuola presso la scuola media di Tutturano dal 17 febbraio 1969 al 17 maggio

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

1969, non è stata corrisposta alcuna indennità.

« Chiede infine se non ritenga necessario un suo intervento per sollecitare il Provveditorato di Brindisi a definire tale situazione.

(3-01676)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga opportuno, a seguito delle ricorrenti inondazioni che si verificarono nei territori di Motta dei Conti e Casale Monferrato, intervenire prontamente per disporre con urgenza le spese necessarie per ovviare alla occlusione di parte notevole del ponte sul fiume Sesia che serve la ferrovia Mortara-Asti e la provinciale Mortara-Casale Monferrato tra i paesi di Candia Lomellina e di Terranova Monferrato.

« La occlusione progressiva delle prime cinque campate del ponte, sulla sponda sinistra supera il livello dei terreni e riduce il deflusso delle acque attraverso le luci delle arcate delle quali risultano libere soltanto poco più di un terzo. La occlusione è aggravata dal fatto che sono stati disposti e sono in corso di esecuzione opere (per una spesa di circa cento milioni) che rendono tale occlusione consolidata e permanente. La esecuzione di tali opere è stata disposta senza nessun diretto accertamento da parte del Magistrato del Po e, a seguito di reclami, è stata sospesa dal genio civile di Pavia.

« Da questo stato di cose sono derivate gravi e ricorrenti inondazioni: in quella ultima le acque del fiume Sesia hanno invaso i cascinali del territorio fino all'altezza di tre metri, hanno asportato lunghi tratti della strada provinciale e ferroviaria, distrutto i raccolti, insabbiali e sconvolti i terreni, prodotto l'annegamento di centinaia di capi di bestiame e determinati gravi pericoli alle persone, alcune delle quali sono state salvate a stento. Le inondazioni hanno raggiunto financo l'abitato di Candia Lomellina, distante tre chilometri dal fiume Sesia e sconvolto il cimitero cittadino e tutto questo è stato constatato personalmente dal prefetto di Pavia accorso sul posto nella notte del 3 novembre 1968.

« Alla distanza di oltre sei mesi dalla ultima inondazione che tanti danni ha prodotto, malgrado la riconosciuta necessità di eliminare le ostruzioni che ostacolano il deflusso delle acque, nessun intervento è stato operato e le opere appaltate servono a rendere più di-

sastrose le conseguenze delle inondazioni, tanto più temibili se si considera il carattere torrentizio del fiume Sesia.

« A parere di tecnici si rendono necessarie ed urgenti opere valide a consentire il deflusso delle acque del fiume Sesia evitando che si ripeta quanto già si è verificato in località posta tra Motta dei Conti e Longosco, dove dovrà essere demolito per ordine del Magistrato del Po il ponte in costruzione del Risorgimento sullo stesso fiume Sesia.

« La deplorabile incuria finora dimostrata ha messo in gravi agitazioni le popolazioni interessate e, continuando la mancanza di un decisivo intervento da parte delle autorità competenti, sono da prevedere manifestazioni che turberanno l'ordine pubblico in una zona la cui popolazione ha dato sempre dimostrazione di essere costituita da lavoratori impegnati ad una piena e disciplinata attività produttiva.

(3-01677)

« ROMEO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se siano a conoscenza della grave situazione creatasi a Gorizia con l'occupazione da parte delle maestranze degli stabilimenti SAFOG e Nuova S. Giorgio, in seguito al diniego di aderire alle rivendicazioni di carattere salariale e normativo e di fronte alla minaccia di liquidazione della Nuova S. Giorgio. Gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti i Ministri intendono adottare per dare soluzione alla grave situazione nell'interesse dei lavoratori.

(3-01678) « CARRARA SUTOUR, CERAVOLO DOMENICO, GRANZOTTO, PASSONI, CANESTRI, AMODEI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per sapere quali urgenti provvedimenti siano in preparazione per sanare la grave situazione in atto negli stabilimenti SAFOG e Nuova San Giorgio di Gorizia, dove gli operai per far valere le loro legittime esigenze hanno dovuto occupare gli stabilimenti stessi.

(3-01679)

« FORTUNA, LEPRE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni in base alle quali l'accordo raggiun-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 GIUGNO 1969

to per superare la grave crisi del Politecnico di Milano, dopo pazienti contatti e responsabili mediazioni in sede ministeriale, sia stato modificato e reso inaccettabile dal Consiglio di facoltà con la conseguenza di riaprire uno stato di preoccupante tensione; per sapere, altresì, quali provvedimenti si intendano adottare per porre fine ad una situazione che, mettendo a repentaglio l'anno accademico, crea un comprensibile disagio ed una viva reazione tra gli studenti, le famiglie e l'intera cittadinanza milanese.

(3-01680)

« GRANELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali iniziative intendano assumere al fine di risolvere il problema dell'attuale drastica tensione esistente in Torino e nella sua cintura nei riguardi delle locazioni degli immobili urbani.

« La domanda degli alloggi in affitto è infatti talmente aumentata a causa della massiccia immigrazione, per cui i fitti richiesti hanno subito un drastico rialzo, inoltre si manifesta una notevole tendenza alla revisione dei contratti in scadenza a condizioni più elevate, cosicché stanno accumulandosi le intimazioni di sfratto. In tali condizioni, al di fuori delle normative di ordine generale, urgono provvedimenti di carattere localizzato per salvaguardare il reddito dei lavoratori ed, in genere, dei piccoli consumatori.

(3-01681) « CURTI, STELLA, BODRATO, BOTTA, DONAT-CATTIN, ARNAUD ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle partecipazioni statali e del bilancio e programmazione economica per conoscere — atteso che il Sottosegretario al bilancio ed alla programmazione economica, in occasione dell'incontro del 31 maggio 1969 da lui avuto coi rappresentanti sindacali triestini, avrebbe espresso dubbi e fatto riserve sulla realizzazione integrale del secondo " Piano CIPE " 1968 in materia di cantieristica nazionale a partecipazione statale (che apportò alcuni miglioramenti al primo " Piano CIPE " 1966), dando ad intendere che il Governo avrebbe intenzione di retrocedere su alcune importanti concessioni contenute nel suddetto " piano " e di accedere alle tesi limitatrici

dell'IRI circa le iniziative da intraprendere a Trieste — se, di fronte al conseguente stato di esasperazione delle maestranze, che aveva portato alla occupazione del cantiere San Marco di Trieste, non si ritenga urgente ed indispensabile restituire la tranquillità, necessaria ad un proficuo lavoro, ai lavoratori triestini tutti, dando precise garanzie circa i programmi a partecipazione statale a Trieste sia in materia cantieristica sia in altri campi.

« In particolare, si chiede se il Governo non intenda recedere dalla linea politica seguita nei confronti dell'economia triestina in questi ultimi anni per cui:

a) nel quadro della prevista ristrutturazione — a parte ogni altra osservazione sulla bontà dei programmi scelti per attuarla — è stata data precedenza alla parte dei programmi relativa allo smantellamento delle singole aziende da ristrutturare (come è il caso del cantiere San Marco) sulla parte relativa alla installazione di nuove aziende ed al previsto potenziamento di altre (Arsenale triestino, nuovi impianti " Grandi motori ", " industria trainante " IRI, stazione di degassificazione, nuovo bacino di carenaggio, parco *containers* e infrastrutture portuali, collegamenti autostradali, aerei, marittimi, ferroviari, ecc.);

b) si sono verificati interventi discontinui e frammentari per rimediare, solo in parte, alla minaccia di una grave disoccupazione e crisi economica, senza seguire programmi a lunga scadenza e al solo scopo di temperare la situazione (vedi commesse SNAM ai cantieri San Marco e commesse all'Arsenale);

c) anche laddove esisteva la volontà di attuazione di determinati programmi, la poca cura nel rimuovere gli ostacoli burocratici ne ha causato il differimento *sine die*;

d) i ritardi e le incertezze hanno aggravato le iniziali difficoltà, scoraggiato i privati imprenditori ed i lavoratori, incrementato la disoccupazione, rese inattuali alcune premesse su cui si basavano i programmi iniziali (l'industria cantieristica sembra in ripresa), disorientato le stesse categorie economiche incerte sui programmi da seguire.

(2-00303)

« FERIOLI, ALESI, PROTTI, MARZOTTO, GIOMO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle partecipazioni statali e del turismo e spettacolo per conoscere i criteri che il Governo intende seguire in merito alla ristrutturazione degli enti cinematografici di Stato.

« Gli interpellanti ritengono che le lotte che si sono sviluppate nell'intero settore dello spettacolo abbiano indicato obiettivi sufficientemente chiari, che si possono così sintetizzare:

1) il superamento radicale della già sclerotica legislazione vigente, dimostratasi del tutto inutile anche ai fini di una semplice difesa del cinema come prodotto culturale, e invece funzionale a un cinema strumento di manipolazione ai livelli più squalidi, e di sfruttamento capitalistico nazionale e internazionale;

2) la trasformazione degli enti cinematografici di Stato in entità produttive contrap-

poste alle ragioni di profitto che muovono l'iniziativa privata;

3) la creazione di un circuito di sale di proiezione svincolato dal potere centrale e controllato dalle organizzazioni culturali di base e dagli enti locali;

4) la gestione degli enti cinematografici di Stato affidata a tutti i lavoratori del settore e alle organizzazioni di base che già esistono e che si potranno moltiplicare e sviluppare in futuro.

(2-00304)

« CANESTRI, BOIARDI, AMODEI ».